

D.g.r. 17 aprile 2023 - n. XII/166
Pac 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023:
determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle
buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del
Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 «recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013» e ss.mm.ii. ed in particolare l'allegato III e i seguenti articoli:

- l'art. 12 che prescrive l'inserimento del regime di condizionalità all'interno del Piano strategico della PAC 2023-2027 e sancisce che venga applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari dei pagamenti:
 - diretti a norma del capo II «Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti», Titolo III;
 - annuali ai sensi dell'art. 70 «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione»;
 - annuali ai sensi dell'art. 71 «Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici»;
 - annuali ai sensi dell'art. 72 «Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori»;

se non sono conformi alle regole di condizionalità costituite dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), così come riportate nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018
		BCAA 2	Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento
		BCAA 3	Protezione di zone umide e torbiere
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
			Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori
			per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
		CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
		BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)		
Zone	Tema principale	Requisiti e norme
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5 Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14, 15, 17 paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6 Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8 Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)		
Zone	Tema principale	Requisiti e norme
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9 Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 10 Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4
		CGO 11 Direttiva 98/58/CE: articolo 4

- l'art. 13 che indica gli obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;

Visto altresì il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 «sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» e ss.mm.ii. che, in base a quanto previsto all'art. 104 «Abrogazione», limitatamente all'ambito di condizionalità, stabilisce che gli artt. dal 91 al 97, 99 e 100 del Reg. UE n. 1306/2013 continuino ad applicarsi alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore:

- a norma del Reg. (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto;
- nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013 (FEASR);

Considerato che il suddetto Reg. (UE) 2021/2116 al Titolo IV capo IV «Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità» stabilisce che gli Stati membri si avvalgono di sistemi di controllo e gestione per garantire il rispetto delle norme di condizionalità e istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità e individua, all'art. 83, le categorie dei beneficiari soggetti al regime di condizionalità;

Richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che concede la possibilità agli Stati Membri, per l'anno 2023, di derogare al Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione:

- della BCAA 7 «Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse»;
- dell'obbligo A della BCAA 8 «A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli». Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'obbligo A provvedono affinché essa si applichi esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi e affinché le superfici dei seminativi non destinate a superfici non produttive in virtù di detta deroga, non siano utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida;

Preso atto che il d.m. 23 agosto 2022 «Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023 » stabilisce l'applicazione delle deroghe per i beneficiari che, nell'anno 2023, non richiedono a premio regimi ecologici (c.d. Ecoschemi) di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115 e/o impegni agro-climatico-ambientali di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115;

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 «che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità» e in particolare:

- il capo III che norma l'applicazione e il calcolo di sanzioni amministrative per la condizionalità;
- l'art. 12 «Disposizioni transitorie» che recita «In deroga all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all'articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficino di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell'ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115. Si considera che i controlli della condizionalità di cui al primo comma includano i controlli della condizionalità di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze delle regole di condizionalità. Se le regole di condizionalità non sono rispettate, lo Stato membro effettua controlli a norma di tale articolo delle misurazioni basate sulle superfici dei programmi di sviluppo rurale e, qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.»;
- l'art. 13 «Abrogazione» che recita: «Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, esso continua ad applicarsi:
 - a) alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023;
 - b) alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - c) al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità»;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con decisione n. C(2022) 9378 dell'8 dicembre 2022;

Dato atto che è stata inviata alla Commissione europea una proposta di modifica del piano finanziario del suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 finalizzata, tra l'altro, a consentire il completo pagamento di tutte le domande di conferma in essere per l'anno 2023 relative agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE):

- n. 1305/2013 (art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» – premi annuali; art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»; art. 29 «Agricoltura biologica»;
- n. 1698/2005 (art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali»; art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli»;

Visti altresì i contenuti del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), protocollo n. 0147385 del 9 marzo 2023, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», che recepisce a livello nazionale il regime di condizionalità disciplinato dal Reg. (UE) 2021/2115, dal Reg. (UE) n. 2021/2116 e dai regolamenti delegati definendo i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), nonché i regimi di aiuto a cui si applica la condizionalità;

Visto in particolare l'articolo 6 del sopracitato decreto che precisa che:

1. le disposizioni del d.m. 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi ai beneficiari dei pagamenti:
 - a) a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programma-

zione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;

- b) effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;

2. qualora i beneficiari di cui al precedente punto 1) lettera a) ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP 2023- 2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, gli stessi sono soggetti ai controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023- 2027, di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. Nel caso tali beneficiari risultino inadempienti per la condizionalità rafforzata, essi saranno soggetti al controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità di cui al DM n. 2588 del 10 marzo 2020, in applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, si applicano le relative sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. Inoltre, i beneficiari che presentino un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di condizionalità rafforzata, saranno tenuti comunque a rispettare anche gli atti di condizionalità non più presenti nella condizionalità rafforzata;

Dato atto pertanto che, alla luce del sopracitato articolo 104 del Reg. (UE) 2021/2116, le regole di condizionalità, di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e riportate nella seguente tabella, continueranno ad applicarsi:

- a) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» - premi annuali;
 - art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»;
 - art. 29 «Agricoltura biologica»;
- b) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali»;
 - art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli»;
- c) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;

che verranno pagati nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (FEASR) e nell'ambito dell'OCM Vino dopo il 31 dicembre 2022. Ciò comporta che i relativi pagamenti FEASR saranno subordinati al rispetto della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che il sistema di gestione, controllo e sanzione di cui agli articoli da 96 a 100 del Reg. (UE) n. 1306/2013 continuerà ad applicarsi ai pagamenti FEASR e OCM Vino di cui sopra. Tali regole sono costituite dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), così come riportate nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
		CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente,	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3,

cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno			paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE: Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000: Articolo 4 e 7
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004: articoli 3, 4 e 5
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
		CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

Vista la Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto l'art. 5 del decreto del MASAF protocollo n. 0147385 del 9 marzo 2023, che dispone che le Regioni specifichino con propri provvedimenti, l'elenco degli obblighi applicabili a livello regionale;

Visto il d.m. del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», le cui disposizioni valgono anche per l'annualità 2023 per i beneficiari individuati dall'art. 6 comma 1 del sopracitato decreto del MASAF, fatti salvi gli aggiornamenti normativi intervenuti su alcuni CGO, e recepiti all'allegato 2 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013», del presente atto;

Preso atto che:

- in considerazione della complessità e molteplicità delle materie e delle competenze che rientrano nell'ambito della condizionalità, con decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 311 del 16 gennaio 2023 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale interdirezionale (GdL), finalizzato all'aggiornamento annuale del regime di condizionalità;
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno contribuito alla definizione e aggiornamento del regime di condizionalità nel corso di specifici incontri, conclusi con la seduta plenaria del 27 gennaio 2023;

Ritenuto necessario, pertanto, con riferimento agli interventi attivati in Regione Lombardia, approvare:

- l'Allegato 1 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) 2021/2115», recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a rispettare i beneficiari che ricevono pagamenti:
 - diretti come previsto al titolo III, capo II, del Reg. (UE) 2021/2115;

- annuali di cui agli articoli 70 e 71 del Reg. (UE) 2021/2115;

- l'Allegato 2 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013», recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a rispettare:

a) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» - premi annuali;
- art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»;
- art. 29 «Agricoltura biologica»;

b) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali»;
- art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli»;

c) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;

- l'Allegato 3 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)» recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

- l'Allegato 4 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

- l'Allegato 5 denominato «Zone vulnerabili ai nitrati», recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;

- l'Allegato 6 denominato «Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita», recante l'elenco dei corpi idrici e le relative ampiezze delle fasce inerbite;

Ritenuto necessario aggiornare, in recepimento degli aggiornamenti normativi comunitari, nazionali e regionali, nonché degli esiti del GdL di condizionalità, il sopracitato allegato 2 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013», in particolare rispetto agli atti relativi all'identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, CGO 7 e CGO 8) e al CGO 1;

Dato atto che, come previsto dall'art. 5 comma 2 del suddetto Decreto del MASAF, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle dello stesso decreto, il presente atto è stato sottoposto al preventivo parere del MASAF, che si è espresso favorevolmente con nota, Prot. Uscita n. 0193816 del 5 aprile 2023, registrata al Prot. Reg. n. M1.2023.0062847 del 6 aprile 2023;

Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del regime di condizionalità per l'anno 2023, così come rappresentato negli Allegati da 1 a 6, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, descritti negli allegati 1 e 2 alla presente delibera, saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2023, predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità;

Ritenuto altresì che la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione in quanto si limita al recepimento del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario in materia di condizionalità;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite tutte le premesse,

1. di approvare il regime di condizionalità per l'anno 2023, così come rappresentato nei seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

- Allegato 1 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) 2021/2115», recante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a rispettare i beneficiari che ricevono:
 - pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del Reg. (UE) 2021/2115;
 - pagamenti annuali di cui agli articoli 70 e 71 del Reg. (UE) 2021/2115;
 - Allegato 2 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013», recante i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2023, sono tenuti a rispettare:
 - a) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» premi annuali;
 - art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali»;
 - art. 29 «Agricoltura biologica»;
 - b) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:
 - art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali»;
 - art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli»;
 - c) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;
 - Allegato 3 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)», recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
 - Allegato 4 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)», recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
 - Allegato 5 denominato «Zone vulnerabili ai nitrati», recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;
 - Allegato 6 denominato «Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita», recante l'elenco dei corpi idrici e le relative ampiezze delle fasce inerbite;
2. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, alimentazione e Sistemi verdi di approvare eventuali modifiche ed integrazioni tecniche agli allegati del presente atto;
 3. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) la predisposizione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2023;
 4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1

Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115

ZONA: Clima e ambiente

TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente (PP), come definite nel Piano Strategico della PAC (PSP) ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

In relazione all'applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più.

Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. *Medicago* spp.) che mantengano lo stato di coltivazione in purezza.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente BCAA, con conseguente esclusione dai calcoli dei rapporti di riferimento e annuale, le superfici agricole e non agricole di interesse comunitario di cui ai codici 6 e 7 dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (formazioni erbose naturali e seminaturali e torbiere, paludi, e altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli) tutelate da specifiche misure di conservazione a livello regionale.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, la presente BCAA stabilisce che il rapporto tra la superficie investita a Prato Permanente (PP) e la Superficie Agricola Totale (SAT) non deve diminuire in misura superiore al 5% rispetto allo stesso rapporto determinato nel

2018, quale anno di riferimento ai sensi dell'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 48.1 del regolamento delegato (UE) 2022/126, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 con criteri aggiuntivi per certi tipi di interventi.

Tuttavia, se la superficie a PP in un determinato anno è mantenuta, in termini assoluti, entro lo 0,5% di diminuzione rispetto alla superficie a PP calcolata per l'anno di riferimento (2018), l'obbligo si considera rispettato anche se il rapporto PP/SAT dovesse scendere oltre i livelli di soglia stabiliti.

Inoltre, al fine di limitare i rischi di avere una diminuzione annuale superiore alle soglie fissate dalla normativa UE, è definita una soglia di allerta in termini di riduzione del rapporto pari al 3,5%. Il rapporto è calcolato a livello nazionale.

Definizione del rapporto di riferimento

Al fine di stabilire la quota di riferimento per l'anno 2018, si considerano le seguenti superfici:

1. "superfici a prato permanente": le superfici investite a PP dichiarate nel 2018 dagli agricoltori a norma dell'articolo 48.1 (a) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il Reg. (UE) 2021/2115;
2. "superficie agricola totale": la superficie agricola dichiarata nel 2018 dagli agricoltori ai sensi dell'articolo 48.1 (b) del regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il Reg. (UE) 2021/2115.

Calcolo annuale del rapporto PP/SAT

Il rapporto annuale, da confrontare con quello di riferimento, è calcolato successivamente al termine di presentazione delle domande a superficie (SICG) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48.2 regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il Reg. (UE) 2021/2115, attraverso le informazioni contenute all'interno del Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), istituito ai sensi dell'articolo 3 del DM del 20 marzo 2015 n. 1922.

Regole di gestione delle opzioni di conversione dei PP ad altri usi

Autorizzazione per la conversione ad altri usi

Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la presente BCAA prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a PP ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idrogeomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte.

Le modalità con le quali richiedere ed ottenere tale autorizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell'Organismo di Controllo e consistono nelle seguenti "condizioni comuni":

- a. la richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria;

- b. è richiesta al momento della presentazione del Piano di Coltivazione Grafico, che è collegato con il RPPG;
- c. l'autorizzazione è sempre concessa in presenza delle seguenti condizioni:
 - i. il rapporto annuale calcolato per l'anno precedente non appare diminuito rispetto a quello di riferimento oltre il livello di allerta;
 - ii. la superficie interessata dalla richiesta di conversione è al di fuori delle aree Natura 2000;
- d. coloro i quali hanno ricevuto un'autorizzazione alla conversione sono iscritti in un registro "ordinario" con indicazione della superficie di conversione di PP;
- e. la richiesta di conversione di un PP in altri usi comporta la procedura prevista dall'Organismo di controllo, unitamente alla dichiarazione da parte dell'agricoltore che, nel caso in cui, a livello nazionale, sia superata la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o la soglia massima ammessa (-5%), dovrà ripristinare, del tutto o in parte, le superfici precedentemente convertite oppure convertire a PP una superficie in ettari equivalente;
- f. l'iscrizione al registro ordinario scade dopo 3 anni dalla conversione.

Nei casi in cui un beneficiario converta parte o tutte le sue superfici a PP senza chiederne l'autorizzazione commette una violazione alla presente BCAA.

In caso di violazione rilevata:

1. l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario", con indicazione della superficie di infrazione pari alla superficie di PP convertita senza autorizzazione, e tale comportamento sarà considerato non conforme alla presente BCAA con conseguente riduzione degli aiuti;
2. nel caso in cui il rapporto annuale dovesse diminuire rispetto al rapporto di riferimento oltre la soglia di allerta (-3,5% rispetto al rapporto di riferimento) o della soglia massima ammessa (-5%), le aziende iscritte nel registro prioritario sono chiamate, prima degli iscritti al registro ordinario, a ripristinare la superficie di infrazione entro l'anno successivo;
3. l'obbligo di ripristino riguarda una superficie pari per estensione a quella oggetto di violazione ma non necessariamente la stessa;
4. nel caso di mancato ripristino entro i tempi stabiliti, l'infrazione di condizionalità sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionata ai parametri della violazione;
5. l'iscrizione al registro prioritario scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata.

Prati permanenti in zone Natura 2000

Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il

documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).

Gestione delle riduzioni del rapporto annuale rispetto a quello di riferimento

Superamento della soglia di allerta (3,5%)

In caso di superamento della soglia di allerta (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento compresa fra il 3,5% e il 5%) per un determinato anno, nell'anno successivo sono stabiliti:

1. il blocco delle autorizzazioni ad ulteriori conversioni;
2. il ripristino delle superfici convertite per i beneficiari iscritti al "registro prioritario", vale a dire chi ha convertito PP senza autorizzazione nel corso dei precedenti cinque anni.

Al termine della campagna, sarà calcolato il rapporto annuale. In funzione del confronto tra il rapporto annuale e il rapporto di riferimento, si potranno avere le seguenti situazioni:

- a. il rapporto annuale è rientrato al di sotto della soglia di allerta (diminuzione inferiore o uguale al 3,5%);
- b. il rapporto annuale si mantiene al di sopra della soglia di allerta (diminuzione superiore al 3,5%).

Nel caso a) si torna nella situazione normale, le autorizzazioni sono nuovamente concesse.

Nel caso b) si mantiene il blocco delle autorizzazioni e si procede alla richiesta di ripristino delle superfici convertite ai beneficiari iscritti nel "registro ordinario", per una superficie complessiva sufficiente a riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. La superficie di impegno di ogni beneficiario è proporzionale alla superficie convertita nel triennio precedente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di ripristino impartito è considerato un'infrazione di condizionalità per la presente BCAA.

Superamento della soglia massima (5%)

Nel caso in cui, nonostante l'applicazione della soglia di allerta, si abbia il superamento della soglia massima di riduzione del rapporto PP/SAT (riduzione del rapporto calcolato nell'anno rispetto al rapporto di riferimento oltre il 5%), viene definita la superficie minima di PP da ripristinare, tale da poter riportare il rapporto al di sotto della soglia di allerta. L'obbligo di ripristino segue le medesime regole descritte nel paragrafo precedente ed è assoggettato al medesimo regime di riduzioni e sanzioni.

Titolarità dell'obbligo di ripristino

Qualsiasi obbligo di ripristino è associato all'appezzamento e in caso di passaggio di conduzione passa al successionario.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, definite come zone umide e torbiere ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR), dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la presente BCAA stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato, con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo da evitare il drenaggio delle acque, all'interno delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici a seminativo, come definite nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la presente BCAA stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario, salvo diversa prescrizione del competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

TEMA PRINCIPALE: **Acqua**

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell'articolo 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Recepimento nazionale

- **Articolo 96 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni
- **Articolo 144 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni

Recepimento regionale

- **Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2** Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26: artt. 8, 30, 35, 37

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto del seguente obbligo A.

- A. Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini del presente CGO devono alternativamente:

- essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici ed entro i limiti di normativa), nonché corrispondere i canoni di concessione

come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

Il presente obbligo s'intende rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio della concessione è di competenza della:

- regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.

Il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³.

È esente da concessione l'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee ma soggetto a mera comunicazione preventiva all'ente competente. Tale utilizzo non è pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m³/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

Al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto il rispetto del seguente obbligo B.

B. Obbligo di registrare nel quaderno di campagna¹ i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione. La registrazione prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:

- parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
- coltura;
- data di distribuzione (giorno/mese/anno);
- tipo di fertilizzante e denominazione;

¹ Per l'espletamento dell'obbligo B è possibile utilizzare il facsimile "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" di cui all'allegato 12 della D.G.R. 2 marzo 2020 n. XI/2893:

- precisando nella colonna "Tipologia (solido/liquido)" la tipologia di fertilizzante (effluente, digestato solido/liquido, fanghi di depurazione, fertilizzante organico, fertilizzante minerale) dove è necessario riportare per i fertilizzanti minerali il nome esatto del prodotto e, in aggiunta, per i fertilizzanti organici, la macrocategoria (compost, gesso di defecazione, etc.);
- compilando obbligatoriamente la colonna Titolo relativa al contenuto di N e P del fertilizzante utilizzato; i valori percentuali di P devono essere espressi sul tal quale.

- il contenuto percentuale in fosforo;
- la quantità totale.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1): Articoli 4 e 5

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell'articolo 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)², dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili" (ZVN): zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi
 - articolo 92, designazione "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ": sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A –III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni
 - articolo 112 "Utilizzazione agronomica"
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- **D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati

² L'Allegato 5 della presente DGR riporta l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente ricadenti in ZVN.

Recepimento regionale

- **D.G.R. 31 luglio 2017, n. 10/6990** Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003, pubblicata nel B.U. Lombardia 4 settembre 2017, n. 36
- **D.G.R. 26 novembre 2019 n. XI/2535** "Designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 152/2006"
- **D.G.R. 2 marzo 2020 n. XI/2893** "Approvazione del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023"
- **D.d.S. n. 15392 del 27 ottobre 2022** Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2022/2023 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»
- **D.d.S. n. 18721 del 20 dicembre 2022** Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione per l'anno 2023 della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle D.G.R. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (zone non vulnerabili)

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate dalla DGR 26 novembre 2019 n. XI/2535, si applica il programma d'azione regionale, approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Il programma d'azione disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

- effluenti di allevamento (e.a);
- acque reflue;
- digestati;
- fertilizzanti di cui al Reg. (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs 75/2010;
- fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica.

Gli obblighi da rispettare sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- A. adempimenti amministrativi;
- B. obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati;
- C. divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti;
- D. rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti.

Gli obblighi di seguito riportati sono estratti dalla normativa di riferimento che fa fede in caso di

discrepanza.

A) Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico

A.1) Provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della comunicazione nitrati

Compilazione della "Procedura nitrati", accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>), che classifica l'impresa guidandola alla idonea Comunicazione e, ove previsto, del relativo Piano di utilizzazione agronomica (PUA) dei fertilizzanti comprendenti gli effluenti di allevamento, le acque reflue, il digestato, i fertilizzanti organici diversi dagli effluenti di allevamento, i fanghi di depurazione, fatti salvi i casi di esonero.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR XI/2893/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

La Comunicazione ha validità annuale qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;
- introduce modifiche sostanziali così come sopra definite.

Le Comunicazioni di validità quinquennale perdono tale validità nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" dell'Allegato A della DGR n. XI/2893/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/2893/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

Per l'anno 2023 il riferimento è il D.d.S. n. 18721 del 20 dicembre 2022 Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione per l'anno 2023 della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle D.G.R. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (zone non vulnerabili).

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

- l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

Le imprese sono classificate, in funzione del quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato e/o stoccato e/o trattato e/o trasportato, nonché sulla base dell'ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, secondo la DGR n. XI/2893 del 2 marzo 2020 in:

1. Imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati;
2. Imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati;
3. Imprese tenute a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

1. Imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati

È esonerata dalla Comunicazione nitrati l'impresa, ubicata in zona vulnerabile, che:

- a) produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- c) utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4), alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3), al trasporto (capitolo 2.5) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 al Programma approvato con DGR n. XI/2893/2020 su cui registrare entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

2. Imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati

È tenuta alla Comunicazione nitrati, l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:

- a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- c) utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
- d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

3. Imprese tenute a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:

- a) utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa intermediaria che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermediario, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8 al Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Nel caso in cui l'impresa produca o utilizzi digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, deve esplicitare nella Procedura i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR XI/2893/2020;

- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR XI/2893/2020, specificando il soggetto fornitore.

Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell'Allegato A della DGR XI/2893/2020 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del Programma d'Azione vigente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, tale impresa è obbligata a:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (è idoneo anche il registro definito in fase di eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale);
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (Allegato 8 al Programma approvato con DGR XI/2893/2020).

A.2) Conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo (*per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati*):

- a) Comunicazione nitrati;
- b) Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);
- c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'Allegato 12 al Programma approvato con DGR XI/2893/2020 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione;
- g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;

h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ogni "Relazione tecnica" richiamata nella Comunicazione nitrati, o sua variante, nonché ogni "Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento" descritto nella Comunicazione nitrati, devono essere caricati nella sezione "Repository" di Sis.Co.

Inoltre, ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

B) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati

B.1) Stoccaggio dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

B.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei letami

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "Stoccaggio dei liquami").

2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - a) nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - b) nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

B.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

B.1.3) Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
3. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
4. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
5. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
 - b) a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - c) a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

- d) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II[^] capo II[^] Art. 94 del d.lgs. 152/06;
 - e) a 100 metri (50 metri nelle zone montane³ e collinari⁴) dal limite dei centri abitati;
 - f) a 50 metri dalle case sparse.
6. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
8. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.
- B.2) Stoccaggio dei liquami
1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese

³ Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1257/1999.

⁴ Individuate con codice ISTAT.

sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

B.2.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;
 - b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a);
 - c) 90 giorni - per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007 ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

B.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitano anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
2. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
3. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
4. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

B.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche

di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.

2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

B.4) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti, possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

C) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti

C.1) Divieti temporali

C.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia individua i seguenti periodi minimi di divieto, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40:
 - A. 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
 - prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali

- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

B. 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:

- per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitata lettera A);
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2022/2023 il provvedimento in vigore è il D.d.S. n. 15392 del 27 ottobre 2022 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2022/2023 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2023/2024 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2023.

C.1.2. Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

1. L'utilizzazione agronomica è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia⁵ e nei giorni immediatamente successivi al fine di evitare la percolazione in falda e il costipamento del terreno.
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

C.2) Divieti spaziali

C.2.1. Divieti spaziali relativi ai letami e ai fertilizzanti

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietata entro:

- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;

⁵ per "giorno di pioggia" si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore

- c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
- a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - d) canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati è vietato anche:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 - e) in golena entro argine a meno che non vengano distribuiti nel periodo di magra e, in golena aperta, vengano interrati immediatamente;
 - f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. L'utilizzo dei fertilizzanti⁶ è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

C.2.2. Divieti spaziali relativi ai liquami e dei materiali ad essi assimilati

⁶ di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
 - a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
 - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - d) canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 - f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi)

per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana⁷ e collinare⁸) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;

- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- k) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)⁹;
- l) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA).

5. È vietato distribuire i liquami con le seguenti tecniche:

- a) irrigatori a lunga gittata;
- b) distribuzione da strada o da bordo campo;
- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).

6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto 7 punto b) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

⁷ Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1257/1999

⁸ Individuata con codice ISTAT

⁹ Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
 - b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

C.3) Divieti relativi al digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

C.4) Divieti relativi ai fanghi di depurazione

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al Dlgs 99/92 deve avvenire nel rispetto della D.G.R. 1 luglio 2014, n. 10/2031 "*Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della D.G.R. 18 aprile 2012, n. 9/3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili*" (pubblicata nel B.U. Lombardia 10 luglio 2014, n. 28), ai fini del presente CGO l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

- 1- su terreni:
 - a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto.Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello

- spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
- b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
 - c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
 - d) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
 - g) soggetti a vincolo idrogeologico;
 - h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
 - i) interessati da boschi naturali;
 - j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
 - k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
 - l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
 - m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
 - n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
 - o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
 - p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 - q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 - r) territorialmente localizzati in comuni¹⁰ in cui la produzione di effluenti di allevamento,

¹⁰ Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel D.d.S. n. 15709 del 03/11/2022 "Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031 - Anno campagna 2022 - 2023". I comuni ricadenti in ZVN, dove vige tale divieto, vengono riportati in Allegato 5 alla presente D.G.R.

dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);

2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

D) Il rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti

D.1) Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR n. XI/2893/2020.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi

standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)¹¹", di cui al Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.

9. Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a. delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b. delle acque reflue così come definite al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICCO DELLE ACQUE REFLUE" del Programma d'azione nitrati (DGR XI/2893/2020).

D.2) Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli E.A.

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)", di cui al Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
3. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.
4. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

D.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.co).

¹¹ Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

BCAA 4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Normativa nazionale e sovraregionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
 - Art 117, commi 1 e 2 (Piano di gestione)
 - Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"
 - Sezione I - Titolo II "I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi" Capo I "Distretti idrografici"
 - Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" - Titolo II "Obiettivi di qualità" Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76) - Allegato alla parte III ed in particolare:
 - Allegati 1 "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale" e s.m.i.
 - Allegato 3 "Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica"
 - Allegato 4 "Contenuti dei piani" - Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici
- **D.M. 16 giugno 2008 n 131-** Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU n. 187 del 11-8-2008, Suppl. Ordinario n. 189)
- **D.M. 17 luglio 2009** - Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (GU n. 203 del 2-9-2009)
- **D.M. 08 novembre 2010, n. 260** - Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo

75, comma 3, del medesimo decreto legislativo (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)

- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 4 del 20 dicembre 2021 – Elaborato 5** "Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee" del distretto idrografico del fiume Po

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed è di norma pari a 5 metri, fatto salvo quanto specificato di seguito ai punti a.1) e a.2);
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici¹² superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Tale fascia, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, è definita "fascia inerbita" ed è di norma pari a 5 metri, fatto salvo quanto specificato di seguito al punto b).

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; la larghezza prevista deve considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La presente BCAA si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua.

Pertanto, la presente BCAA stabilisce i seguenti obblighi:

- a.1) Divieto di fertilizzazione

¹² I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06.

I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi.

L'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti e dei liquami e dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 2893/2020 con riferimento alle distanze dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua (fascia di rispetto).

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente obbligo.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 2.

a.2) Divieto di prodotti fitosanitari

È vietato distribuire prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua (fascia di rispetto).

L'ampiezza della fascia di rispetto è superiore a 5 metri, se tale indicazione è presente nell'etichetta del prodotto. L'inosservanza del divieto di distribuzione dei prodotti fitosanitari è considerata un'unica infrazione, nei casi in cui si sovrapponga con quanto prescritto dal CGO 7.

Gli obblighi a.1) e a.2) si intendono rispettati in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita

- Deve essere costituita o non eliminata una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, come individuati nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
- L'ampiezza della fascia inerbita è funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali; la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico è riportata nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e viene aggiornata¹³ sulla base dei monitoraggi e delle successive classificazioni effettuate dalle ARPA nel corso del sessennio di vigenza dei Piani di distretto.

A tali fini gli stati ecologico e chimico possono assumere le seguenti classi di stato:

¹³ L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia. La classificazione degli stati ecologico/chimico relativi ai suddetti corpi idrici, nonché l'ampiezza della fascia di rispetto per l'applicazione della BCAA 4, è riportata nell'Allegato 6 della presente DGR.

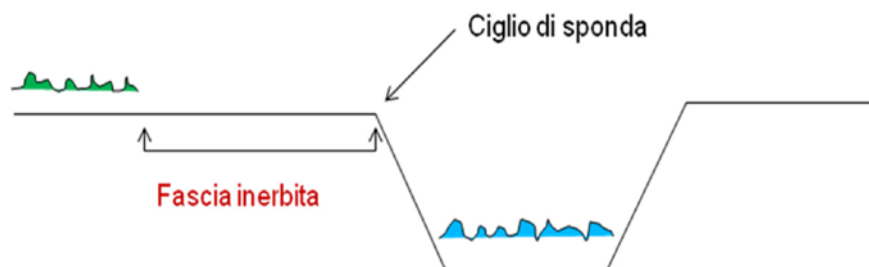
- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- stato chimico: "buono", "non buono".

L'obbligo si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.

In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da costituire/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

- Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a.1) "Divieto di fertilizzazione" e a.2) "Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari", è inoltre vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.



Ai fini della presente BCAA, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"Sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Deroghe

La deroga agli obblighi a.1), a.2) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'obbligo b) è ammessa nei seguenti casi:

1. parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare, ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;
3. oliveti stabilmente inerbiti;
4. superfici a prato permanente, come definite all'articolo 4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115.

TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
--

Ambito di applicazione

Tutte le superfici dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento, di cui ai seguenti punti:

- per l'obbligo di cui alla lettera a): seminativi come definiti nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per l'obbligo di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole come definite nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115. Sono escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati. Sono, inoltre, escluse le superfici impegnate con colture erbacee che permangono almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente obbligo:

- a) la realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai

bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a 80 metri. Nel caso di ricorso alla deroga, è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente obbligo:

- b) il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio.

Il dato della pendenza media è riportato nel fascicolo aziendale.

Ai fini della presente BCAA, si intende per "sistemazioni idraulico-agrarie", l'insieme delle opere e degli interventi tecnici stabili che mirano ad assicurare la regimazione delle acque presenti in eccesso nei terreni agrari.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche e sistemazioni di cui alla presente BCAA, l'obbligo è da ritenersi rispettato.

Deroghe

In relazione all'obbligo a), le deroghe sono ammesse laddove, a causa della pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o delle lavorazioni, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso.

In relazione all'obbligo b), è possibile la deroga ai fini della preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
--

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti), così come definite rispettivamente nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 (a) e (b) del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a

titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine della protezione dei suoli nei periodi più sensibili, per evitare o limitare fenomeni di lisciviazione, erosione e riduzione del contenuto in sostanza organica, la presente BCAA prevede di assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli, privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel).

Il periodo sensibile all'interno del quale è necessario rispettare gli obblighi relativi alla presente BCAA è stabilito in funzione dei seguenti elementi:

- periodo successivo alla raccolta della coltura principale;
- periodo con la massima piovosità.

Al fine di assicurare che i terreni oggetto della presente BCAA abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche:

1. mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
2. lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per "inerbimento spontaneo" si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente BCAA può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.

Ai fini del rispetto della presente BCAA, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Deroghe

Sono ammesse le seguenti deroghe al rispetto dell'intervallo minimo di copertura:

1. i casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2115/2021, ricorrono ad esempio, nei seguenti casi:
 - a. casi di condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno,
 - b. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti (valgono le condizioni descritte nella BCAA 3);

2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi che prevedano la necessità di mantenere il terreno nudo all'interno del periodo di obbligo. Tale necessità deve essere certificata dall'Ente competente a livello territoriale;
3. nel caso di semina di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del DM del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. La funzionalità del progetto di miglioramento deve essere certificata dal progetto di esecuzione, approvato dall'Autorità competente;
5. nel caso di colture sommerse, come il riso¹⁴.

BCAA 7 – Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115 (in pieno campo e senza protezioni), dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, o sono costituiti da terreni lasciati a riposo, o sono investiti a colture di leguminose o sono sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate a norma del Reg. (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

La presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del Reg. (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA)

¹⁴ Tale deroga è concessa, in quanto, nelle camere di risaia l'erosione è molto limitata dagli argini rilevati, la pendenza del terreno è nulla, le limitatissime quantità di terra e sostanza organica che dovessero comunque passare dalle "aperture" degli argini, sono recuperate dall'agricoltore durante la manutenzione dei canali adacquatori e colatori e re-inserite nella camera di risaia. Inoltre, l'interramento dei residui in autunno (invece di lasciarli in superficie), in condizioni del terreno adeguate alle lavorazioni, ne accelera la degradazione, riducendo la metano-genesi nella successiva campagna con la risaia sommersa. I residui colturali rappresentano, infatti, l'unica fonte di carbonio per il suolo in risicoltura e sono, pertanto, da valorizzare con operazioni di interrimento nelle migliori condizioni pedologiche.

di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la BCAA in questione risulti pertinente, come stabilito nel PSP.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, la presente BCAA prevede una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali in quanto del medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente BCAA, sono ammesse, invece, le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Deroghe

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane¹⁵, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% delle superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

¹⁵ Tale deroga è concessa in quanto nelle zone montane, dove le colture sono praticate con modalità estensive, è difficile effettuare successioni colturali complesse a causa della scarsa possibilità di diversificazione colturale entro l'anno, dettata dall'esiguità delle superfici e dalla breve durata delle condizioni climatiche idonee per la coltivazione.

TEMA PRINCIPALE: **Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)**

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell'articolo 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.
- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002** – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184** "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014** "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014)

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)

- **DGR n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008** "Nuova classificazione delle Zone (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3,4,5, e 6 del DM 17 ottobre 2007 n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)" così come integrata dalla **DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008** "Misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde ai sensi del dm 17 ottobre 2007 n. 184 – Integrazione alla dgr n. 6648/2008"
- **DGR n. VIII/9275 del 8 aprile 2009** – Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4)
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.)
- **DGR n. X/3709 del 12 giugno 2015** - Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini". In attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021** - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione d'incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. (modifica e sostituisce le deliberazioni n.7/14106 del 2003, n.7/18453, n.7/18454 e n.7/19018 del 2004, n.8/1791 e n.8/3798 del 2006 e n.8/5119 del 2007) così come integrata dalla **DGR n. XI/5523 del 16 novembre 2021** – Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021 - "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione d'incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

1. All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), la gestione delle superfici aziendali e/o l'esercizio dell'attività agricola deve rispettare le norme cogenti, vigenti nella ZPS e applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario, previste dalle norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA) contenute in:

- A. Misure di Conservazione generali** (vigenti in tutte le ZPS), di cui al seguente punto A;
- B. Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS**, di cui al seguente punto B;
- C. Piani di Gestione** (vedi Allegato 3);
- D. Misure di Conservazione sito-specifiche** (vedi Allegato 3).

Per ogni ZPS gli atti di approvazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche vigenti sono elencati in Allegato 3 alla presente delibera.

Per la gestione delle superfici forestali ricadenti in ZPS, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

2. Fuori dalle ZPS il beneficiario è tenuto a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari non tutelati nell'ambito della BCAA 8.

A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

- f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- g) Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- h) Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

B. Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale

1) ZPS in ambienti aperti alpini

- a) Nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) In prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi.
- c) È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito.
- d) È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- e) È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2) ZPS in ambienti forestali alpini

- a) Nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.

- b) È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito.
- c) È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- d) È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.
- e) È vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3) ZPS in zone umide

- a) È vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- b) È vietata l'irrorazione aerea.
- c) Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto.
- d) È vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- e) È vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
- f) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- g) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo

e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4) ZPS in ambienti fluviali

- a) È vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- b) È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo.
- c) È vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
- d) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- e) È vietata l'irrorazione aerea.
- f) Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1° marzo al 10 agosto.
- g) È vietata la distruzione dei formicai.
- h) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.
- i) È fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sottoesposto:
 - 1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie

viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
6. A far data dal 1° ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni

stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

5) ZPS in ambienti agricoli

- a) È vietata l'irrorazione aerea.
- b) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- c) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

6) ZPS in risaie

- a) È vietata l'irrorazione aerea.
- b) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- c) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.
- d) È fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sottoesposto:

- 1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie

viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.
3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
6. A far data dal 1° ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni

stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi dell'articolo 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Recepimento comunitario e nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002** – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184** relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 aprile 2014** - Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale del 19 maggio 2014, n. 114)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2015** - Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso", insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" (G.U. Serie Generale del 23 dicembre 2015, n. 298)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016** - Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186)

- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 giugno 2017** – Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 3 Luglio 2017, n.153)
- **Decisione di esecuzione (UE) 2022/223** della Commissione del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
- **Decisione di esecuzione (UE) 2022/231** della Commissione del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.)
- **DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013** – Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014** – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.

- **DGR n. X/5947 del 5 dicembre 2016** – Approvazione della candidatura a sito di importanza comunitaria (pSIC) del sito “Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere” in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) e trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza
- **DGR n. X/6136 del 23 gennaio 2017** – Approvazione della candidatura a siti di importanza comunitaria (pSIC) dei siti “Sassi Neri – Pietra Corva” in comune di Romagnese (PV); “Le Torraie-Monte Lesima” in comune di Brallo di Pregola (PV) e trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza
- **DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021** - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione d'incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. (modifica e sostituisce le deliberazioni n.7/14106 del 2003, n.7/18453, n.7/18454 e n.7/19018 del 2004, n.8/1791 e n.8/3798 del 2006 e n.8/5119 del 2007) così come integrata dalla **DGR n. XI/5523 del 16 novembre 2021** – Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021 - “Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della valutazione d’incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell’Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

1. La gestione delle superfici aziendali e/o l’esercizio dell’attività agricola che ricadono in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) deve rispettare le norme cogenti, vigenti nel SIC/ZSC e applicabili alla superficie dell’azienda del beneficiario e/o collegati all’attività agricola del beneficiario, previste dalle norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA) contenute in:
 - A. Misure di Conservazione generali** (Criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC), di cui al seguente punto A;
 - B. Piani di Gestione** (vedi Allegato 4);
 - C. Misure di Conservazione sito specifiche** (vedi Allegato 4).

Per ogni SIC/ZSC gli atti di approvazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche vigenti sono elencati in Allegato 4 alla presente delibera.

Oltre alle norme sopra richiamate:

2. Sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al dlgs n. 99/92;

3. Per la gestione delle superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutti i SIC e ZSC)

- a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- b) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- c) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito.
- d) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali.
- e) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
- f) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

BCAA 8 – Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione

L'obbligo "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi" (obbligo A) si applica alle superfici a seminativo, come definite nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Sono esentate dal rispetto dell'obbligo A) le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, o sono costituiti da terreni lasciati a riposo, o sono investiti a colture di leguminose o sono sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

Gli obblighi "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio" (obbligo B) e "Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli" (obbligo

C) si applicano a tutte le superfici agricole, come definite nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

L'obbligo A) della presente BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi) di cui all'articolo 31 del Reg. (UE) 2021/2115 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115, rispetto ai quali la BCAA in questione risulti pertinente, come stabilito nel PSP.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la presente BCAA stabilisce:

A) La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo, come definiti nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del Reg. (UE) 2021/2115, a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui alla successiva lettera B). Ai fini del calcolo delle superfici non produttive si riporta di seguito la tabella che elenca gli elementi non produttivi con i relativi coefficienti di ponderazione.

SUPERFICI/ELEMENTI NON PRODUTTIVI	LIMITI DIMENSIONALI	FATTORE DI PONDERAZIONE
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20%	2
Terreni lasciati a riposo	-	1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m²	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

B) L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali,

identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

- C)** Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura¹⁶ di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto B, nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Di seguito vengono definiti gli elementi non produttivi ammissibili con riferimento all'obbligo A) e gli elementi caratteristici del paesaggio da mantenere con riferimento all'obbligo B) della presente BCAA. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "**terreno lasciato a riposo**" si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per "**fascia inerbita**" (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del d.lgs 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per "**fascia inerbita**" (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per "**stagni**" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m². In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per "**boschetto**" si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 m².

Per "**albero isolato**" sono da intendersi esemplari arborei, con chioma del diametro minimo di 4 metri, appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella seguente tabella.

¹⁶ Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente BCAA, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, per ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e, con terreno asciutto o gelato, per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Nome italiano	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acero campestre, Oppio	Acer campestre L.
Acero riccio	Acer platanoides L.
Acero di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller
Le specie arboree sopraelencate sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e smi e utilizzabili nelle attività selvicolturali. - Estratto da: Allegato C al Regolamento regionale n. 5/2007 e smi - "Norme Forestali Regionali" di Regione Lombardia	

Per **“siepi”** si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie

vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per **"filare"** si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per **"muretti a secco"** si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per **"terrazzamenti"** si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per **"sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche"** si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per **"fossati o canali artificiali"** si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per **"margini dei campi"** si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per **"alberi monumentali"** sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (obbligo B e C).
2. Elementi del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (obbligo B).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obbligo B).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo B).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (obbligo B).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della

nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000

Ambito di applicazione

Tutte le superfici a prato permanente, come definite nel PSP ai sensi dell'articolo 4.3 (c) del Reg. (UE) 2021/2115, dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento, ricadenti nei siti Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse - dell'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, tutelati da specifiche misure di conservazione.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000.

In particolare, la presente BCAA prevede:

- a) il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione dei competenti Enti gestori dei siti stessi;
- b) il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Ente gestore del sito stesso, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Ente gestore del sito interessato e l'autorizzazione alla conversione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa (cfr. BCAA 1).

ZONA: Salute pubblica e salute delle piante

TEMA PRINCIPALE: **Sicurezza alimentare**

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17¹⁷, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004) e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- **Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021**, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento

¹⁷ Attuato in particolare da:

Articolo 14 del Reg. (CE) n. 470/2009 e allegato del Reg. (CE) n. 37/2010;

Reg. (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

Reg. (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) ed e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1);

Reg. (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1 intitolato «Stoccaggio», prima e ultima frase, e punto 2 intitolato «Distribuzione», terza frase), e

Reg. (CE) n. 396/2005: articolo 18.

Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti"

- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- **D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.)
- **D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55** "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. 11 maggio 2012 n. 109)
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177)
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014)

Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanità n. 5851 del 20 aprile 2005** recante "Approvazione del documento "Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE"
- **Decreto Direzione Generale Sanità n. 1835 del 21 febbraio 2006** recante "Approvazione del documento «Indicazioni relative alla attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l'eventuale richiamo»" (BURL n. 10 del 6 marzo 2006)

- **Decreto del Direttore Generale Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010** avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, ed in particolare quanto previsto dai seguenti articoli del Reg. (CE) n. 178/2002:

- art. 14 "Requisiti di sicurezza degli alimenti"
- art. 15 "Requisiti di sicurezza dei mangimi"
- art. 17 paragrafo 1 "Obblighi"
- art. 18 "Rintracciabilità"
- art. 19 "Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare"
- art. 20 "Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi"

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Sezione 4 - Requisiti generali della legislazione alimentare

Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
 - a) se sono dannosi per la salute;
 - b) se sono inadatti al consumo umano.
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
 - a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
 - b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:
 - a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;

b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;

c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.

7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.

9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

Articolo 15 Requisiti di sicurezza dei mangimi.

1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.

2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:

- se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,
- se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.

3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.

4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.

6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

Articolo 17 Obblighi.

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

In attuazione del suddetto art. 17 comma 1, gli operatori agricoli sono tenuti, per il regime di condizionalità, a rispettare le seguenti disposizioni, applicabili a livello di azienda agricola:

Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sotto specificato

Articolo 4 - Requisiti generali e specifici in materia d'igiene.

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004.

Allegato I Produzione primaria

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

(cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;

h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti; j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.
5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per: f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione; h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.
6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.
III Tenuta delle registrazioni 8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti: a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali; b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione; d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti: a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida; c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.
Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)
Obblighi degli operatori del settore alimentare Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sotto specificato
Articolo 3 Obblighi generali.

1. Gli operatori del settore alimentare rispettano le pertinenti disposizioni degli allegati II e III.

ALLEGATO III

SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO E COLOSTRO – PRODUZIONE PRIMARIA

I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E COLOSTRO

1. Il latte crudo e il colostro devono provenire da animali:

- b) che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e del colostro e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
- c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte e il colostro;
- d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;
- e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della *direttiva 64/432/CEE* ;
- ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della *direttiva 91/68/CEE* ; oppure
- iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

b) Per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:

- i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della *direttiva 64/432/CEE*, oppure
- ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

c) In caso di compresenza di capre e mucche, le capre devono essere sottoposte a un controllo e a un'analisi per la tubercolosi.

3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

- a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di

ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;

b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi; oppure

ii) previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova di fosfatasi alcalina;

c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4. Non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte crudo e il colostro di animali che non soddisfano i requisiti pertinenti di cui ai punti da 1 a 3, in particolare di singoli animali che presentano una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE.

5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali.

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO

A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte e il colostro sono immagazzinati, manipolati o refrigerati devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e del colostro.

2. I locali per l'immagazzinamento del latte e del colostro devono essere opportunamente protetti dagli animali infestanti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove ciò sia necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte e il colostro (utensili, contenitori, bidoni, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto) debbono essere facili da pulire ed eventualmente da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio o dopo ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è

estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte e del colostro devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di essere riutilizzati.

B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:

- a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
- d) che siano identificati gli animali sottoposti a un trattamento medico che rischia di trasferire residui nel latte e nel colostro e che non siano utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro ottenuti da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto;

2. Il latte e il colostro devono essere posti, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione.

- a) Il latte deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.
- b) Il colostro deve essere immagazzinato separatamente e immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente, oppure congelato.

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:

- a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura; oppure
- b) per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l'autorità competente concede l'autorizzazione in tal senso.

SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI - CAPITOLO I: UOVA

1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)

Articolo 9 Controlli ufficiali, notifica e registrazione

2. Gli operatori del settore dei mangimi:

a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione.
Articolo 5 Obblighi specifici 1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate: a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate. 5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. 6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.
Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sotto specificato:
ALLEGATO I - PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA
I. Disposizioni in materia di igiene
4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare: e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose; g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.
II. Tenuta di registri
2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi; b) l'uso di sementi geneticamente modificate; e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.
Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto specificato:
Articolo 5 Comma 5 5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali

destinati alla produzione di alimenti.

ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI

1. Stoccaggio

I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata.

[...].

I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.

2. Distribuzione

[...]. I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.

Articolo 5 Comma 6

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70.) e successive modifiche e integrazioni.

Capo III - LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale

Articolo 18 - Rispetto degli LMR.

1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

- a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;
- b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di

protezione dei consumatori.

2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:

- a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che
- b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

- a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
- b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;
- c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

Reg. (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Reg. (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Reg.

(CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)

Estratto articoli del Reg. (CE) n. 470/2009 Articoli 1, 2, 14, 16, 23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:

- a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);
- b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
- b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. (CEE) n. 315/93;

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze β -agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

Articolo 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del Reg. (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o μ g/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
- b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

CAPO II - CLASSIFICAZIONE

Articolo 14 Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi.

2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:

- a) un limite massimo di residui;
- b) un limite massimo di residui provvisorio;
- c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;
- d) un divieto di somministrazione di una sostanza.

3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:

- a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi; o
- b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.

4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.

5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.

6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:

- a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;
- b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.

7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2,

lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

Articolo 23 Immissione in commercio

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

- a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o
 - b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi,
- sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

Reg. (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): articolo 1 ed allegato al Regolamento

Estratto articoli del Reg. (UE) n. 37/2010

Articolo 1

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

Allegato

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)

Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articolo 18 Rintracciabilità.

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

In particolare, ai fini della rintracciabilità del latte, gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco, hanno inoltre l'obbligo di: a) realizzare il Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente; b) datarlo e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione; c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo "Gestione della documentazione" della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida; d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

I produttori di latte crudo assicurano la completa rintracciabilità del latte prodotto attraverso l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte crudo venduto e della sua prima destinazione.

Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare.

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore

alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

Articolo 20 Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi.

1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato

i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.

4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni obblighi sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli obblighi relativi a:

- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma, viene controllato anche per il CGO 6;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che non abbiano subito trattamenti illegali, viene controllato anche per il CGO 6;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma, viene controllato nell'ambito del CGO 7;
- garantire lo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari così come riportato nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 8.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come obbligo diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 7.

CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo

regolamento, e che allevano bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento, acquacoltura e/o producono latte, uova, miele.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento, acquacoltura, ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni.

1. Per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006, è vietata:
 - a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
 - b) la detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs 158/2006;

- c) l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente punto, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
 - d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
 - e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.
2. Nelle aziende in cui si allevano animali da produzione, è vietata la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario ai sensi del d.lgs 158/2006 articoli 4 e 5.
3. Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:
- 3.1 - animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
 - 3.2 - animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
 - 3.3 - prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 3.1 e 3.2.

TEMA PRINCIPALE: **Prodotti fitosanitari**

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.

- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio**, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005)
- **Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177)
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014)

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Gli obblighi per l'azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:

- a. Corretta modalità di impiego dei prodotti**, facendo particolare attenzione a:
 - 1. Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - 2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale;
- b. Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti** eseguiti, suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservazione del suddetto registro per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui all'allegato 4 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

c. Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni:

- in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti¹⁸: la fattura rilasciata dal contoterzista, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva delle bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
- delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

Si evidenzia che la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un obbligo diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di tale obbligo, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 5. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO.

¹⁸ Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177) articolo 7, comma 3
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"" (G.U. n. 35 del 12/2/2014)

Recepimento regionale

- **D.d.S. 24/01/2023 n. 679** "DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Gli obblighi dell'azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:

- a) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari** (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo

pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti. Inoltre, si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012.

b) Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico.

L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici, individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

c) Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.

La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al DM del 22 gennaio 2014.

d.1) Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
--

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
 - un locale appositamente costituito;
 - un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
 - consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
 - disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

d.2) Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d.3) Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.
- Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

- Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d.4) Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d.5) Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- a. effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti;
- b. effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice come previsto dalla norma. Se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda deve assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Inoltre, deve evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

d.6) Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del DM 22 gennaio 2014, come precisato di seguito. L'agricoltore è tenuto a:

- conservarli temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- smaltirli secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmare l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Si evidenzia che la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un obbligo previsto anche dal CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale obbligo viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

e) Limitazioni dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette di cui alla Direttiva 2000/60/CE, alla Direttiva 2009/147/CE e Direttiva 92/43/CEE

Ai sensi del DDS n. 679 del 24/01/2023 "DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 - Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000", l'agricoltore è tenuto al rispetto delle:

e.1) Misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000

Fatte salve le misure di mitigazione valide su tutto il territorio lombardo (di cui al seguente punto e.2)), considerato il sistema produttivo presente nei siti Natura 2000, che evidenzia la presenza del mais e del riso come colture predominanti, sono applicate le seguenti ulteriori misure di mitigazione:

- divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
- per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
- per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
- per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con i limiti previsti per l'agricoltura biologica.

e.2) Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili riportati nella seguente tabella.

e.2) Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione	Note
Bentazone	Divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale, per le aziende risicole ricadenti in provincia di Pavia, nei programmi di contenimento del riso crodo, in associazione alla tecnica della falsa semina	Seminativi a riso	Sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro <i>M. graminicola</i>
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono ad interventi del Programma di Sviluppo Rurale relative all'agricoltura conservativa	Tutto il territorio regionale	
Metolachlor S-Metolachlor	Annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato	Province di Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Pavia	

ZONA: Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento, con allevamenti bovini/bufalini.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011)
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti obblighi:

- 1) Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti

divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

- 2) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

Obblighi estratti dall'allegato al d.lgs 126/2011:

- 3) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- 4) Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
- 5) L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
- 6) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
- 7) I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
- 8) Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente

le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

- 9) I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire sé stesso senza difficoltà.
- 10) I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.
- 11) La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
- 12) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
- 13) Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
- 14) Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
- 15) A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo

altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

16) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

17) Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Gli obblighi 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

CGO 10 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento, con allevamenti suinicoli.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)"
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad

almeno:

Peso vivo kg	m ²
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.
- 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
- a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
- b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
- I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
- 11 mm per i lattonzoli,
 - 14 mm per i suinetti,
 - 18 mm per i suini all'ingrasso,
 - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
- b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di

meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

- 5) Fatti salvi i requisiti, di cui al paragrafo "Condizioni generali" del presente CGO, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti previsti al punto 4 del medesimo paragrafo.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.
- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
- 9) Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

- 1) Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
- 2) I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
- 3) I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
- 4) I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) salvo che il loro uso possa comprometterne la salute

e il benessere.

- 5) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
- 6) Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.
- 7) A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
- 8) Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini, in conformità della legislazione pertinente, e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia, sono consentite:
 - la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
 - la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 - il mozzamento di una parte della coda,
 - la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
 - l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono

mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.

CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4

Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del Reg. (UE) 2021/2115 e pagamenti annuali a titolo degli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione per gli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004)
- **Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001** "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001)
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

REGISTRAZIONE

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti

in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul

benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Allegato 2

Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) n. 1306/2013

SETTORE 1: **Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno**

I TEMA PRINCIPALE: **Acque**

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1): Articoli 4 e 5

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola, ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)¹, dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
 - articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili" (ZVN): zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine

¹ L'allegato 5 della presente DGR riporta l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente ricadenti in ZVN.

agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi

- articolo 92, designazione "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ": sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A –III alla parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni
 - articolo 112 "Utilizzazione agronomica"
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
 - **D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati

Recepimento regionale

- **D.G.R. 31 luglio 2017, n. 10/6990** Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003, pubblicata nel B.U. Lombardia 4 settembre 2017, n. 36
- **D.G.R. 26 novembre 2019 n. XI/2535** "Designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del Dlgs 152/2006"
- **D.G.R. 2 marzo 2020 n. XI/2893** "Approvazione del Programma d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023"
- **D.d.S. n. 15392 del 27 ottobre 2022** Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2022/2023 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»
- **D.d.S. n. 18721 del 20 dicembre 2022** Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione per l'anno 2023 della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle D.G.R. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (zone non vulnerabili)

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate dalla DGR 26 novembre 2019 n. XI/2535, si applica il programma d'azione regionale, approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Il programma d'azione disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

- effluenti di allevamento (e.a);
- acque reflue;
- digestati;
- fertilizzanti di cui al Reg. (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs 75/2010;
- fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, oggetto di utilizzazione agronomica.

Gli obblighi da rispettare sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- A. adempimenti amministrativi;
- B. obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati;
- C. divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti;
- D. rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti.

Gli obblighi di seguito riportati sono estratti dalla normativa di riferimento che fa fede in caso di discrepanza.

A) Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico

A.1) Provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della comunicazione nitrati

Compilazione della "Procedura nitrati", accedendo al portale di Regione Lombardia Sis.Co. (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>), che classifica l'impresa guidandola alla idonea Comunicazione e, ove previsto, del relativo Piano di utilizzazione agronomica (PUA) dei fertilizzanti comprendenti gli effluenti di allevamento, le acque reflue, il digestato, i fertilizzanti organici diversi dagli effluenti di allevamento, i fanghi di depurazione, fatti salvi i casi di esonero.

La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR XI/2893/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.

La Comunicazione nitrati ha validità quinquennale per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti l'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento, dettagliate al cap. 2.4.4. della DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Pertanto, tale comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

La Comunicazione ha validità annuale qualora l'impresa:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità;

- introduce modifiche sostanziali così come sopra definite.

Le Comunicazioni di validità quinquennale perdono tale validità nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" dell'Allegato A della DGR n. XI/2893/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando per la "campagna nitrati" immediatamente successiva una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/2893/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

Per l'anno 2023 il riferimento è il D.d.S. n. 18721 del 20 dicembre 2022 Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di presentazione per l'anno 2023 della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle D.G.R. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (zone non vulnerabili).

Il soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati è:

- l'impresa che produce e/o utilizza e/o stocca effluenti di allevamento e/o digestato e/o utilizza fertilizzanti e/o fanghi di depurazione;
- l'impresa che tratta gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue dell'industria agroalimentare;
- l'impresa che effettua attività di intermediazione tra l'impresa che cede effluenti di allevamento e l'impresa che acquisisce effluenti di allevamento.

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

Le imprese sono classificate, in funzione del quantitativo di azoto prodotto e/o utilizzato e/o stoccato e/o trattato e/o trasportato, nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente la vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, secondo la DGR n. XI/2893 del 2 marzo 2020 in:

1. Imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati;
2. Imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati;
3. Imprese tenute a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

1. Imprese esonerate dalla Comunicazione nitrati

È esonerata dalla Comunicazione nitrati l'impresa, ubicata in zona vulnerabile, che:

- a) produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- c) utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4), alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3), al trasporto (capitolo 2.5) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 al Programma approvato con DGR n. XI/2893/2020 su cui registrare entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

2. Imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati

È tenuta alla Comunicazione nitrati, l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:

- a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 1.000 kg/anno;
- c) utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.
- d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

3. Imprese tenute a integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona vulnerabile che:

- a) utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;
- c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);
- d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa intermediaria che effettua attività di intermediazione tra imprese che intendono cedere effluenti di allevamento in eccesso rispetto al proprio fabbisogno ad imprese che li utilizzano agronomicamente e/o che necessitano di acquisire effluenti di allevamento per la produzione di biogas o per la fabbricazione di fertilizzanti, ha l'obbligo di presentare la Comunicazione nitrati e di sottoscrivere, sia con il cedente che con l'acquirente di effluenti di allevamento verso i quali ha agito da intermediario, un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento di cui all'allegato 8 al Programma approvato con DGR 2 marzo 2020 n. XI/2893.

Nel caso in cui l'impresa produca o utilizzi digestato, nell'ambito della presentazione della Comunicazione nitrati, deve esplicitare nella Procedura i seguenti elementi:

- indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 del Programma d'azione nitrati approvato con DGR XI/2893/2020;
- indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 del Programma d'azione approvato con DGR XI/2893/2020, specificando il soggetto fornitore.

Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell'Allegato A della DGR XI/2893/2020 non può essere utilizzato agronomicamente ai sensi del Programma d'Azione vigente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, tale impresa è obbligata a:

- tenere un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (è idoneo anche il registro definito in fase di eventuale Autorizzazione Integrata Ambientale);
- provvedere alla redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (Allegato 8 al Programma approvato con DGR XI/2893/2020).

A.2) Conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo (*per le imprese tenute alla Comunicazione nitrati*):

- a) Comunicazione nitrati;
- b) Documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno);

- c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;
- d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'Allegato 12 al Programma approvato con DGR XI/2893/2020 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;
- e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;
- f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione;
- g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;
- h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ogni "Relazione tecnica" richiamata nella Comunicazione nitrati, o sua variante, nonché ogni "Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento" descritto nella Comunicazione nitrati, devono essere caricati nella sezione "Repository" di Sis.Co.

Inoltre, ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

B) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati

B.1) Stoccaggio dei letami

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio,

calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella "Procedura nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

B.1.1) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei letami

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "Stoccaggio dei liquami").
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
 - a) nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
 - b) nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo "Stoccaggio dei liquami".

B.1.2) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

B.1.3) Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati), e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.

2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
 3. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
 4. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
 5. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
 - a) a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
 - b) a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - c) a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
 - d) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^a capo II^a Art. 94 del d.lgs. 152/06;
 - e) a 100 metri (50 metri nelle zone montane² e collinari³) dal limite dei centri abitati;
 - f) a 50 metri dalle case sparse.
 6. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizootie, lotte obbligatorie ecc.
 7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
 8. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.
- B.2) Stoccaggio dei liquami
1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
 2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque,

² Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1257/1999.

³ Individuate con codice ISTAT.

è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

B.2.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicapri in aziende con terreni caratterizzati da assetti culturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica; i;
 - b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a);
 - c) 90 giorni - per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicapri, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.

Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007 ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

B.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
2. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le

acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.

3. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
4. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

B.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso nel digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate per lo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità e per lo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

B.4) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti, possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

C) Divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti

C.1) Divieti temporali

C.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia individua i seguenti periodi minimi di divieto, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40:

- A. 90 giorni, tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
- prato stabile o prato permanente
 - erbaio autunno vernino
 - cereale autunno vernino
 - cover crop (a sovescio primaverile)
 - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
 - colture arboree con inerbimento permanente
 - terreni con residui colturali
 - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.
- B. 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:
- per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitata lettera A);
 - per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2022/2023 il provvedimento in vigore è il D.d.S. n. 15392 del 27 ottobre 2022 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2022/2023 in applicazione del D.M. 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2023/2024 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2023.

C.1.2. Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

1. L'utilizzazione agronomica è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia⁴ e nei giorni immediatamente successivi al fine di evitare la percolazione in falda e il costipamento del terreno.

⁴ per "giorno di pioggia" si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore

- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

C.2) Divieti spaziali

C.2.1. Divieti spaziali relativi ai letami e ai fertilizzanti

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietata entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
 - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
 - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - d) canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati è vietato anche:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

- d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 - e) in golena entro argine a meno che non vengano distribuiti nel periodo di magra e, in golena aperta, vengano interrati immediatamente;
 - f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. L'utilizzo dei fertilizzanti⁵ è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.
- C.2.2. Divieti spaziali relativi ai liquami e dei materiali ad essi assimilati
1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
- a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
- a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
 - d) canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

⁵ di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75

- c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata; su terreni situati in prossimità delle abitazioni (ad esclusione degli insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana⁶ e collinare⁷) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
- g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;
- k) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)⁸;
- l) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione sia per il PUA).

5. È vietato distribuire i liquami con le seguenti tecniche:

- a) irrigatori a lunga gittata;
- b) distribuzione da strada o da bordo campo;
- c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
- d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).

6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale

⁶ Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1257/1999

⁷ Individuata con codice ISTAT

⁸ Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al successivo punto 7 punto b) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

- a) dosi di liquami frazionati in più applicazioni;
- b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
- c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:

- a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
- b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
 - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
 - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
 - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
 - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

C.3) Divieti relativi al digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

C.4) Divieti relativi ai fanghi di depurazione

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al Dlgs 99/92 deve avvenire nel rispetto della D.G.R. 1 luglio 2014, n. 10/2031 "*Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale*

12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della D.G.R. 18 aprile 2012, n. 9/3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili" (pubblicata nel B.U. Lombardia 10 luglio 2014, n. 28), ai fini del presente CGO l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1- su terreni:

- a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
- b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
- c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
- d) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
- g) soggetti a vincolo idrogeologico;
- h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
- i) interessati da boschi naturali;
- j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;
- k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
- l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
- m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
- n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla

- carreggiata;
- o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
 - p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
 - q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
 - r) territorialmente localizzati in comuni⁹ in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kgN/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
 3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

D) Il rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di fertilizzanti

D.1) Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui al Programma d'Azione nitrati approvato con DGR n. XI/2893/2020.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere

⁹ Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel D.d.S. n. 15709 del 03/11/2022 "Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031 - Anno campagna 2022 - 2023". I comuni ricadenti in ZVN, dove vige tale divieto, vengono riportati in Allegato 5 alla presente D.G.R.

utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al comma 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti culturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)¹⁰", di cui al Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
9. Il limite d'uso di 170 kg di N/ha/anno è comprensivo:
 - a. delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;
 - b. delle acque reflue così come definite al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE" del Programma d'azione nitrati (DGR XI/2893/2020).

D.2) Dosi di applicazione per fertilizzanti diversi dagli E.A.

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'allegato 2 - "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)", di cui al Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co.
3. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99, possono essere utilizzati, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nell'allegato 2 purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella implementata all'interno della Procedura nitrati presente a Sis.Co.
4. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

D.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del digestato

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili al raggiungimento

¹⁰ Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)

dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.

Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella "Procedura Nitrati" messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) ed in particolare:
 - Art 117, commi 1 e 2 (Piano di gestione)
 - Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche":
 - a) Sezione I - Titolo II "I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi" Capo I "Distretti idrografici"
 - b) Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" - Titolo II "Obiettivi di qualità" Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione (art 76) - Allegato alla parte III ed in particolare:
 - Allegati 1 "Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale" e s.m.i.
 - Allegato 3 "Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica"

- Allegato 4 "Contenuti dei piani" - Parte A. Piani di gestione dei bacini idrografici
- **D.M. 16 giugno 2008 n 131**- Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. (GU n. 187 del 11-8-2008, Suppl. Ordinario n. 189)
- **D.M. 17 luglio 2009** -Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (GU n. 203 del 2-9-2009)
- **D.M. 08-11-2010, n. 260** - Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo (GU n. 30 del 7 febbraio 2011 - Suppl. Ordinario n. 31)
- **Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del Po con deliberazione n. 4 del 20 dicembre 2021 – Elaborato 5** "Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee" del distretto idrografico del fiume Po

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente punto a);
- b) la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, adiacente ai corpi idrici¹¹ superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente punto b).

Obblighi da rispettare sulle superfici agricole:

a) Divieto di fertilizzazione

¹¹ I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06.

I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave in questo contesto è pertanto lo "stato" di questi corpi.

1. L'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti e dei liquami e dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Programma d'azione nitrati di cui alla DGR n. 2893/2020;
2. Il divieto di utilizzo dei fertilizzanti inorganici, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica:
 - o si intende rispettato entro il limite di 3 metri; oppure
 - o si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

Eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

L'eventuale inosservanza del divieto di fertilizzazione viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 1.

b) Costituzione/non eliminazione di "fascia inerbita"

1. Deve essere costituita o non eliminata una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, come individuati ai sensi della parte III del D.lgs 152/2006. Tale fascia può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali, preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
2. L'ampiezza della fascia è funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali; la classificazione dello stato ecologico e dello stato chimico è riportata nell'Elaborato 5 del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e viene aggiornata¹² sulla base dei monitoraggi e delle successive classificazioni effettuate dalle ARPA nel corso del sessennio di vigenza dei Piani di distretto.

A tali fini gli stati ecologico e chimico possono assumere le seguenti classi di stato:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo"
 - stato chimico: "buono", "non buono"
- a) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o non definito.
 - b) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nei casi in cui il corpo idrico superficiale interessato abbia uno stato:

¹² L'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici è basato sui dati di monitoraggio delle acque, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto agli anni precedenti. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia. La classificazione degli stati ecologico/chimico relativi ai suddetti corpi idrici, nonché l'ampiezza della fascia di rispetto per l'applicazione della BCAA 1, è riportata nell'Allegato 6 della presente DGR.

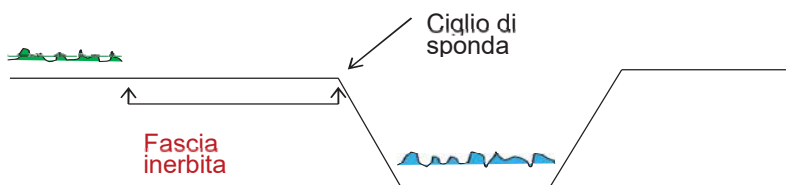
A. ecologico di grado "sufficiente" o "buono" e uno stato chimico "buono" o "non definito"

B. ecologico di grado "non definito" e uno stato chimico "buono"

c) In tutti gli altri casi, l'ampiezza della fascia inerbita è pari a 5 metri.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da costituire/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



3. Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a) "Divieto di fertilizzazione", è inoltre vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Ai fini della presente BCAA, si intende per:

- a) "*Ciglio di sponda*": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
- b) "*Alveo inciso*": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- c) "*Sponda*": alveo di scorrimento non sommerso.
- d) "*Argine*": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

- a) *"Scoline e fossi collettori"* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- b) *"Adduttori d'acqua per l'irrigazione"*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- c) *"Pensili"*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- d) *"Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua"*.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- 1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- 2. terreni stabilmente inerbati per l'intero anno solare;
- 3. prato permanente, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera x) del DM n. 2588 del 10/03/2020;
- 4. oliveti.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Recepimento nazionale

- **R.D. 11-12-1933 n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1934, n. 5, ed in particolare gli artt. 17 e 23 di cui si riportano nel seguito i commi maggiormente rilevanti.

- **Articolo 17**

Comma 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

Comma 2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale**, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96

- **Articolo 96**

Comma 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.

Comma 7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

- **Articolo 144** "Tutela e uso delle risorse idriche", che fornisce i principi per la tutela e l'utilizzi dell'acqua in modo razionale per non pregiudicarne il patrimonio.

- **Articolo 167** Usi agricoli delle acque

Comma 3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

Comma 4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

- **Reg. 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26"**, pubblicato nel B.U. Lombardia 28 marzo 2006, I S.O., al B.U. 27 marzo 2006, n. 13.

- **Articolo 8** Domanda di concessione di derivazione
- **Articolo 30** Rinnovo della concessione.

Comma 1. Per quanto attiene la disciplina dei rinnovi di concessione d'acqua pubblica si osservano le disposizioni del presente articolo, ferma restando l'applicazione in ordine ai rinnovi di concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico delle disposizioni speciali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Comma 2. Il concessionario d'acqua pubblica che intenda ottenere il rinnovo della concessione è ammesso a presentare la relativa domanda, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.

- **Articolo 35** Cause di estinzione delle concessioni.

Comma 1. Le concessioni d'acqua pubblica si estinguono nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 30 comma 2, con estinzione a far data dal giorno successivo a quello di scadenza;
- b) rinuncia da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 36;
- c) decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 37;
- d) revoca da parte dell'autorità concedente.

- **Articolo 37** Decadenza

Comma 1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa nei seguenti casi:

- a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
- b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell'utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
- c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per il mancato pagamento, o pagamento parziale, di due annualità consecutive del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
- g) per cessione dell'utenza effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 31, comma 3;
- h) per sub-concessione a terzi anche parziale.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque, la presente BCAA prevede il rispetto delle procedure necessarie per ottenere la concessione/licenza di utilizzo delle acque pubbliche per finalità irrigue ai sensi della normativa vigente dalla pubblica amministrazione.

Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono alternativamente:

- a) essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) come utenza agricola limitatamente all'uso irriguo dell'acqua erogata;
- b) essere direttamente titolari di concessione di derivazione (o licenza di attingimento nei casi specifici e entro i limiti di normativa), nonché corrispondere i canoni di concessione come previsti dalla normativa regionale e attenersi nell'esercizio della derivazione alle prescrizioni contenute negli atti di concessione.

L'impegno di cui alla presente BCAA è comunque rispettato qualora, nonostante non siano verificate le due condizioni sopraindicate, la posizione amministrativa relativa alla derivazione sia riconducibile

a uno dei casi specificati dai commi 6 e 7 dell'art. 96 del d.lgs. 152/06.

Il rilascio della concessione è di competenza della:

- a) regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;
- b) provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.

Il rilascio della licenza di attingimento è di competenza della provincia; la durata di tale licenza non può essere superiore all'anno, è rinnovabile massimo 5 volte, e viene rilasciata per una portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s, nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m³.

L'utilizzo "domestico" delle acque sotterranee è esente da concessione ma soggetto a mera comunicazione preventiva all'ente competente. Tale utilizzo non è comunque pertinente all'attività di gestione agronomica dei terreni e può essere esercitato solo entro i seguenti limiti: portata massima 1 l/s e volume utilizzato inferiore a 1.500 m³/anno. Tale uso non può essere per fini irrigui e non deve configurare un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Recepimento nazionale

- **D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale**, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96

- **Articolo 74 Definizioni**

Comma 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

- **Articolo 101 Criteri generali della disciplina degli scarichi**

Comma 7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

- **Articolo 103 Scarichi sul suolo**

Comma 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per "insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di queste ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate."

- **Articolo 104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**

Comma 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

CAPO II AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

- **Articolo 124 Criteri generali**

Comma 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Comma 4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

a) Obblighi e divieti validi per tutte le aziende

1. Rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
2. Garantire l'assenza di fenomeni di dispersione delle sostanze di cui all'allegato I e II della Direttiva 80/68/CEE (es. combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, di filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari, ...), al fine di evitare la loro percolazione nel suolo o sottosuolo. Tale dispersione può essere evitata stoccando le sostanze pericolose in un locale, o in un contenitore chiuso o protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato, a perfetta tenuta.

b) Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici

Le aziende che esercitano attività di trasformazione eccedenti i limiti di normalità e complementarietà richiamati all'art 101, comma 7 del d.lgs. 152/06, devono:

1. Possedere un'autorizzazione, in corso di validità, per lo scarico di acque reflue, rilasciata dagli Enti preposti;
2. Rispettare le condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art 74 c.1 ff) DLgs. 152/2006 si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 c.1 DLgs. 152/2006) ad eccezione delle acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 c.4 DLgs. 152/2006).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 c.1 lettera g) del DLgs. 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) dedite ad allevamento di bestiame;

c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai fini della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Ai sensi del DLgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

II TEMA PRINCIPALE: **Suolo e stock di carbonio**

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali,
- Per l'impegno di cui alla lettera b): qualsiasi superficie agricola, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali,

dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la

normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero di fenomeni di soliflusso:
 - b.1) la presenza di una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, il mantenimento sul terreno dei residui colturali, ecc.), per almeno 90 giorni consecutivi, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio;
 - b.2) il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa deroga in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
--

Ambito di applicazione

- Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 4(1) lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013

– Per gli impegni di cui alle lettere b) e c): qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA prevede:

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, per convogliare l'acqua piovana così raccolta nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi su terreni, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

- In relazione all'impegno a) le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.
- In relazione all'impegno b) sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.
- In relazione all'impegno c):
 1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 2. l'impegno si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
 3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4(1) lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013 dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente BCAA prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alle deroghe è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157.** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e ss.mm.ii.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002** – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184** "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014** "Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014)

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. VIII/6648 del 20 febbraio 2008** "Nuova classificazione delle Zone (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3,4,5, e 6 del DM 17 ottobre 2007 n.184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciali (ZPS)" così come integrata dalla **DGR n. VIII/7884 del 30 luglio 2008** "Misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde ai sensi del dm 17 ottobre 2007 n. 184 – Integrazione alla dgr n. 6648/2008"
- **DGR n. VIII/9275 del 8 aprile 2009** – Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008. (BURL 20 aprile 2009, n. 16, suppl. straord. 23 aprile 2009, n. 4)
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.)

- **DGR n. X/3709 del 12 giugno 2015** - Modifica della dgr 9275/2009 in tema di derivazioni idriche riguardanti ZPS classificate "Ambienti aperti alpini" e "Ambienti forestali alpini". In attuazione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021** - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione d'incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. (modifica e sostituisce le deliberazioni n.7/14106 del 2003, n.7/18453, n.7/18454 e n.7/19018 del 2004, n.8/1791 e n.8/3798 del 2006 e n.8/5119 del 2007) così come integrata dalla **DGR n. XI/5523 del 16 novembre 2021** – Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021 - "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione d'incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

1. All'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), la gestione delle superfici aziendali e/o l'esercizio dell'attività agricola deve rispettare le norme cogenti, vigenti nella ZPS e applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario, previste dalle norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA) contenute in:
 - A. Misure di Conservazione generali** (vigenti in tutte le ZPS), di cui al seguente punto A;
 - B. Misure di Conservazione specifiche per tipologia di ZPS**, di cui al seguente punto B;
 - C. Piani di Gestione** (vedi Allegato 3);
 - D. Misure di Conservazione sito-specifiche** (vedi Allegato 3).

Per ogni ZPS gli atti di approvazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche vigenti sono elencati in Allegato 3 alla presente delibera.

Per la gestione delle superfici forestali ricadenti in ZPS, nelle more dell'approvazione dei piani

di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

2. Fuori dalle ZPS il beneficiario è tenuto a richiedere, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari non tutelati nell'ambito della BCAA 7.

A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutte le Zone di Protezione Speciale)

- a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della

presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- g) Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- h) Distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

B. Misure di conservazione specifiche per tipologia di Zone di Protezione Speciale

1) ZPS in ambienti aperti alpini

- a) Nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) In prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi.
- c) È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al

fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito.

- d) È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- e) È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2) ZPS in ambienti forestali alpini

- a) Nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza.
- b) È vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art. 59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito.

- c) È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- d) È vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.
- e) È vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3) ZPS in zone umide

- a) È vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- b) È vietata l'irrorazione aerea.
- c) Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto.
- d) È vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- e) È vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
- f) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- g) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4) ZPS in ambienti fluviali

- a) È vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
- b) È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo.
- c) È vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.

- d) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- e) È vietata l'irrorazione aerea.
- f) Nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1° marzo al 10 agosto.
- g) È vietata la distruzione dei formicai.
- h) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.
- i) È fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sottoesposto:
 - 1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
 - 2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente

contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
6. A far data dal 1° ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

5) ZPS in ambienti agricoli

- a) È vietata l'irrorazione aerea.
- b) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- c) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a

specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

6) ZPS in risaie

- a) È vietata l'irrorazione aerea.
- b) È vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.
- c) Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.
- d) È fatto obbligo, per gli impianti boschivi di seguire quanto sotto esposto:

- 1. Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" (definite dalla DGR 9275/09 al punto C degli Obblighi per la tipologia ZPS Ambienti fluviali).

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" e i nuovi impianti boschivi (nuclei boscati; fasce boscate riparie; corridoi boscati periferici) individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

- 2. I nuovi impianti boschivi, indicati come nuclei boscati, fasce boscate riparie, corridoi boscati periferici, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), saranno effettuati, preferibilmente

contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso. Tali impianti dovranno essere oggetto delle necessarie cure colturali e del risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

3. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
4. Le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
5. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
6. A far data dal 1° ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.
7. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
8. Per le concessioni demaniali rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre piante legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie, ricadente in SIC/ZSC, dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Recepimento comunitario e nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002** – "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002)
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n. 184** relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 aprile 2014** - Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale del 19 maggio 2014, n. 114)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 dicembre 2015** - Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso", insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357" (G.U. Serie Generale del 23 dicembre 2015, n. 298)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 luglio 2016** - Designazione di 37 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 10 agosto 2016, n. 186)
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 giugno 2017** – Designazione di 8 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (G.U. Serie Generale 3 Luglio 2017, n.153)

- **Decisione di esecuzione (UE) 2022/223** della Commissione del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina
- **Decisione di esecuzione (UE) 2022/231** della Commissione del 16 febbraio 2022, che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 86/1983** "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" (2° S.O. BURL n. 48 del 02/12/1983) e **Legge Regionale 12/2011 art. 25 bis** "Rete Natura 2000" (Serie Inserzioni e Concorsi All. al BURL n.31 del 5/08/2011)
- **DGR n. X/632 del 6 settembre 2013** – Determinazioni relative alle Misure di Conservazione per la tutela delle ZPS lombarde – modifiche alle deliberazioni 9275/2009 e 18453/2004, classificazione della ZPS IT2030008 "Il Toffo" e nuova individuazione dell'ente gestore del SIC IT2010016 "Val Veddasca" (BURL 10 settembre 2013, n.37 S.O.)
- **DGR n. X/1029 del 5 dicembre 2013** – Adozione delle Misure di Conservazione relative ai Siti di Importanza Comunitaria e delle Misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/1873 del 23 maggio 2014** – Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. d del DM 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/4429 del 30 novembre 2015** - Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi
- **DGR n. X/5928 del 30 novembre 2016** - Adozione delle Misure di Conservazione relative ai 9 Siti rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.
- **DGR n. X/5947 del 5 dicembre 2016** – Approvazione della candidatura a sito di importanza comunitaria (pSIC) del sito "Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere" in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) e trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza

- **DGR n. X/6136 del 23 gennaio 2017** – Approvazione della candidatura a siti di importanza comunitaria (pSIC) dei siti "Sassi Neri – Pietra Corva" in comune di Romagnese (PV); "Le Torraie-Monte Lesima" in comune di Brallo di Pregola (PV) e trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i seguiti di competenza
- **DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021** - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione d'incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. (modifica e sostituisce le deliberazioni n.7/14106 del 2003, n.7/18453, n.7/18454 e n.7/19018 del 2004, n.8/1791 e n.8/3798 del 2006 e n.8/5119 del 2007) così come integrata dalla **DGR n. XI/5523 del 16 novembre 2021** – Aggiornamento delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/4488 del 29 marzo 2021 - "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione d'incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

1. La gestione delle superfici aziendali e/o l'esercizio dell'attività agricola che ricadono in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) deve rispettare le norme cogenti, vigenti nel SIC/ZSC e applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario e/o collegati all'attività agricola del beneficiario, previste dalle norme regolamentari e tecniche di attuazione (NTA) contenute in:
 - A. Misure di Conservazione generali** (Criteri minimi uniformi cogenti in tutti i SIC/ZSC), di cui al seguente punto A;
 - B. Piani di Gestione** (vedi Allegato 4);
 - C. Misure di Conservazione sito specifiche** (vedi Allegato 4).

Per ogni SIC/ZSC gli atti di approvazione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche vigenti sono elencati in Allegato 4 alla presente delibera.

Oltre alle norme sopra richiamate:

2. Sulle superfici ricadenti in SIC/ZSC vige il divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al dlgs n. 99/92;
3. Per la gestione delle superfici forestali ricadenti in SIC/ZSC, nelle more dell'approvazione dei piani di gestione dei siti, delle misure di conservazione sito-specifiche, dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione provvisorie previste dall'art. 48 del Regolamento regionale n. 5 del 20/7/2007.

A. Misure di conservazione generali (vigenti in tutti i SIC e ZSC)

a) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera f) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

- Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

b) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione; nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Reg. (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito.

- d) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali.
- e) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
- f) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

IV TEMA PRINCIPALE: **Livello minimo di mantenimento dei paesaggi**

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di:

- a) pagamenti ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'articolo 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli articoli 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'articolo 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

La sanzione amministrativa di condizionalità non si applica alle superfici forestali, nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v) del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Buone condizioni agronomiche ambientali: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi, la presente BCAA prevede:

- a) il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale;
- b) il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche;
- c) il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette.

Per “**albero isolato**” si intende un esemplare arboreo isolato appartenente ad una delle specie autoctone riportate nella seguente tabella.

Nome italiano	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acer campestre, Oppio	Acer campestre L.
Acer riccio	Acer platanoides L.
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, L. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.

Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller
Le specie arboree sopraelencate sono specie autoctone indicate dal Regolamento regionale di Regione Lombardia n. 5/2007 e smi e utilizzabili nelle attività selvicolturali. - Estratto da: Allegato C al Regolamento regionale n. 5/2007 e smi - "Norme Forestali Regionali" di Regione Lombardia	

Per "**siepe**" si intende una struttura lineare, regolare od irregolare, costituita da specie vegetali arboree od arbustive e situata generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "**alberi in filari**" si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "**sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche**" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per "potatura" degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, tagli e abbattimenti selettivi, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, per ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e, con terreno asciutto o gelato, per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di Gestione Natura 2000 o di altre Aree Protette.

SETTORE 2: **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**

I TEMA PRINCIPALE: **Sicurezza alimentare**

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17¹³, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;

¹³ Attuato in particolare da:

Articolo 14 del Reg. (CE) n. 470/2009 e allegato del Reg. (CE) n. 37/2010;

Reg. (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

Reg. (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capo 1 (capo I-1, lettere b), c), d) ed e); capo I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); capo I-3; capo I-4; capo I-5; capo II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; capo II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capo 1, paragrafo 1);

Reg. (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica 'SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI', punto 1 intitolato «Stoccaggio», prima e ultima frase, e punto 2 intitolato «Distribuzione», terza frase), e

Reg. (CE) n. 396/2005: articolo 18.

Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004) e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- **Atto Repertorio n. 50/CSR del 5 maggio 2021**, intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti"
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)
- **D.P.R. 23 aprile 2011 n. 290** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L.59/1997) (GU 18 luglio 2001, n. 165, S.O.)
- **D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55** "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. 11 maggio 2012 n. 109)

- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177)
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014)

Recepimento regionale

- **Decreto Direzione Generale Sanità n. 5851 del 20 aprile 2005** recante "Approvazione del documento "Indicazioni per l'applicazione degli articoli 17,18,19 e 20 del Regolamento 178/2002/CE"
- **Decreto Direzione Generale Sanità n. 1835 del 21 febbraio 2006** recante "Approvazione del documento «Indicazioni relative alla attuazione dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la comunicazione al consumatore del ritiro e l'eventuale richiamo»" (BURL n. 10 del 6 marzo 2006)
- **Decreto del Direttore Generale Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010** avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 852/2004 e 853/2004"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende coinvolte nelle filiere del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, ed in particolare quanto previsto dai seguenti articoli del Reg. (CE) n. 178/2002:

- art. 14 "Requisiti di sicurezza degli alimenti"
- art. 15 "Requisiti di sicurezza dei mangimi"
- art. 17 paragrafo 1 "Obblighi"
- art. 18 "Rintracciabilità"
- art. 19 "Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare"
- art. 20 "Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi"

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Sezione 4 - Requisiti generali della legislazione alimentare

Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti.

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.
2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:
 - a) se sono dannosi per la salute;
 - b) se sono inadatti al consumo umano.
3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:
 - a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
 - b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.
4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:
 - a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;
 - b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
 - c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.
5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.
6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.
7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.
8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.
9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui

territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

Articolo 15 Requisiti di sicurezza dei mangimi.

1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.
2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:
 - se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,
 - se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.
3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.
4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.
5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.
6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

Articolo 17 Obblighi.

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

In attuazione del suddetto art. 17 comma 1, gli operatori agricoli sono tenuti, per il regime di condizionalità, a rispettare le seguenti disposizioni, applicabili a livello di azienda agricola:

Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)

Estratto dall'articolo 4 in collegamento con la Parte A dell'allegato I come sotto

specificato**Articolo 4 - Requisiti generali e specifici in materia d'igiene.**

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'allegato I e ogni requisito specifico previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004.

Allegato I Produzione primaria

PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE

(cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

II. Requisiti in materia di igiene

4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.

5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

- f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
- h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.

6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.

III Tenuta delle registrazioni

8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

- a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
- b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;

d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana; e e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti: a) l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida; c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.
Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139 e successiva rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226)
Obblighi degli operatori del settore alimentare Estratto dall'Articolo 3 in collegamento con l'allegato III come sotto specificato
Articolo 3 Obblighi generali. 1. Gli operatori del settore alimentare rispettano le pertinenti disposizioni degli allegati II e III.
ALLEGATO III
SEZIONE IX CAPITOLO I: LATTE CRUDO E COLOSTRO – PRODUZIONE PRIMARIA
I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E COLOSTRO
1. Il latte crudo e il colostro devono provenire da animali: b) che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e del colostro e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella; c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte e il colostro; d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE; e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze. 2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da: i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della <i>direttiva 64/432/CEE</i> ;

- ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della *direttiva 91/68/CEE*; oppure
 - iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.
 - b) Per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:
 - i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della *direttiva 64/432/CEE*; oppure
 - ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.
 - c) In caso di compresenza di capre e mucche, le capre devono essere sottoposte a un controllo e a un'analisi per la tubercolosi.
3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:
- a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;
 - b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
 - i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi; oppure
 - ii) previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova di fosfatasi alcalina;
 - c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.
4. Non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte crudo e il colostro di animali che non soddisfano i requisiti pertinenti di cui ai punti da 1 a 3, in particolare di singoli animali che presentano una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE.
5. Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano

affetti da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali.

II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO

A. Requisiti per i locali e le attrezzature

1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte e il colostro sono immagazzinati, manipolati o refrigerati devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e del colostro.
2. I locali per l'immagazzinamento del latte e del colostro devono essere opportunamente protetti dagli animali infestanti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove ciò sia necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.
3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte e il colostro (utensili, contenitori, bidoni, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto) debbono essere facili da pulire ed eventualmente da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.
4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio o dopo ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte e del colostro devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di essere riutilizzati.

B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto

1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:
 - a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
 - d) che siano identificati gli animali sottoposti a un trattamento medico che rischia di trasferire residui nel latte e nel colostro e che non siano utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro ottenuti da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto;
2. Il latte e il colostro devono essere posti, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione.
 - a) Il latte deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.
 - b) Il colostro deve essere immagazzinato separatamente e immediatamente raffreddato

a una temperatura non superiore a 8° C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6° C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente, oppure congelato.

4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:

- a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura; oppure
- b) per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l'autorità competente concede l'autorizzazione in tal senso.

SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI - CAPITOLO I: UOVA

1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.

Reg. (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35)

Articolo 9 Controlli ufficiali, notifica e registrazione

2. Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione.

Articolo 5 Obblighi specifici

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.

6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Estratto dall'articolo 5(1) in collegamento con l'allegato I come sotto specificato:

ALLEGATO I - PARTE A: PRODUZIONE PRIMARIA
I. Disposizioni in materia di igiene
4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare: e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose; g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.
II. Tenuta di registri
2. Gli operatori del settore dei mangimi (FORAGGI COMPRESI) devono in particolare tenere registrazioni di: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi; b) l'uso di sementi geneticamente modificate; e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.
Estratto dall'articolo 5(5) in collegamento con l'allegato III come sotto specificato:
Articolo 5 Comma 5 5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti.
ALLEGATO III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI <u>1.Stoccaggio</u> I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata. [...]. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati. <u>2.Distribuzione</u> [...]. I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati.
Articolo 5 Comma 6 6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento.

Reg. (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70.) e successive modifiche e integrazioni.

Capo III - LMR applicabili a prodotti di origine vegetale e animale

Articolo 18 - Rispetto degli LMR.

1. A partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, i prodotti di cui all'allegato I non devono contenere alcun residuo di antiparassitari il cui tenore superi:

- a) gli LMR stabiliti per tali prodotti negli allegati II e III;
- b) 0,01 mg/kg per i prodotti per i quali non siano stati fissati LMR specifici negli allegati II o III, o per le sostanze attive non elencate nell'allegato IV a meno che per una sostanza attiva non siano fissati valori di base diversi tenendo conto dei consueti metodi analitici a disposizione. Tali valori di base sono elencati nell'allegato V. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

2. Nel loro territorio gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'immissione in commercio o la somministrazione ad animali destinati alla produzione alimentare dei prodotti di cui all'allegato I a motivo della presenza di residui di antiparassitari, a condizione che:

- a) detti prodotti siano conformi al paragrafo 1 e all'articolo 20; oppure che
- b) la sostanza attiva sia elencata nell'allegato IV.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per una sostanza attiva che superano i limiti specificati negli allegati II e III per un prodotto di cui all'allegato I, quando tali combinazioni di sostanza attiva e prodotto sono elencate nell'allegato VII, purché:

- a) tali prodotti non siano destinati al consumo immediato;
- b) si effettuino adeguati controlli per garantire che tali prodotti non possano essere messi a disposizione degli utenti o dei consumatori finali, se sono forniti direttamente a questi ultimi, finché i residui non superino più i livelli massimi precisati negli allegati II o III;
- c) gli altri Stati membri e la Commissione siano stati informati circa le misure adottate.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che definiscono le combinazioni di sostanza attiva e prodotto elencate nell'allegato VII sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 3.

4. In circostanze eccezionali e, in particolare, in seguito all'uso di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE o in ottemperanza ad obblighi previsti dalla direttiva 2000/29/CE, uno Stato membro può autorizzare, nel proprio territorio, l'immissione in commercio e/o la somministrazione ad animali di alimenti o mangimi trattati non conformi al paragrafo 1, a condizione che tali alimenti o mangimi non rappresentino un rischio inaccettabile. Tali autorizzazioni sono immediatamente notificate agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, unitamente ad un'opportuna valutazione del rischio, affinché siano tempestivamente esaminate ai fini della fissazione di un LMR provvisorio per un periodo determinato o dell'adozione di qualsiasi altra misura necessaria in relazione a tali prodotti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 45, paragrafo 4. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 45, paragrafo 5, per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori.

Reg. (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Reg. (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Reg. (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. 16 giugno 2009, n. L 152)

Estratto articoli del Reg. (CE) n. 470/2009 Articoli 1, 2, 14, 16, 23

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:

- a) la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);
- b) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;
- b) alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. (CEE) n. 315/93;

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze β -agoniste negli animali

destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

Articolo 2 Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del Reg. (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o µg/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;
- b) «animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

CAPO II - CLASSIFICAZIONE

Articolo 14 Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive

1. La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi.
2. La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:
 - a) un limite massimo di residui;
 - b) un limite massimo di residui provvisorio;
 - c) l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;
 - d) un divieto di somministrazione di una sostanza.
3. Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:
 - a) secondo il parere dell'agenzia a norma dell'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi; o
 - b) in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'agenzia.
4. Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in

corso.

5. Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.

6. La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui all'articoli 4, 9 e 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:

- a) ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;
- b) ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.

7. Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

Articolo 16 Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti

1. Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

Articolo 23 Immissione in commercio

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

- a) classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o
 - b) non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi,
- sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati

trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

Reg. (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): articolo 1 ed allegato al Regolamento

Estratto articoli del Reg. (UE) n. 37/2010

Articolo 1

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

Allegato

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive e loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR)

Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articolo 18 Rintracciabilità.

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.
5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

In particolare, ai fini della rintracciabilità del latte, gli allevamenti di bovini da latte, coinvolti nella filiera produttiva del latte alimentare fresco, hanno inoltre l'obbligo di: a) realizzare il Manuale

aziendale previsto dalla normativa vigente; b) datarlo e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione; c) gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo "Gestione della documentazione" della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida; d) far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

I produttori di latte crudo assicurano la completa rintracciabilità del latte prodotto attraverso l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte crudo venduto e della sua prima destinazione.

Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare.

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

Articolo 20 Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi.

1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.

4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni obblighi sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare, gli obblighi relativi a:

- prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali, vengono controllati nell'ambito del CGO 9;

- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o che non abbiano subito trattamenti illegali, viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma, viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- garantire lo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari così come riportato nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 viene controllato anche per il CGO 10.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come obbligo diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

e che allevano bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento, acquacoltura e/o producono latte, uova, miele.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di

animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento, acquacoltura, ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni.

1. Per tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006, è vietata:
 - a) la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
 - b) la detenzione in azienda, escluse quelle sotto controllo ufficiale, di animali d'azienda e di acquacoltura, nonché l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al presente punto o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 o 5 del d.lgs 158/2006;
 - c) l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al presente punto, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
 - d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b);
 - e) la trasformazione delle carni di cui alla lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul mercato.
2. Nelle aziende in cui si allevano animali da produzione, è vietata la detenzione di medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso prescritto l'uso da un medico veterinario ai sensi del d.lgs 158/2006 articoli 4 e 5.
3. Il responsabile delle aziende in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente può commercializzare soltanto:

- 3.1 - animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
- 3.2 - animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
- 3.3 - prodotti provenienti dagli animali di cui ai punti 3.1 e 3.2.

II TEMA PRINCIPALE: **Identificazione e registrazione degli animali**

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31) - Articoli 3, 4 e 5¹⁴

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità, con allevamenti suinicoli, che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134** "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53"

¹⁴ La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal Reg. (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti" e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti". Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 52, 56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 15

Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato ai sensi dell'articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

a.1: Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l'attività. L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN.

a.2: Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), al Servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni.

b) Identificazione degli animali

L'operatore di suini deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione. I mezzi di identificazione consentiti sono:

- tatuaggio eseguito sul padiglione auricolare sinistro, recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale. Il tatuaggio riportante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere eseguito sulla parte esterna di una o entrambe le cosce del suino solo in caso di specifica autorizzazione della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute (DGSAF) rilasciata su richiesta dell'operatore;
- a seguito di pubblicazione del Manuale operativo, marchio auricolare convenzionale o elettronico, apposto preferibilmente al padiglione auricolare sinistro recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale.

c) Documento di accompagnamento

c.1: Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore.

c.2: Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento.

c.3: Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento.

d) Registrazioni in BDN

d.1: L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione dei suini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli

animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

d.2: L'operatore deve registrare in BDN entro tre giorni dall'evento le movimentazioni avvenute con documento di accompagnamento cartaceo.

d.3: L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1) - Articoli 4 e 7¹⁵

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini, che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134** "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53"

¹⁵ Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti". Gli articoli 4 e 7 Reg. (CE) n. 1760/2000 s'intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 38, 41, 42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 13.

Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato ai sensi dell'articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022.

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

a.1: Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l'attività. L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN;

a.2: Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni.

b) Identificazione degli animali

L'operatore di bovini deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto, entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione. I mezzi di identificazione individuali consentiti sono:

- a) due marchi auricolari, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione, oppure
- b) un marchio auricolare convenzionale apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice identificativo. Tale modalità è obbligatoria per:
 - i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento "all'aperto o estensivo";
 - i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui l'operatore abbia richiesto alla ASL l'applicazione di questa tipologia di mezzi di identificazione;
 - i bovini movimentati verso e da pascolo;
 - i bovini detenuti in allevamenti per cui l'Autorità competente ritiene opportuna tale modalità di identificazione;
 - i bovini dichiarati non destinati alla produzione di alimenti (NDPA) e quindi irrevocabilmente esclusi dalla produzione di latte e di carne.

Con tale modalità il bolo endoruminale deve essere applicato entro 60 gg di età.

Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ATS territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN

c) Documento di accompagnamento

c.1: Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di

documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore.

c.2: Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento.

c.3: Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento.

d) Registrazioni in BDN

d.1: L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione dei bovini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

d.2: L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

CGO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64 /432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). - Articoli 3, 4 e 5¹⁶

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità, con allevamenti ovicaprini, che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

¹⁶ Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti".

Gli articoli 3, 4 e 5 del Reg. CE n. 21/2004 s'intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 45, 49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 14.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134** "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53"

Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato ai sensi dell'articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

L'azienda che alleva ovini e/o caprini ha l'obbligo di:

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

a.1: Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l'attività. L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN

a.2: Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni.

b) Identificazione e registrazione degli animali

b.1: L'operatore che detiene ovini e caprini destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, con modalità semplificata, ossia almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, dell'animale recante in modo visibile, leggibile e indelebile:

- a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale o
- b) il codice di identificazione individuale dell'animale.

b.2: L'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, sia identificato individualmente mediante un marchio auricolare apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale. In alternativa, previa autorizzazione di Regione Lombardia e alle condizioni da essa individuate, potrà essere consentita identificazione con marca elettronica in luogo del bolo endoruminale limitatamente agli animali movimentati nel solo ambito regionale.

Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN

c) Documento di accompagnamento

c.1: Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore

c.2: Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento

c.3: Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento

d) Registrazioni in BDN

d.1: L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli ovicaprini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

d.2: L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

III TEMA PRINCIPALE: **Malattie degli animali**

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità, con allevamenti, che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto 7 gennaio 2000**, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE). (G.U. n. 59 dell'11-03-2000)

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

1. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
2. Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, a prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del Reg. (UE) n. 999/2001.
3. Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.
4. Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Reg. (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata.
5. Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale".
6. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Reg. (CE) n. 999/2001.
7. Obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del Reg. (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del Reg. (UE) n. 999/2001 che stabiliscono deroghe a tali divieti.

IV TEMA PRINCIPALE: **Prodotti fitosanitari**

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii.
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e ss.mm.ii.
- **Regolamento (CE) 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005)
- **Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177)
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014** "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014)

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Gli impegni dell'azienda che utilizza prodotti fitosanitari sono:

a) Corretta modalità di impiego e deposito dei prodotti, facendo particolare attenzione**a:**

1. Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
2. Dotazione di dispositivi di protezione individuale;
3. Corretta modalità di deposito dei prodotti fitosanitari in azienda in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) – vedi box seguente.

DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - Allegato VI, Punto VI.1 – DM 22 gennaio 2014 (PAN).

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. Deve essere chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari; non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi; possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
 - un locale appositamente costituito;
 - un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
 - consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
 - disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

b) Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, suo costante e conforme aggiornamento entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento stesso e conservazione del suddetto registro per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati.

Il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.).

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare.

Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo, di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

c) Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni:

- a) in caso di impiego diretto: fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- b) in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura rilasciata dal contoterzista, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva delle bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari;
- c) delega alla tenuta del registro qualora necessaria.

d) Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore all'utilizzo dello stesso. Può restare in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso avviene nel caso sia abilitato uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti. Inoltre, si ritiene che tale possibilità di delega sia applicabile anche nei confronti di un'altra azienda, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2139 del codice civile che prevede testualmente che "tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi" e nel caso di delega del socio alla cooperativa, ai sensi di quanto individuato dal D.Lgs. 150/2012.

Si evidenzia che:

- a) la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO;
- b) la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente CGO per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - dalla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - dal CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3: **Benessere degli animali**

I TEMA PRINCIPALE: **Benessere degli animali**

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini, che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011)
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti obblighi:

- 1) Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.
- 2) Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

Obblighi estratti dall'allegato al d.lgs 126/2011:

- 3) I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

- 4) Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.
- 5) L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.
- 6) Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.
- 7) I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.
- 8) Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.
- 9) I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire sé stesso senza difficoltà.
- 10) I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da

evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.

- 11) La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.
- 12) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.
- 13) Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.
- 14) Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.
- 15) A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.
- 16) Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.
- 17) Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

Gli obblighi 1 e 2 non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli o ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità, con allevamenti suinicoli, che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)"
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

- 1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
 - a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m ²
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.
- 2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:
- a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;
- b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
- I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
- 11 mm per i lattonzoli,
 - 14 mm per i suinetti,
 - 18 mm per i suini all'ingrasso,
 - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
- 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,
 - 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
- 3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.
- 4) a) Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.
- b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
- 5) Fatti salvi i requisiti, di cui al paragrafo "Condizioni generali" del presente CGO, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti previsti al punto 4 del medesimo paragrafo.
- 6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto

a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

- 7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
- 8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.
- 9) Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

- 1) Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.
- 2) I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.
- 3) I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
 - avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
 - riposare e alzarsi con movimenti normali,
 - vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.
- 4) I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere.
- 5) I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.
- 6) Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo

e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

- 7) A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.
- 8) Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini, in conformità della legislazione pertinente, e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia, sono consentite:
 - la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
 - la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
 - il mozzamento di una parte della coda,
 - la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
 - l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati. Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni

eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari soggetti al regime di condizionalità, con allevamenti zootecnici (fatta eccezione per gli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001), che ricevono:

- a) pagamenti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- b) premi annuali previsti dall'art. 21, par. 1, lettere a) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- c) premi annuali previsti dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) premi annuali previsti dall'art. 36, lettera a) punto iv e lettera b), punto i del Reg. (CE) n. 1698/2005 s.m.i.

Nel caso in cui il detentore ed il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti, entrambi siano titolari di domande di aiuto/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità e siano rilevate non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, le sanzioni amministrative di condizionalità si applicano sia ai pagamenti del detentore che a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004)
- **Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001** "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001)
- **Circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021** "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicapri in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)"

Criteri di gestione obbligatori: obblighi applicabili a livello di azienda agricola

Gli allevamenti animali devono rispettare la vigente normativa:

PERSONALE

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

REGISTRAZIONE

5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le

concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 3: AREE NATURA 2000 – ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
1	ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABIA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHESI	VA	ZONE UMIIDE			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
2	ZPS	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	BARASSO, BEDERO VALCULVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUNO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGAMMA, VARESE	VA	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - ZONE UMIIDE					
3	ZPS	IT2010501	LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABIA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA	ZONE UMIIDE			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
4	ZPS	IT2010502	CANNETTI DEL LAGO MAGGIORE	PROVINCIA DI VARESE		ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA	ZONE UMIIDE			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
5	ZPS	IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE REGIONALE SASSO MALASCARPA, FORESTA DEMANIALE CORNI DI CANZO	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	LC CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 10822/16.12.2009	X			
6	ZPS	IT2020302	MONTE GENEROSO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE MONTE GENEROSO	ALTA VALLE INTELVI	CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 10822/16.12.2009	X			
7	ZPS	IT2020303	VALSOLDA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE VALSOLDA	VALSOLDA	CO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR 240 del 14.07.2010 - BURL n. 32 10/08/2010	X			
8	ZPS	IT2030008	IL TOFFO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO REGIONALE ADDA NORD	CALCO, VILLA D'ADDA, CISANO BERGAMASCO, PONTIDA		ZONE UMIIDE - AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
9	ZPS	IT2030301	MONTE BARRO	Ente Gestore del Parco Regionale Monte Barro	PARCO REGIONALE MONTE BARRO	GALBIATE, MALGRATE, PESCARTE, VALMADRERA	LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	Delibera della Comunità del Parco - n. 11 del 25/05/2020	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
10	ZPS	IT2030601	GRIGNE	PROVINCIA DI LECCO	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
11	ZPS/ZSC	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		LANZADA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCP n. 21 del 24/6/2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
12	ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIESA IN VALMALENCO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCP n. 83 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	

ALLEGATO 3: AREE NATURA 2000 – ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
13	ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n. 50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
14	ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n. 50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
15	ZPS	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Plan di Spagna e Lago di Mezzola	RISERVA NATURALE LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	SO CO	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	DAC n. 14 del 15/09/2010 Burl. n. 39 29/09/2010				
16	ZPS	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMU', VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGGIO, VIONE	SO BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO n. 49 del 9/12/2016	X	X
17	ZPS	IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI, FORESTA DEMANIALE VAL LESINA, FORESTA DEMANIALE VAL GEROLA	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CAIOLO, CASTELLO DELL'ACQUA, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, FUSINE, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, ROGOLO, TARTANO, TEGLIO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DAC n. 2 24.01.2011 Burl n. 6 09/02/2011				
18	ZPS	IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	RISERVA NATURALE BOSCO DEI BORDIGHI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	DAC n. 14 del 27.09.2010 Burl n. 40 06/10/2010	X			
19	ZPS	IT2040403	RISERVA REGIONALE PALLUACCIO DI OGA	Comunità Montana Alta Valtellina	RISERVA NATURALE PALLUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	ZONE UMIDE - AMBIENTI FORESTALI ALPINI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
20	ZPS	IT2040601	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDA ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO	FORESTA DEMANIALE VAL MASINO	ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DCD n. 84 del 26/11/2010 BURL n. 50 del 15/12/2010	X			
21	ZPS	IT2040602	VALLE DEI RATTI-CIME DI GAIAZZO	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DA 24 del 27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010 D.g.r. 25 febbraio 2019 - n. X/1305 BURL SO n. 9 del 27.02.2019	X			
22	ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF Oasi	RISERVA NATURALE BOSCO WWF DI VANZAGO	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI		X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
23	ZPS	IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14 del 06/04/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 3: AREE NATURA 2000 – ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
24	ZPS/ZSC	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	AZZONE, BORNO	BG BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1757 BURL SO n. 26 del 24.06.2019 Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016.	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
25	ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	AMBIENTI FLUVIALI		X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
26	ZPS	IT2060301	MONTI RESEGONE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE RESEGONE	BRUMANO, LECCO	BG LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.12.2009	X			
27	ZPS	IT2060302	COSTA DEL PALLIO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE RESEGONE	BRUMANO, MORTERONE	BG LC	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.12.2009	X			
28	ZPS	IT2060304	VAL DI SCALVE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE VAL DI SCALVE	ANGOLO TERME	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DGR10822/16.12.2009	X			
29	ZPS	IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE, FORESTA DEMANIALE FOPPABONA, FORESTA DEMANIALE AZZAREDO CASU'	ARDESIO, AVERARA, AZZONE, BRANZI, CAMERATA CORNELLO, CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, DOSSENA, FOPPOLO, GANDELLINO, GORNO, GROMO, ISOLA DI FONDRIA, LEVNA, MEZZOLDI, MOTO DE' CALVI, OLMO AL BREMBO, OLTRE IL COLLE, OLTRESENDA ALTA, ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATTORE, PIAZZOLO, PREMOLLO, RONCOBELLO, ROVETTA, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, TALEGGIO, VALBONDIONE, VALGOGGIO, VALLEVE, VALNIEGRA, VALTORTA, VEDESETA, VILMINORE DI	BG	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DCA n. 43 30.09.2010 Burl n. 8 23/02/2011	X			
30	ZPS	IT2060506	BELVISO BARBELLINO	Azienda Faunistico-Venatoria Valbelviso Barbellino	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	VALBONDIONE	BG	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	D.C.D. 12.06.2010 Burl n. 28 14/07/2010	X			
31	ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	ZONE UMIDE	DGR 578 del 06/06/2012 BURL n. 24 del 11/06/2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
32	ZPS	IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE LEGNOLI	ONO SAN PIETRO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	DGR 10822/16.12.2009	X			
33	ZPS	IT2070302	VAL CAFFARO	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE ANFO-VAL CAFFARO, FORESTA DEMANIALE ALPE VAJA	BAGOLINO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	DGR 10822/16.12.2009	X			

ALLEGATO 3: AREE NATURA 2000 – ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
34	ZPS	IT2070303	VAL GRIGNA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	FORESTA DEMANIALE VAL GRIGNA	BIERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - VALICHI MONTANI	DGR 10822/16.12.2009	X			
35	ZPS	IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO REGIONALE ADAMELLO	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMU', SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI	DA n. 24 26/09/2014 Burl n. 44 29/10/2014				
36	ZPS	IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO, FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS	AMBIENTI FORESTALI ALPINI - AMBIENTI APERTI ALPINI - VALICHI MONTANI	DA N. 3 28.01.2011 Burl n. 6 9/02/2011	X			
37	ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANTALESSIO CON VIALONE	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	DCP n. 26 del 28/03/2011 Burl n.20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
38	ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	DCP n. 22 del 28/03/2011 Burl n. 20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
39	ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI - RISAIE	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
40	ZPS	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO REGIONALE VALLE DEL TICINO	ABBATEGRASSO, BEREGUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA, BORGO SAN SIRO, CARONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBALO, GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECHETTO CON INDIUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, SOPRA TICINO, TRAVACO' SICCOMARIO, TORRE D'ISSOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO,	PV MI VA	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 3: AREE NATURA 2000 – ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
41	ZPS	IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA	PROVINCIA DI PAVIA	M.N. GARZAIA DI CELPENCHIO, M.N. GARZAIA DELLA VERMINESCA, R.N. PALUDE LOJA, M.N. GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA, M.N. GARZAIA DI SARTIRANA, R.N. ABBAZIA ACQUALUNGA, R.N. GARZAIA BOSCO BASSO, R.N. GARZAIA CASCINA ISOLA, R.N. GARZAIA VILLA BISCOSI	BREMILLO, CANOZZA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANTANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SJARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA RICCOCCHI, ZEMME	PV	RISAIE - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
42	ZPS	IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	PROVINCIA DI PAVIA		ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA PO, BELGIOIOSO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE PO, SPESSA, ZERBO	PV	AMBIENTI FLUVIALI	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X			
43	ZPS	IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	PROVINCIA DI PAVIA		MONTICELLI PAVESE, CHIGNOLO PO	PV	AMBIENTI FLUVIALI	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X			
44	ZPS	IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PROVINCIA DI PAVIA		PIEVE PORTO MORONE	PV	AMBIENTI FLUVIALI	DCP 84/71070 del 18.11.2014 BURL SAC n.41 del 7.10.2015	X			
45	ZPS/ZSC	IT2090001	MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	ZONE UMIDE - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
46	ZPS	IT2090501	SENNA LODIGIANA	PROVINCIA DI LODI		GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL PORTO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
47	ZPS	IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
48	ZPS	IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	PROVINCIA DI LODI		CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
49	ZPS	IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	PROVINCIA DI LODI		SAN ROCCO AL PORTO	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
50	ZPS	IT2090702	PO DI CORTE S.ANDREA	PROVINCIA DI LODI		ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA	LO	AMBIENTI FLUVIALI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
51	ZPS	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	ZONE UMIDE	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016.	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

ALLEGATO 3: AREE NATURA 2000 – ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SMI)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
52	ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	ZONE UMIDE	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016.	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
53	ZPS	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI, SONCINO,	CR BS	AMBIENTI FLUVIALI	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016.	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
54	ZPS	IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE BOSCO RONCHETTI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			
55	ZPS	IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	ZONE UMIDE	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			
56	ZPS	IT20A0501	SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	PARCO REGIONALE ADDA SUD	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			
57	ZPS	IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA	CR	ZONE UMIDE	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			
58	ZPS	IT20A0503	ISOLA MARIA LUGIA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	AMBIENTI FLUVIALI	DCP n. 44 del 21/03/2011 BURL n. 15 del 13/04/2011	X			
59	ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO, CARONARA DI PO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DCC n. 40 del 29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
60	ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DGR 10822 del 16.12.2009	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
61	ZPS	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE PALUDE DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MN	ZONE UMIDE	DCC n. 80 del 21/12/2010 BURL n. 2/12.01.2011	X			
62	ZPS	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DAC n.15 del 21/09/2010 BURL n. 13 del 30/03/2011	X			
63	ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLAZZA	MANTOVA, VIRGILIO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DAC n.12 del 16/03/2011 BURL n. 13 del 30/03/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
64	ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DD n. 11/2010 BURL n. 7 del 16/02/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORRESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	TIPOLOGIA AMBIENTALE (VEDI DGR 7884/2008 E SM1)	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (VEDI DB) (NOTE 1)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN PIANO DI GESTIONE (NOTE 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (NOTA 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE E SITO SPECIFICHE (NOTA 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - NOTA 5
65	ZPS	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGLIO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVAIESE, MARCARIA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	MN CR	AMBIENTI FLUVIALI - AMBIENTI AGRICOLI	DAC n. 15 del 16/03/2011 Burl. n. 13 30/03/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
66	ZPS	IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE GARZAIA DI POMPONESCO	POMPONESCO	MN	AMBIENTI FLUVIALI	D.G.R. 10/7454 del 28/11/2017 BURL SO n. 50 dell'11/12/2017	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
67	ZPS	IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	PROVINCIA DI MANTOVA	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	BAGNOLO SAN VITO, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPONESCO, QUINGENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA, VIADANA	MN	AMBIENTI FLUVIALI	DAC n. 15 del 16/03/2011 Burl. n. 13 30/03/2011	X			

(1) In tabella sono riportati gli atti di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. I Piani sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-reti-ecologiche/red-piani-gestione-misure-conservazione-siti-natura-2000-amb/red-piani-gestione-misure-conservazione-siti-natura-2000-amb>). NB - La D.G.R. 10822/2009 si riferisce al Piano di Assestamento Semplificato delle Foreste di Lombardia, disponibile sul sito web di ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/it/patrimonio-agroforestale/foreste-regionali/gestione-delle-foreste/pianificazione>).

(2) In tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA all'interno dei piani di gestione approvati.

(3) In tabella sono riportati gli atti di approvazione delle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-reti-ecologiche>).

(4) Per alcuni siti in tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA contenute nelle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000.

(5) Per alcuni siti in tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA contenute nelle misure di conservazione per habitat di interesse comunitario. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata ai Piani di Gestione e Misure di conservazione dei siti Natura 2000.

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
1	ZSC	IT2010001	LAGO DI GANNA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA DCR 1856 19/12/84	BEDERO VALCUVIA, VALGANNA	VA	DAC n.28 - 28/11/2007 BURL n. 52/27.12.2007	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
2	ZSC	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BRINZIO, INDUNO OLONA, VARESE	VA	D.A.C. n. 12 14.06.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
3	ZSC	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO - TREVISAGO, CUVIO, LUVINATE, ORINO, VARESE	VA	DAC 13/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
4	ZSC	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BARASSO, COCQUIO - TREVISAGO, COMERIO, GAVIRATE, LUVINATE, ORINO, VARESE	VA	DAC 14/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
5	ZSC	IT2010005	MONTE MARTICA	ENTE GESTORE DEL PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI l.r. 17/19.03.84	BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, INDUNO OLONA, RANCO VALCUVIA, VALGANNA, VARESE	VA	DAC 15/14.6.2010 BURL n. 26/30.6.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
6	ZSC	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE LAGO DI BIANDRONNO - DCR 1857/19.12.84	BARDELLO, BIANDRONNO, BREGANO	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
7	ZPS/ZSC	IT2010007	PALUDE BRABBIA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
8	ZSC	IT2010008	LAGO DI COMABBITO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	MERCALLO, COMABBITO, TERNATE, VERGIATE, VARANO BORGHI	VA	DAC 7/13.7.2007 BURL n. 38/19.09.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
9	ZSC	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	SESTO CALENDE	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
10	ZSC	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	GOLASECCA, SOMMA LOMBARDO, VERGIATE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
11	ZSC	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	ARSAGO SEPRIO, VERGIATE, BESNATE, SOMMA LOMBARDO	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
12	ZSC	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO	VA	DCP n. 6 del 11/04/2014 BURL n. 18/30.04.2014	X	DGR n. 1873 del 23.05.2014 BURL S.O. n.22 del 27.05.2014	X	X
13	ZSC	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	SOMMA LOMBARDO, VIZZOLA TICINO	VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
14	ZSC	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.73	BERNATE TICINO, BOFFALORA SOPRA TICINO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, NOSATE, ROBECCHETTO CON INDUNO, TURBIGO, LONATE POZZOLO	MI VA	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
15	ZSC	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	PROVINCIA DI VARESE		ANGERA	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
16	ZSC	IT2010016	VAL VEDDASCA	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		AGRA, CURIGLIA CON MONTEVASCIO, DUMENZA, MACCAGNO, PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE, TRONZANO LAGO MAGGIORE, VEDDASCA	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
17	ZSC	IT2010017	PALLUDE BOZZA-MONVALLINA	PROVINCIA DI VARESE		BESOZZO, MONVALLE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
18	ZSC	IT2010018	MONTI SANGIANO	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		CARAVATE, CITTIGLIO, LAVENO MOMBELLO, SANGIANO	VA	DA n. 5 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	X
19	ZSC	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO		CASSANO VALCUVIA, CASALZUIGNO, LAVENO MOMBELLO, CITTIGLIO, CUVEGLIO, RANCIO VALCUVIA	VA	DA n. 6 28.01.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	X
20	ZSC	IT2010020	TORBIERA DI CAVAGNANO	PROVINCIA DI VARESE		CIASSO AL MONTE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
21	ZSC	IT2010021	SABBIE D'ORO	PROVINCIA DI VARESE		BREBBIA, ISPRÀ	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
22	ZSC	IT2010022	ALNETTE DEL LAGO DI LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		AZZATE, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, GALLIATE LOMBARDO, VARESE	VA			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
23	ZSC	IT2020001	LAGO DI PIANO	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO - DCR 1808/15.11.84	BENE LARIO, CARLAZZO, PORLEZZA	CO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
24	ZSC	IT2020002	SASSO MALASCARPA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE SASSO MALASCARPA - DCR 1967/6.03.85	CANZO, CIVATE, CESANA BRIANZA, VALMADRERA	CO LC	dgr 19609/26.11.2004 BURL n. 52/21.12.2004	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
25	ZSC	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	PROVINCIA DI COMO		CASNATE CON BERNATE, COMO, SENNA COMASCO	CO	D.C.P. 69/27.10.2008 BURL n. 23/10.06.2009		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
26	ZSC	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO - D.C.R. N. 1796/15.11.84	CAPIAGO INTIMIANO, MONTORFANO	CO	dgr 4219/25.10.2012 BURL n. 46/16.11.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
27	ZSC	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798 15/11/84	ALBAVILLA, ALSERIO, ANZANO DEL PARCO, ERBA, MONGUZZO	CO	DCA n.60/20.12.2010 BURL n. 1/5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
28	ZSC	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	ERBA, EUPILIO, MERONE, PUSIANO, BOSISIO PARINI, CESANA BRIANZA, ROGENO	CO LC	DCA n. 58 del 20/12/2010 BURL n. 1/5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
29	ZSC	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	Ente Gestore del Parco Regionale Pineta di Appiano Gentile e Tradate	PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - l.r. 76/16.09.83	APPIANO GENTILE, CASTELNUOVO BOZZENTE, TRADATE	CO VA	DAC n.2 del 16/03/2011 BURL n.15/13.04.2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
30	ZSC	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO - DCR 1801/15.11.84	CARUGO	CO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
31	ZSC	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	PROVINCIA DI COMO		DOSSO DEL LIRO, LIVO	CO	DCP 39/30.05.2011 BURL n. 26/29.06.2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
32	ZSC	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	Consorzio Lago Segrino	PLIS DGR 602/17.07.84	CANZO, EUPILIO, LONGONE AL SEGRINO, PROSERPIO	CO	DA 9/3.6.2010 BURL n. 24/16.6.2010	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
33	ZSC	IT2020011	SPINA VERDE	Ente Gestore del Parco Regionale Spina Verde	PARCO REGIONALE SPINA VERDE	CAPIAGO INTIMIANO, CAVALLASCA, COMO, DREZZO, PARE', SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
34	ZSC	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA		CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	DAC n. 32 29.11.2012 BURL n. 52/27.12.2012		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
35	ZSC	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	PROVINCIA DI LECCO		ABBADIA LARIANA, BALLABIO, LECCO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	DCP 63/16.10.2008 BURL n. 2/14.01.2009		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
36	ZSC	IT2030003	MONTE BARRO	Ente Gestore del Parco Regionale Monte Barro	PARCO DEL MONTE BARRO - l.r. 78/16.09.83	GALBIATE, MALGRATE, PESCATO, VALMADRERA	LC	Delibera della Comunità del Parco - n. 11 del 25/05/2020	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
37	ZSC	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	CALOLZIOCORTE, OLGINATE	LC			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
38	ZSC	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	BRIVIO, CUSANO BERGAMASCO, MONTE MARENZO	LC BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
39	ZSC	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE MONTEVECCHIA E DELLA VAL CURONE	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE - l.r. 77/16.09.83	CERNUSCO LOMBARDO, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MONTEVECCHIA, OLGiate, MOLGORA, OSNAGO, PEREGO, VIGANO', ROVAGNATE, SIRTORI	LC	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n. 16/20/04/2011		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
40	ZSC	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	COMUNE DI MERATE	RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - DCR 1802/15.11.84	MERATE	LC	DAC n. 16 8.11.2010 BURL n.16/20.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
41	ZSC	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	
42	ZSC	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
43	ZSC	IT2040003	VAL FEDERIA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 64/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
44	ZSC	IT2040004	VALLE ALPISSELLA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
45	ZSC	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 65/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
46	ZSC	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO	SO	DCP 66/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
47	ZSC	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAIGNO	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO	DCP 67 /28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
48	ZSC	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
49	ZSC	IT2040009	VALLE DI FRAELE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
50	ZSC	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, VALDIDENTRO	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
51	ZSC	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA	PROVINCIA DI SONDRIO		LIVIGNO, VALDIDENTRO	SO	DCP 68/28.9.2010 BURL n. 41/13.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
52	ZSC	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	PROVINCIA DI SONDRIO		GROSIO, LIVIGNO, VALDIDENTRO, VALDISOTTO	SO	DCP 12/27.2.2008 BURL n. 16/16.04.2008	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
53	ZSC	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN CONFENALE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALFURVA	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
54	ZSC	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	VALFURVA	SO			DGR n. 5928 del 30/11/2016 BURL SO 49 del 9/12/2016	X	X
55	ZSC	IT2040015	PALLUACCIO DI OGA	COMUNITA MONTANA ALTA VALTELLINA	RISERVA NATURALE PALLUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
56	ZPS/ZSC	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		LANZADA	SO	DCP n. 21 del 24/6/2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
57	ZPS/ZSC	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIESA IN VALMALENCO	SO	DCP n. 83 26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
58	ZPS/ZSC	IT2040018	VAL CODERA	COMUNITA MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA	SO	DA 23/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
59	ZSC	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE	PROVINCIA DI SONDRIO		VAL MASINO	SO	DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
60	ZSC	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO		ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO	DCD (CM Valtellina di Morbegno ex ente gestore) 20/23.1.2007 BURL n. 23/6.06.2007	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
61	ZPS/ZSC	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO	DCP n. 88 del 1.6.2011 BURL n. 30/27.07.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
62	ZSC	IT2040023	VALLE DEI RATTI	COMUNITA MONTANA VALCHIAVENNA		NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO	DA 24/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
63	ZSC	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	PROVINCIA DI BRESCIA - PROVINCIA DI SONDRIO		CORTENO GOLGI, SERNIO, TIRANO, VILLA DI TIRANO	BS SO	Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brescia n.23 del 28/07/2016 e del Consiglio provinciale di Sondrio n.13 del 1/06/2016. BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 17/08/2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
64	ZSC	IT2040025	PIAN GEMBRO	Comunità Montana Valtellina di Tirano	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO	VILLA DI TIRANO	SO	DAC 14 del 26/04/2010 BURL n. 52/30.12.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
65	ZSC	IT2040026	VAL LESINA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ANDALO VALTELLINO, DELEBIO	SO	DAC 34 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010		DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
66	ZSC	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ANDALO VALTELLINO, COSIO VALTELLINO, GEROLA ALTA, PEDESINA, RASURA, ROGOLO	SO	DAC n. 35 del 13/09/2010 BURL n. 38/22.09.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
67	ZSC	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ALBAREDO PER SAN MARCO, BEMA, GEROLA ALTA	SO	DAC n.10 del 26/04/2011 BURL n. 22/1.06.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
68	ZSC	IT2040029	VAL TARTANO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	MEZZOLDI, TARTANO	BG SO	DAC 36/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
69	ZSC	IT2040030	VAL MADRE	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	COLORINA, FORCOLA	SO	DAC 37/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
70	ZSC	IT2040031	VAL CERVIA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CAIOLO, CEDRASCO, FUSINE	SO	DAC 38/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
71	ZSC	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	ALBOSAGGIA, CATIOLO, FAEDO VALTELLINO	SO	DAC 39/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
72	ZSC	IT2040033	VAL VENINA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	VALBONDIONE, PIATEDA	BG SO	DAC 40/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
73	ZSC	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	CASTELLO DELL'ACQUA, CHIURO, PONTE IN VALTELLINA	SO	DAC 41/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
74	ZSC	IT2040035	VAL BONDONE - VAL CARONELLA	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	TEGLIO	SO	DAC 42/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
75	ZSC	IT2040036	VAL BELVISO	Ente gestore del Parco Regionale Orobie Valtellinesi	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI - l.r. 57/15.09.89	TEGLIO	SO	DAC 43/13.09.2010 BURL n. 38/22.9.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
76	ZSC	IT2040037	RIFUGIO FALK	PROVINCIA DI SONDRIO		GROSIO	SO	DCP 56/28.09.2012 BURL n.45/7.11.2012 DCP n. 82	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
77	ZSC	IT2040038	VAL FONTANA	PROVINCIA DI SONDRIO		CHIURO, PONTE IN VALTELLINA	SO	26/11/2010 BURL n. 50/15.12.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
78	ZSC	IT2040039	VAL ZERTA	PROVINCIA DI SONDRIO		CAMPODOLCINO, SAN GIACOMO FILIPPO	SO	DCP 62/29.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
79	ZSC	IT2040040	VAL BODENGO	PROVINCIA DI SONDRIO		GORDONA	SO	DCP 61/20.11.2011 BURL n. 1/4.01.2012	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
80	ZSC	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		GORDONA, MESE, NOVATE MEZZOLA, PRATA CAMPORTACCIO, SAMOLACO	SO	DA 25/27.9.2010 BURL n. 43/27.10.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
81	ZSC	IT2040042	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	Ente Gestore della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA - DCR 1913/6.02.85	GERA LARIO, SORICO, DUBINO, NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	CO SO	DAC n. 14 del 15/09/2010 BURL n. 39/29.09.2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
82	ZSC	IT2050001	PINETA DI CESATE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	CESATE, LIMBIATE, GARBAGNATE MILANESE, SOLARO	MI	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
83	ZSC	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	Ente Gestore del Parco Regionale Groane	PARCO DELLE GROANE - l.r. 31/20.08.76	BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, CESANO MADERNO, COGLIATE, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, MISINTO, SEVESO, SOLARO	MI	AC 4/2008 BURL n. 12/19.3.2008		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
84	ZSC	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	BESANA IN BRIANZA, CORREZZANA, LESMO, TRIUGGIO	MI	DCA n. 61 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
85	ZSC	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	Ente gestore del Parco Regionale Valle del Lambro	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO - l.r. 82/16.09.83	TRIUGGIO	MI	DCA n. 59 del 20/12/2010 BURL n.1 5.01.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
86	ZSC	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICIO - l.r. 2/9.01.74	BOFFALORA SOPRA TICINO, MAGENTA, ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
87	ZPS/ZSC	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF Oasi	RISERVA NATURALE BOSCO WWF DI VANZAGO	ARLUINO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	D.g.r. 25 febbraio 2019 - n. XI/1305 BURL SO n. 9 del 27.02.2019	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
88	ZSC	IT2050007	FONTANILE NUOVO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO- DCR 1799 15/11/84	BAREGGIO	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
89	ZSC	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	CUSAGO	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
90	ZSC	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	RISERVA NATURALE SORGENTI DELLA MUZZETTA DCR 1800 15/11/84	PANTIGLIATE, RODANO, SETTALA	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
91	ZSC	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO	PARCO AGRICOLO SUD MILANO - l.r. 24/23.04.90	LACCHIARELLA	MI	DCD n. 10/2011 BURL n. 14/6.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
92	ZSC	IT2050011	OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Nord	PARCO DELL'ADDA NORD - l.r. 80/16.09.83	TREZZO SULL'ADDA	MI	DCP n. 28 del 22 dicembre 2016 BURL SAC n. 10 dell'8 marzo 2017	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
93	ZSC	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	AVERARA, CUSIO, MEZZOLODO, SANTA BRIGIDA, GEROLA ALTA	BG SO	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
94	ZSC	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE - ISOLA DI FONDRA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BRANZI, ISOLA DI FONDRA, LENNA, MOIO DE' CALVI, VALNEGRA, OLMO AL BREMBO, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
95	ZSC	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA - LAGHI GEMELLI	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	BRANZI, CARONA, GANDELINO, VALGOGLIO	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
96	ZSC	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	AZZONE, SCHILPARIO, VILMINORE DI SCALVE	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
97	ZSC	IT2060005	VAL SEDORNIA - VAL ZURIO - PIZZO DELLA PRESOLANA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	ARDESIO, CASTIONE DELLA PRESOLANA, CLUSONE, COLERE, FINO DEL MONTE, VILMINORE DI SCALVE, GANDELLINO, GROMO, OLTRESSENDA ALTA, ONORE, ROVETTA, VALBONDIONE, VILLA D'OGNA	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
98	ZPS/ZSC	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	AZZONE, BORNO	BG BS	D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1757 BURL SO n. 26 del 24.06.2019 DAC n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
99	ZSC	IT2060007	VALLE ASININA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	CAMERATA CORNELLO, CASSIGLIO, SAN GIOVANNI BIANCO, TALEGGIO, VEDESETA	BG	DCA n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
100	ZSC	IT2060008	VALLE PARINA	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	DOSSENA, LENNA, OLTRE IL COLLE, SAN GIOVANNI BIANCO, SERINA	BG	DCA n. 43 30/09/2009 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
101	ZSC	IT2060009	VAL NOSSANA - CIMA DI GREM	Ente Gestore del Parco Regionale Orobie Bergamasche	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE - l.r. 56/15.09.89 - l.r. 59/12.05.90	ARDESIO, GORNO, OLTRE IL COLLE, ONETA, PARRE, PREMLO	BG	DCA n. 43 30.09.2010 BURL n. 8/23.02.2011	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
102	ZSC	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	COMUNITA MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	RISERVA NATURALE VALLE DEL FREDDO	SOLTO COLLINA	BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
103	ZSC	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	PONTERANICA, SORISOLE, VILLA D'ALME'	BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
104	ZSC	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	Ente Gestore del Parco Regionale Colli di Bergamo	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - L.R. 36/18.08.77	BERGAMO	BG			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
105	ZSC	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	COMUNE DI CARAVAGGIO	RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE - DCR 1894/5.02.85	CARAVAGGIO	BG	DGR N. 9/181 30.06.2010 BURL n. 30/27.07.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
106	ZSC	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	PUMENENGO	BG	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016.	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
107	ZPS/ZSC	IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016.	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
108	ZSC	IT2060016	VALPREDINA E MISMA	WWF Oasi	RISERVA NATURALE VALPREDINA	CENATE SOPRA	BG	DG n.31 18.01.2012 BURL n. 6/08.02.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
109	ZSC	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	COMUNITA MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	PONTE DI LEGNO	BS	DAC n. 25 del 28/10/2016 BURL n. 49 del 7/12/2016		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
110	ZSC	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COIMO	COMUNITA MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, INCUDINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
111	ZSC	IT2070003	VAL RABIA E VAL GALLINERA	COMUNITA MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, SONICO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
112	ZSC	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	SAVIORE DELL' ADAMELLO, SONICO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
113	ZSC	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CETO, CIMBERGO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
114	ZSC	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BRENO, NIARDO, PRESTINE	BS	DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
115	ZSC	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CEVO, SAVIORE DELL' ADAMELLO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
116	ZSC	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	PASPARDO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
117	ZSC	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, TEMU'	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
118	ZSC	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BERZO DEMO, SONICO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
119	ZSC	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BERZO DEMO	BS	DAC n. 25 del 28/10/2016 BURL n. 49 del 7/12/2016		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
120	ZSC	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	BRAONE	BS	DA n. 24 del 26/09/2014 BURL n. 44/29.10.2014		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
121	ZSC	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	EDOLO, PONTE DI LEGNO, SAVIORE DELL' ADAMELLO, TEMU'	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
122	ZSC	IT2070014	LAGO DI PILE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CETO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
123	ZSC	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	TIGNALE, TREMOSINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
124	ZSC	IT2070016	CIMA COMER	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	GARGNANO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
125	ZSC	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	COMUNE DI CORTENO GOLGI	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	CORTENO GOLGI	BS	DCC n. 4 del 5/04/2014 BURL n. 21/21.05.2014	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
126	ZSC	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	COMUNE DI SERLE	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE	SERLE	BS	DAC 4/16.9.2010 BURL n. 39/ 29.9. 2010	X	DGR X/1029 del 5/12/2013 BURL SO n.50 del 11.12.2013 DM 30/04/2014 Gu serie Generale n. 114 del 19.05.2014	X	
127	ZSC	IT2070019	SORGENTE FUNTANI'	COMUNE DI VOBARNO	RISERVA NATURALE SORGENTE FUNTANI' - DCR 1904/5.02.85	VOBARNO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
128	ZPS/ZSC	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	DGR 578 del 06/06/2012 BURL n. 24 del 11/06/2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
129	ZSC	IT2070021	VALVESTINO	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	CAPOVALLE, GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, VALVESTINO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
130	ZSC	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	COMUNITÀ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	TIGNALE, TREMOSINE	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
131	ZSC	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	COMUNITÀ MONTANA VALLE CAMONICA	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CEDEGOLO, PASPARDO	BS			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
132	ZSC	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI CELPENCHIO - DCR 211/26.03.	CASTELNOVETTO, COZZO, ROSASCO	PV	DCP n. 23 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
133	ZSC	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	ENTE GESTORE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	ABBATEGRASSO, BESATE, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, BEREGUARDO, BORGO SAN SIRO, CASSOLNOVO, GAMBOLO, VIGEVANO, ZERBOLO	MI			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
134	ZSC	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA - DCR 1179/28.07.88	CASTELNOVETTO, COZZO, SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	DCP n. 31 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
135	ZSC	IT2080004	PALUDE LOJA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE PALUDE LOJA DCR 758/1.10.87	ZEME	PV	DCP n. 24 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
136	ZSC	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA - DCR 207/26.03.86	CANDIA LOMELLINA	PV	DCP n. 27 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
137	ZSC	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S. ALESSANDRO - DCR 250/29.04.86	ZEME, VALLE LOMELLINA	PV	DCP n. 28 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
138	ZSC	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO - DCR 209/26.03.86	BREME SARTIRANA LOMELLINA	PV	DCP n. 21 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
139	ZSC	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DI SCALDASOLE - DCR 1734/11.10.84	SCALDASOLE	PV	DCP n. 30 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
140	ZSC	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA - DCR 208/26.03.86	LOMELLO, MEDE	PV	DCP n. 25 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
141	ZSC	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA - DGR 17286/1.08.96	SARTIRANA LOMELLINA, TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	DCC n. 38 11.12.2010 BURL n. 51/22.12.2010		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
142	ZSC	IT2080011	ABBZIA ACQUALUNGA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE ABBZIA ACQUALUNGA - DCR 249/29.04.86	FRASCAROLO, MEDE, TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	DCP n. 20 del 28/03/2011 BURL n. 20/18.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
143	ZSC	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	COMUNE DI GALLIAVOLE	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI GALLIA - DGR 17287/1.08.96	GALLIAVOLE, PIEVE DEL CAIRO	PV			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
144	ZSC	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	VIGEVANO	PV	DAC n.3 del 16.03.2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
145	ZSC	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	BEREGUARDO, CARBONARA AL TICINO, TORRE D'ISOLA, ZERBOLO	PV	Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
146	ZSC	IT2080015	SAN MASSIMO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	GARLASCO, GROPELLO CAIROLI, ZERBOLO	PV			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
147	ZSC	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	GARLASCO, ZERBOLO	PV	DAC n.3 del 16/03/2011 BURL n. 21/25.05.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
148	ZPS/ZSC	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	DCP n. 26 del 28/03/2011 BURL n.20 18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
149	ZPS/ZSC	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	DCP n. 22 del 28/03/2011 Burl n. 20/18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
150	ZSC	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	LINAROLO	PV	Delibera della comunità del parco n. 4 del 27 marzo 2015. BURL Serie avvisi e concorsi n. 21 del 20 maggio 2015	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
151	ZSC	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA - DCR 210/26.03.86	BRESSANA BOTTARONE	PV	DCP n. 28 del 28/03/2011 BURL n. 20/18/05/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
152	ZSC	IT2080021	MONTE ALPE	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE MONTE ALPE - DCR 1968/6.03.85	MENCONICO, ROMAGNESE, VARZI	PV	250/26.05.2011 BURL n. 24/15.06.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
153	ZPS/ZSC	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	DCP n. 32 del 28/03/2011 BURL n. 20/18/05/2011		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
154	ZPS/ZSC	IT2090001	MONTECCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE MONTECCHIE	SOMAGLIA	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
155	ZSC	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	COMAZZO, MERLINO	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
156	ZSC	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
157	ZSC	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
158	ZSC	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PLOPP	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	ZELO BUON PERSICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
159	ZSC	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	SPINO D'ADDA, BOFFALORA D'ADDA, GALGAGNANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
160	ZSC	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CAVENAGO D'ADDA, CORTE PALASIO, SAN MARTINO IN STRADA	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
161	ZSC	IT2090008	LA ZERBAGLIA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CREDERA RUBBIANO, CAVENAGO D'ADDA, TURANO LODIGIANO	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
162	ZSC	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	BERTONICO	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
163	ZSC	IT2090010	ADDA MORTA	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	FORMIGARA, CAMAIRAGO, CASTIGLIONE D'ADDA	CR LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
164	ZSC	IT2090011	BOSCO VALENTINO	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CAMAIRAGO, CAVACURTA	LO			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
165	ZSC	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	Ente Gestore del Parco Regionale Adda Sud	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	PIZZIGHETTONE	CR			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
166	ZSC	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	CASALETTO DI SOPRA, ROMANENGO, TICENGO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
167	ZSC	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	Ente Gestore del Parco Regionale del Serio	RISERVA NATURALE PALATA MENASCIUTTO - DCR 1178/28.7.1988	PIANENGO, RICENGO	CR			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
168	ZSC	IT20A0004	LE BINE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	RISERVA NATURALE LE BINE - DCR 759/01/10/87	CALVATONE, ACQUANEGRA SUL CHIESTE	CR MN			DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
169	ZSC	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388 13/05/89 VA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO	AZZANELLO, CASTELVISCONTI, BORGO S.GIACOMO	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X

ALLEGATO 4: AREE NATURA 2000 - ELENCO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)/ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
170	ZSC	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387 31/05/89	SONCINO, ORZINUOVI, VILLACHIARA, GENIVOLTA	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
171	ZPS/ZSC	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
172	ZSC	IT20A0013	LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE - DCR 2114/27.05.85	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
173	ZSC	IT20A0014	LANCONE DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		GUSSOLA	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
174	ZSC	IT20A0015	BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE - DCR 421/27.02.2002	STAGNO LOMBARDO, PIEVE D'OLMI	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
175	ZSC	IT20A0016	SPIAGGIONI DI SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA		CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
176	ZSC	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	PARCO DELL'OGLIO NORD	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
177	ZSC	IT20A0018	CAVE DANESI	PROVINCIA DI CREMONA		CASALETTO DI SOPRA, SONCINO	CR	DCP n.44 del 21/03/2011 BURL n. 15/13.04.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
178	ZSC	IT20A0019	BARCO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804 31/05/89	ORZINUOVI, SONCINO	BS CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	X
179	ZSC	IT20A0020	GABBIONETA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Nord	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA - DCR 1389 31/05/89	GABBIONETA BINANUOVA, OSTIANO, SENIGA	CR	Delibera della comunità del parco n. 17 del 15 settembre 2016. BURL Serie avvisi e concorsi n. 44 del 2 novembre 2016	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
180	ZSC	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	BORGOFORTE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, SUZZARA, VIADANA	MN	DAC n. 17 del 16/03/2011 BURL n. 13/20.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
181	ZSC	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	DAC n. 14 del 16/03/2011 BURL n. 13/20.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
182	ZSC	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	MARCARIA	MN	DAC n. 16 del 16/03/2011 BURL n. 13/20.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	

N. SITI	SITO	CODICE	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.	PIANO DI GESTIONE APPROVATO (nota 1)	PRESENZA DI NTA NEI PIANI DI GESTIONE (nota 2)	MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 3)	PRESENZA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE IN MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE (nota 4)	PRESENZA DI NTA NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PER GLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO (vedi DGR X/4429 del 30 novembre 2015) - nota 5
183	ZSC	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	PARCO DELL'OGLIO SUD - l.r. 17/16.04.88	CANNETO SULL' OGlio	MN	DAC 12/9.6.2007 BURL n. 4/28.1.2009		DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
184	ZSC	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	Ente Gestore Parco Regionale Oglio Sud	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	MARCARIA	MN	DAC n. 13 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011 DCC n. 40	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
185	ZPS/ZSC	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO, CARBONARA DI PO	MN	29/11/2011 BURL n. 13/25.03.2012	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
186	ZPS/ZSC	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	DGR 10822 del 16.12.2009 DAC n. 12 del 16/03/2011 BURL n. 13/30/03/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
187	ZPS/ZSC	IT20B0010	VALLAZZA	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLAZZA	MANTOVA, VIRGILIO	MN	DD n. 11/2010 BURL n. 7/16/02/2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
188	ZPS/ZSC	IT20B0011	BOSCO FONTANA	Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	DAC n. 11 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
189	ZSC	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO DCR 1738/11.10.84	CAVRANA, MONZAMBANO	MN	DAC n. 9 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
190	ZSC	IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	PARCO DEL MINCIO - l.r. 47/8.09.84	MANTOVA, RONCOFERRARO	MN	DAC n. 9 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
191	ZSC	IT20B0015	POMPONESCO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE - DCR 1176/28.07.88	POMPONESCO	MN	D.G.R. 10/7454 del 28/11/2017 BURL SO n. 50 dell'11/12/2017	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
192	ZSC	IT20B0016	OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA - DCR 1737/11.10.84	OSTIGLIA, SERRAVALLE A PO	MN	DCC n. 80 21/12/2010 BURL n. 21/2.01.2011 DAC n. 10 del 16/03/2011 BURL n. 13/30.03.2011	X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
193	ZSC	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN		X	DGR X/4429 del 30.11.2015 BURL SO n. 50 del 10.12.2015	X	
194	SIC	IT20B0018	COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Ente Gestore del Parco Regionale del Mincio	PARCO DEL MINCIO - l.r. 47/8.09.84	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN					
195	SIC	IT20B0024	SASSI NERI - PIETRA CORVA	Provincia di Pavia		ROMAGNESE	PV					
196	SIC	IT20B0025	LE TORRAIE - MONTE LESIMA	Provincia di Pavia		BRALLO DI PREGOLA	PV					
197	SIC	IT20B0026	SITI RIPRODUTTIVI DI STORIONE DEL COBICE	Ente Gestore del Parco Lombardo della Valle del Ticino	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - l.r. 2/9.01.74	LINAROLO, MEZZANINO, PAVIA, SAN MARTINO SALLIMBERGHE	PV					

NOTE

(1) In tabella sono riportati gli atti di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000. I Piani sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-reti-ecologiche/red-piani-gestione-misure-conservazione-siti-natura-2000-amb/red-piani-gestione-misure-conservazione-siti-natura-2000-amb>). NB - La D.G.R. 10822/2009 si riferisce al Piano di Assestamento Semplificato delle Foreste di Lombardia, disponibile sul sito web di ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/it/patrimonio-agroforestale/foreste-regionali/gestione-delle-foreste/pianificazione>).

(2) In tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA all'interno dei piani di gestione approvati.

(3) In tabella sono riportati gli atti di approvazione delle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata a Rete Natura 2000 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/ambiente-ed-energia/parchi-e-aree-protette/biodiversita-e-reti-ecologiche>).

(4) Per alcuni siti in tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA contenute nelle misure di conservazione sito specifiche dei Siti Natura 2000.

(5) Per alcuni siti in tabella è indicata con una "X" la presenza di NTA contenute nelle misure di conservazione per habitat di interesse comunitario. Le misure sono disponibili sul sito web di Regione Lombardia DG Ambiente e Clima alla pagina dedicata ai Piani di Gestione e Misure di conservazione dei siti Natura 2000.

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
016003	BERGAMO	ALBANO SANT'ALESSANDRO
016010	BERGAMO	ANTEGNATE
016013	BERGAMO	ARZAGO D'ADDA
016019	BERGAMO	BARBATA
016020	BERGAMO	BARIANO
016030	BERGAMO	BONATE SOPRA
016031	BERGAMO	BONATE SOTTO
016040	BERGAMO	BRIGNANO GERA D'ADDA
016043	BERGAMO	CALCINATE
016044	BERGAMO	CALCIO
016047	BERGAMO	CALVENZANO
016049	BERGAMO	CANONICA D'ADDA
016051	BERGAMO	CAPRIATE SAN GERVASIO
016053	BERGAMO	CARAVAGGIO
016057	BERGAMO	CARVICO
016059	BERGAMO	CASIRATE D'ADDA
016063	BERGAMO	CASTEL ROZZONE
016066	BERGAMO	CAVERNAGO
016072	BERGAMO	CHIGNOLO D'ISOLA
016076	BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO
016079	BERGAMO	COLOGNO AL SERIO
016083	BERGAMO	CORTENUOVA
016087	BERGAMO	COVO
016089	BERGAMO	CURNO
016096	BERGAMO	FARA GERA D'ADDA
016097	BERGAMO	FARA OLIVANA CON SOLA
016101	BERGAMO	FONTANELLA
016105	BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI
016113	BERGAMO	GHISALBA
016117	BERGAMO	GRASSOBBIO
016122	BERGAMO	ISSO
016133	BERGAMO	MARTINENGO
016135	BERGAMO	MISANO DI GERA D'ADDA
016140	BERGAMO	MORENGO
016141	BERGAMO	MORNICO AL SERIO
016142	BERGAMO	MOZZANICA
016154	BERGAMO	PAGAZZANO
016157	BERGAMO	PALOSCO
016170	BERGAMO	PONTE SAN PIETRO
016172	BERGAMO	PONTIROLO NUOVO
016176	BERGAMO	PRESEZZO
016177	BERGAMO	PUMENENGO
016183	BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA
016198	BERGAMO	SERiate
016212	BERGAMO	TELGATE
016217	BERGAMO	TORRE PALLAVICINA
016219	BERGAMO	TREVIGLIO
016222	BERGAMO	URGNANO

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
016245	BERGAMO	ZANICA
017001	BRESCIA	ACQUAFREDDA
017004	BRESCIA	ALFIANELLO
017008	BRESCIA	AZZANO MELLA
017009	BRESCIA	BAGNOLO MELLA
017011	BRESCIA	BARBARIGA
017013	BRESCIA	BASSANO BRESCIANO
017014	BRESCIA	BEDIZZOLE
017015	BRESCIA	BERLINGO
017020	BRESCIA	BORG SAN GIACOMO
017021	BRESCIA	BORGOSATOLLO
017023	BRESCIA	BOTTICINO
017026	BRESCIA	BRANDICO
017029	BRESCIA	BRESCIA
017032	BRESCIA	CALCINATO
017034	BRESCIA	CALVISANO
017037	BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE
017039	BRESCIA	CARPENEDOLO
017042	BRESCIA	CASTEL MELLA
017041	BRESCIA	CASTELCOVATI
017043	BRESCIA	CASTENEDOLO
017045	BRESCIA	CASTREZZATO
017046	BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO
017052	BRESCIA	CHIARI
017053	BRESCIA	CIGOLE
017056	BRESCIA	COCCAGLIO
017059	BRESCIA	COLOGNE
017060	BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO
017062	BRESCIA	CORTE FRANCA
017064	BRESCIA	CORZANO
017066	BRESCIA	DELLO
017071	BRESCIA	FIESSE
017072	BRESCIA	FLERO
017073	BRESCIA	GAMBARA
017078	BRESCIA	GHEDI
017080	BRESCIA	GOTTOLENGO
017086	BRESCIA	ISORELLA
017088	BRESCIA	LENO
017091	BRESCIA	LOGRATO
017092	BRESCIA	LONATO DEL GARDA
017093	BRESCIA	LONGHENA
017097	BRESCIA	MACLODIO
017099	BRESCIA	MAIRANO
017103	BRESCIA	MANERBIO
017107	BRESCIA	MAZZANO
017108	BRESCIA	MILZANO
017113	BRESCIA	MONTICHIARI
017114	BRESCIA	MONTIRONE

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
017119	BRESCIA	NUVOLENTO
017120	BRESCIA	NUVOLERA
017122	BRESCIA	OFFLAGA
017125	BRESCIA	ORZINUOVI
017126	BRESCIA	ORZIVECCHI
017127	BRESCIA	OSPITALETTO
017129	BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA
017130	BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA
017133	BRESCIA	PALAZZOLO SULL'OGLIO
017136	BRESCIA	PASSIRANO
017137	BRESCIA	PAVONE DEL MELLA
017146	BRESCIA	POMPIANO
017147	BRESCIA	PONCARALE
017149	BRESCIA	PONTEVICO
017150	BRESCIA	PONTOGLIO
017152	BRESCIA	PRALBOINO
017159	BRESCIA	QUINZANO D'OGLIO
017160	BRESCIA	REMEDELLO
017161	BRESCIA	REZZATO
017162	BRESCIA	ROCCAFRANCA
017166	BRESCIA	ROVATO
017167	BRESCIA	RUDIANO
017172	BRESCIA	SAN GERVASIO BRESCIANO
017138	BRESCIA	SAN PAOLO
017173	BRESCIA	SAN ZENO NAVIGLIO
017177	BRESCIA	SENIGA
017186	BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA
017188	BRESCIA	TRAVAGLIATO
017190	BRESCIA	TRENZANO
017192	BRESCIA	URAGO D'OGLIO
017195	BRESCIA	VEROLANUOVA
017196	BRESCIA	VEROLAVECCHIA
017200	BRESCIA	VILLACHIARA
017203	BRESCIA	VISANO
013028	COMO	BREGNANO
013035	COMO	CABIA TE
013041	COMO	CANTU'
013043	COMO	CAPIAGO INTIMIANO
013046	COMO	CARIMATE
013048	COMO	CARUGO
013064	COMO	CERMENATE
013084	COMO	CUCCIAGO
013101	COMO	FIGINO SERENZA
013133	COMO	LOMAZZO
013143	COMO	MARIANO COMENSE
013157	COMO	MONTORFANO
013163	COMO	NOVEDRATE
013201	COMO	ROVELLASCA

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
013202	COMO	ROVELLO PORRO
013227	COMO	TURATE
013242	COMO	VERTEMATE CON MINOPRIO
019002	CREMONA	AGNADELLO
019005	CREMONA	BAGNOLO CREMASCO
019006	CREMONA	BONEMERSE
019009	CREMONA	CALVATONE
019010	CREMONA	CAMISANO
019011	CREMONA	CAMPAGNOLA CREMASCA
019012	CREMONA	CAPERGNANICA
019013	CREMONA	CAPPELLA CANTONE
019015	CREMONA	CAPRALBA
019017	CREMONA	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
019018	CREMONA	CASALETTO CEREDANO
019019	CREMONA	CASALETTO DI SOPRA
019020	CREMONA	CASALETTO VAPRIO
019024	CREMONA	CASTEL GABBIANO
019025	CREMONA	CASTELLEONE
019029	CREMONA	CHIEVE
019034	CREMONA	CREDERA RUBBIANO
019035	CREMONA	CREMA
019036	CREMONA	CREMONA
019037	CREMONA	CREMOSANO
019038	CREMONA	CROTTA D'ADDA
019039	CREMONA	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
019041	CREMONA	DOVERA
019043	CREMONA	FIESCO
019044	CREMONA	FORMIGARA
019045	CREMONA	GABBIONETA-BINANUOVA
019048	CREMONA	GERRE DE' CAPRIOLI
019049	CREMONA	GOMBITO
019053	CREMONA	ISOLA DOVARESE
019054	CREMONA	IZANO
019055	CREMONA	MADIGNANO
019056	CREMONA	MALAGNINO
019058	CREMONA	MONTE CREMASCO
019059	CREMONA	MONTODINE
019060	CREMONA	MOSCAZZANO
019062	CREMONA	OFFANENGO
019064	CREMONA	OSTIANO
019066	CREMONA	PALAZZO PIGNANO
019067	CREMONA	PANDINO
019070	CREMONA	PESSINA CREMONESE
019116	CREMONA	PIADENA DRIZZONA
019072	CREMONA	PIANENGO
019073	CREMONA	PIERANICA
019074	CREMONA	PIEVE D'OLMI
019075	CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
019076	CREMONA	PIZZIGHETTONE
019078	CREMONA	QUINTANO
019079	CREMONA	RICENGO
019080	CREMONA	RIPALTA ARPINA
019081	CREMONA	RIPALTA CREMASCA
019082	CREMONA	RIPALTA GUERINA
019084	CREMONA	RIVOLTA D'ADDA
019086	CREMONA	ROMANENGO
019087	CREMONA	SALVIROLA
019088	CREMONA	SAN BASSANO
019089	CREMONA	SAN DANIELE PO
019094	CREMONA	SERGNANO
019097	CREMONA	SONCINO
019099	CREMONA	SOSPIRO
019100	CREMONA	SPINADESCO
019102	CREMONA	SPINO D'ADDA
019103	CREMONA	STAGNO LOMBARDO
019104	CREMONA	TICENGO
019105	CREMONA	TORLINO VIMERCATI
019106	CREMONA	TORNATA
019109	CREMONA	TRESCORE CREMASCO
019110	CREMONA	TRIGOLO
019111	CREMONA	VAIANO CREMASCO
019112	CREMONA	VAILATE
019113	CREMONA	VESCOVATO
019114	CREMONA	VOLONGO
097020	LECCO	CERNUSCO LOMBARDONE
097044	LECCO	LOMAGNA
097048	LECCO	MERATE
097053	LECCO	MONTEVECCHIA
097061	LECCO	OSNAGO
098001	LODI	ABBADIA CERRETO
098002	LODI	BERTONICO
098003	LODI	BOFFALORA D'ADDA
098006	LODI	BREMBIO
098014	LODI	CASTIGLIONE D'ADDA
098017	LODI	CAVENAGO D'ADDA
098024	LODI	CORTE PALASIO
098025	LODI	CRESPIATICA
098026	LODI	FOMBIO
098029	LODI	GUARDAMIGLIO
098031	LODI	LODI
098034	LODI	MAIRAGO
098048	LODI	SAN MARTINO IN STRADA
098052	LODI	SECUGNAGO
098058	LODI	TURANO LODIGIANO
020001	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE
020002	MANTOVA	ASOLA

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
020003	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO
020071	MANTOVA	BORGO VIRGILIO
020073	MANTOVA	BORGOCARBONARA
020007	MANTOVA	BOZZOLO
020008	MANTOVA	CANNETO SULL'OGLIO
020010	MANTOVA	CASALMORO
020011	MANTOVA	CASALOLDO
020012	MANTOVA	CASALROMANO
020015	MANTOVA	CASTEL GOFFREDO
020016	MANTOVA	CASTELLUCCHIO
020017	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
020018	MANTOVA	CAVRIANA
020019	MANTOVA	CERESARA
020021	MANTOVA	CURTATONE
020024	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
020025	MANTOVA	GAZZUOLO
020026	MANTOVA	GOITO
020027	MANTOVA	GONZAGA
020028	MANTOVA	GUIDIZZOLO
020030	MANTOVA	MANTOVA
020031	MANTOVA	MARCARIA
020032	MANTOVA	MARIANA MANTOVANA
020033	MANTOVA	MARMIROLO
020034	MANTOVA	MEDOLE
020036	MANTOVA	MONZAMBANO
020037	MANTOVA	MOTTEGGIANA
020038	MANTOVA	OSTIGLIA
020039	MANTOVA	PEGOGNAGA
020041	MANTOVA	PIUBEGA
020045	MANTOVA	PORTO MANTOVANO
020048	MANTOVA	REDONDESCO
020051	MANTOVA	RODIGO
020052	MANTOVA	RONCOFERRARO
020053	MANTOVA	ROVERBELLA
020055	MANTOVA	SAN BENEDETTO PO
020059	MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE
020061	MANTOVA	SERMIDE E FELONICA
020062	MANTOVA	SERRAVALLE A PO
020063	MANTOVA	SOLFERINO
020064	MANTOVA	SUSTINENTE
020065	MANTOVA	SUZZARA
020070	MANTOVA	VOLTA MANTOVANA
015009	MILANO	ARESE
015010	MILANO	ARLUNO
015250	MILANO	BARANZATE
015012	MILANO	BAREGGIO
015014	MILANO	BASIANO
015027	MILANO	BOLLATE

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
015032	MILANO	BRESSO
015040	MILANO	BUSSERO
015041	MILANO	BUSTO GAROLFO
015044	MILANO	CAMBIAGO
015046	MILANO	CANEGRATE
015051	MILANO	CARUGATE
015059	MILANO	CASSANO D'ADDA
015070	MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
015072	MILANO	CERRO MAGGIORE
015076	MILANO	CESATE
015077	MILANO	CINISELLO BALSAMO
015081	MILANO	COLOGNO MONZESE
015086	MILANO	CORMANO
015087	MILANO	CORNAREDO
015098	MILANO	CUSANO MILANINO
015099	MILANO	DAIRAGO
015105	MILANO	GARBAGNATE MILANESE
015106	MILANO	GESSATE
015110	MILANO	GREZZAGO
015116	MILANO	LAINATE
015118	MILANO	LEGNANO
015130	MILANO	MAGENTA
015131	MILANO	MAGNAGO
015136	MILANO	MASATE
015146	MILANO	MILANO
015154	MILANO	NERVIANO
015157	MILANO	NOVATE MILANESE
015166	MILANO	PADERNO DUGNANO
015168	MILANO	PARABIAGO
015170	MILANO	PERO
015172	MILANO	PESSANO CON BORNAGO
015175	MILANO	PIOLTELLO
015176	MILANO	POGLIANO MILANESE
015177	MILANO	POZZO D'ADDA
015179	MILANO	PREGNANA MILANESE
015181	MILANO	RESCALDINA
015182	MILANO	RHO
015194	MILANO	SAN GIORGIO SU LEGNANO
015201	MILANO	SAN VITTORE OLONA
015200	MILANO	SANTO STEFANO TICINO
015204	MILANO	SEDRIANO
015205	MILANO	SEGRATE
015206	MILANO	SENAGO
015209	MILANO	SESTO SAN GIOVANNI
015211	MILANO	SETTIMO MILANESE
015213	MILANO	SOLARO
015219	MILANO	TREZZANO ROSA
015221	MILANO	TREZZO SULL'ADDA

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
015249	MILANO	VANZAGHELLO
015229	MILANO	VANZAGO
015230	MILANO	VAPRIO D'ADDA
015248	MILANO	VILLA CORTESE
015242	MILANO	VIMODRONE
015243	MILANO	VITTUONE
108001	MONZA E DELLA BRIANZA	AGRATE BRIANZA
108002	MONZA E DELLA BRIANZA	AICURZIO
108003	MONZA E DELLA BRIANZA	ALBIATE
108004	MONZA E DELLA BRIANZA	ARCORE
108005	MONZA E DELLA BRIANZA	BARLASSINA
108006	MONZA E DELLA BRIANZA	BELLUSCO
108007	MONZA E DELLA BRIANZA	BERNAREGGIO
108008	MONZA E DELLA BRIANZA	BESANA IN BRIANZA
108009	MONZA E DELLA BRIANZA	BIASSONO
108010	MONZA E DELLA BRIANZA	BOVISIO-MASCIAGO
108012	MONZA E DELLA BRIANZA	BRUGHERIO
108013	MONZA E DELLA BRIANZA	BURAGO DI MOLGORA
108014	MONZA E DELLA BRIANZA	CAMPARADA
108052	MONZA E DELLA BRIANZA	CAPONAGO
108015	MONZA E DELLA BRIANZA	CARATE BRIANZA
108016	MONZA E DELLA BRIANZA	CARNATE
108017	MONZA E DELLA BRIANZA	CAVENAGO DI BRIANZA
108018	MONZA E DELLA BRIANZA	CERIANO LAGHETTO
108019	MONZA E DELLA BRIANZA	CESANO MADERNO
108020	MONZA E DELLA BRIANZA	COGLIATE
108021	MONZA E DELLA BRIANZA	CONCOREZZO
108022	MONZA E DELLA BRIANZA	CORREZZANA
108023	MONZA E DELLA BRIANZA	DESIO
108024	MONZA E DELLA BRIANZA	GIUSSANO
108025	MONZA E DELLA BRIANZA	LAZZATE
108054	MONZA E DELLA BRIANZA	LENTATE SUL SEVESO
108026	MONZA E DELLA BRIANZA	LESMO
108027	MONZA E DELLA BRIANZA	LIMBIATE
108028	MONZA E DELLA BRIANZA	LISSONE
108029	MONZA E DELLA BRIANZA	MACHERIO
108030	MONZA E DELLA BRIANZA	MEDA
108031	MONZA E DELLA BRIANZA	MEZZAGO
108032	MONZA E DELLA BRIANZA	MISINTO
108033	MONZA E DELLA BRIANZA	MONZA
108034	MONZA E DELLA BRIANZA	MUGGIO'
108035	MONZA E DELLA BRIANZA	NOVA MILANESE
108036	MONZA E DELLA BRIANZA	ORNAGO
108037	MONZA E DELLA BRIANZA	RENATE
108055	MONZA E DELLA BRIANZA	RONCELLO
108038	MONZA E DELLA BRIANZA	RONCO BRIANTINO
108039	MONZA E DELLA BRIANZA	SEREGNO
108040	MONZA E DELLA BRIANZA	SEVESO

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
108041	MONZA E DELLA BRIANZA	SOVICO
108042	MONZA E DELLA BRIANZA	SULBIATE
108043	MONZA E DELLA BRIANZA	TRIUGGIO
108044	MONZA E DELLA BRIANZA	USMATE VELATE
108045	MONZA E DELLA BRIANZA	VAREDO
108046	MONZA E DELLA BRIANZA	VEDANO AL LAMBRO
108047	MONZA E DELLA BRIANZA	VEDUGGIO CON COLZANO
108048	MONZA E DELLA BRIANZA	VERANO BRIANZA
108049	MONZA E DELLA BRIANZA	VILLASANTA
108050	MONZA E DELLA BRIANZA	VIMERCATE
018047	PAVIA	CERVESINA
018058	PAVIA	COSTA DE' NOBILI
018145	PAVIA	SAN ZENONE AL PO
018152	PAVIA	SPESSA
018182	PAVIA	VOGHERA
012012	VARESE	BESNATE
012026	VARESE	BUSTO ARSIZIO
012034	VARESE	CARONNO PERTUSELLA
012042	VARESE	CASTELLANZA
012046	VARESE	CASTIGLIONE OLONA
012068	VARESE	FERNO
012075	VARESE	GERENZANO
012096	VARESE	MALNATE
012098	VARESE	MARNATE
012108	VARESE	OLGIATE OLONA
012109	VARESE	ORIGGIO
012118	VARESE	SAMARATE
012119	VARESE	SARONNO
012130	VARESE	UBOLDO

Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 - la normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
016005	BERGAMO	ALME'
016006	BERGAMO	ALMENNO SAN BARTOLOMEO
016007	BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE
016034	BERGAMO	BOTTANUCO
016037	BERGAMO	BREMBATE
016038	BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA
016046	BERGAMO	CALUSCO D'ADDA
016048	BERGAMO	CAMERATA CORNELLO
016062	BERGAMO	CASTELLI CALEPIO
016074	BERGAMO	CISANO BERGAMASCO
016086	BERGAMO	COSTA VOLPINO
016088	BERGAMO	CREDARO
016091	BERGAMO	DALMINE
016098	BERGAMO	FILAGO
016115	BERGAMO	GORLE
016125	BERGAMO	LENNA
016131	BERGAMO	MADONE
016250	BERGAMO	MEDOLAGO
016144	BERGAMO	NEMBRO
016152	BERGAMO	OSIO SOPRA
016153	BERGAMO	OSIO SOTTO
016155	BERGAMO	PALADINA
016160	BERGAMO	PEDRENGO
016164	BERGAMO	PIAZZA BREMBANA
016171	BERGAMO	PONTIDA
016178	BERGAMO	RANICA
016182	BERGAMO	ROGNO
016188	BERGAMO	SAN GIOVANNI BIANCO
016190	BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME
016193	BERGAMO	SARNICO
016194	BERGAMO	SCANZOROSCIATE
016196	BERGAMO	SEDRINA
016209	BERGAMO	SUISIO
016220	BERGAMO	TREVIOLO
016221	BERGAMO	UBIALE CLANEZZO
016253	BERGAMO	VAL BREMBILLA
016224	BERGAMO	VALBREMBO
016238	BERGAMO	VILLA D'ADDA
016239	BERGAMO	VILLA D'ALME'
016240	BERGAMO	VILLA DI SERIO
016242	BERGAMO	VILLONGO
016246	BERGAMO	ZOGNO
016008	BRESCIA	ALZANO LOMBARDO
017007	BRESCIA	ARTOGNE
017016	BRESCIA	BERZO DEMO
017027	BRESCIA	BRAONE
017028	BRESCIA	BRENO
017033	BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
017035	BRESCIA	CAPO DI PONTE
017038	BRESCIA	CAPRIOLO
017047	BRESCIA	CEDEGOLO
017049	BRESCIA	CERVENO
017050	BRESCIA	CETO
017055	BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO
017057	BRESCIA	COLLEBEATO
017061	BRESCIA	CONCESIO
017065	BRESCIA	DARFO BOARIO TERME
017070	BRESCIA	ESINE
017077	BRESCIA	GAVARDO
017079	BRESCIA	GIANICO
017094	BRESCIA	LOSINE
017100	BRESCIA	MALEGNO
017101	BRESCIA	MALONNO
017116	BRESCIA	MUSCOLINE
017118	BRESCIA	NIARDO
017124	BRESCIA	ONO SAN PIETRO
017134	BRESCIA	PARATICO
017142	BRESCIA	PIAN CAMUNO
017206	BRESCIA	PIANCOGNO
017143	BRESCIA	PISOGNE
017155	BRESCIA	PREVALLE
017164	BRESCIA	ROE' VOLCIANO
017165	BRESCIA	RONCADELLE
017176	BRESCIA	SELLERO
017181	BRESCIA	SONICO
017201	BRESCIA	VILLANUOVA SUL CLISI
013095	COMO	ERBA
013097	COMO	EUPILIO
013107	COMO	GERA LARIO
013118	COMO	INVERIGO
013121	COMO	LAMBRUGO
013147	COMO	MERONE
013193	COMO	PUSIANO
013216	COMO	SORICO
019004	CREMONA	AZZANELLO
019007	CREMONA	BORDOLANO
019021	CREMONA	CASALMAGGIORE
019027	CREMONA	CASTELVISCONTI
019032	CREMONA	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
019033	CREMONA	CORTE DE' FRATI
019047	CREMONA	GENIVOLTA
019052	CREMONA	GUSSOLA
019057	CREMONA	MARTIGNANA DI PO
019061	CREMONA	MOTTA BALUFFI
019083	CREMONA	RIVAROLO DEL RE ED UNITI
019085	CREMONA	ROBECCO D'OGLIO

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
019092	CREMONA	SCANDOLARA RAVARA
019093	CREMONA	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO
019101	CREMONA	SPINEDA
019108	CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO
097002	LECCO	AIRUNO
097009	LECCO	BOSISIO PARINI
097010	LECCO	BRIVIO
097012	LECCO	CALCO
097013	LECCO	CALOLZIOCORTE
097021	LECCO	CESANA BRIANZA
097023	LECCO	COLICO
097026	LECCO	COSTA MASNAGA
097039	LECCO	IMBERSAGO
097052	LECCO	MONTE MARENZO
097056	LECCO	NIBIONNO
097059	LECCO	OLGINATE
097062	LECCO	PADERNO D'ADDA
097071	LECCO	ROBBIATE
097072	LECCO	ROGENO
097091	LECCO	VERDERIO
098004	LODI	BORGHETTO LODIGIANO
098005	LODI	BORG SAN GIOVANNI
098008	LODI	CASALETTO LODIGIANO
098011	LODI	CASELLE LANDI
098012	LODI	CASELLE LURANI
098062	LODI	CASTELGERUNDO
098013	LODI	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
098015	LODI	CASTIRAGA VIDARDO
098018	LODI	CERVIGNANO D'ADDA
098019	LODI	CODOGNO
098020	LODI	COMAZZO
098022	LODI	CORNO GIOVINE
098023	LODI	CORNOVECCHIO
098027	LODI	GALGAGNANO
098028	LODI	GRAFFIGNANA
098030	LODI	LIVRAGA
098032	LODI	LODI VECCHIO
098033	LODI	MACCASTORNA
098035	LODI	MALEO
098036	LODI	MARUDO
098038	LODI	MELETI
098039	LODI	MERLINO
098040	LODI	MONTANASO LOMBARDO
098042	LODI	ORIO LITTA
098046	LODI	SALERANO SUL LAMBRO
098049	LODI	SAN ROCCO AL PORTO
098050	LODI	SANT'ANGELO LODIGIANO
098051	LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
098053	LODI	SENNA LODIGIANA
098054	LODI	SOMAGLIA
098059	LODI	VALERA FRATTA
098060	LODI	VILLANOVA DEL SILLARO
098061	LODI	ZELO BUON PERSICO
108011	MONZA E DELLA BRIANZA	BRIOSCO
108053	MONZA E DELLA BRIANZA	CORNATE D'ADDA
015002	MILANO	ABBIATEGRASSO
015007	MILANO	ARCONATE
015019	MILANO	BERNATE TICINO
015022	MILANO	BESATE
015026	MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO
015060	MILANO	CASSINA DE' PECCHI
015062	MILANO	CASTANO PRIMO
015071	MILANO	CERRO AL LAMBRO
015082	MILANO	COLTURANO
015096	MILANO	CUGGIONO
015101	MILANO	DRESANO
015108	MILANO	GORGONZOLA
015122	MILANO	LISCATE
015139	MILANO	MEDIGLIA
015140	MILANO	MELEGNANO
015142	MILANO	MELZO
015150	MILANO	MORIMONDO
015151	MILANO	MOTTA VISCONTI
015155	MILANO	NOSATE
015165	MILANO	OZZERO
015171	MILANO	PESCHIERA BORROMEO
015183	MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO
015184	MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO
015191	MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO
015192	MILANO	SAN DONATO MILANESE
015195	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE
015202	MILANO	SAN ZENONE AL LAMBRO
015224	MILANO	TRUCCAZZANO
015226	MILANO	TURBIGO
015244	MILANO	VIZZOLO PREDABISSI
020072	MANTOVA	BORG MANTOVANO
020022	MANTOVA	DOSOLO
020035	MANTOVA	MOGLIA
020043	MANTOVA	POMPONESCO
020044	MANTOVA	PONTI SUL MINCIO
020046	MANTOVA	QUINGENTOLE
020047	MANTOVA	QUISTELLO
020054	MANTOVA	SABBIONETA
020066	MANTOVA	VIADANA
018002	PAVIA	ALBAREDO ARNABOLDI
018005	PAVIA	ARENA PO

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
018009	PAVIA	BASCAPE'
018011	PAVIA	BASTIDA PANCARANA
018013	PAVIA	BELGIOIOSO
018014	PAVIA	BEREGUARDO
018018	PAVIA	BORGO SAN SIRO
018022	PAVIA	BREME
018023	PAVIA	BRESSANA BOTTARONE
018027	PAVIA	CANDIA LOMELLINA
018030	PAVIA	CARBONARA AL TICINO
018033	PAVIA	CASEI GEROLA
018035	PAVIA	CASSOLNOVO
018039	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA
018040	PAVIA	CASTELNOVETTO
018041	PAVIA	CAVA MANARA
018044	PAVIA	CERETTO LOMELLINA
018045	PAVIA	CERGNAGO
018048	PAVIA	CHIGNOLO PO
018052	PAVIA	CONFENZA
018054	PAVIA	CORANA
018191	PAVIA	CORNALE E BASTIDA
018062	PAVIA	FERRERA ERBOGNONE
018065	PAVIA	FRASCAROLO
018066	PAVIA	GALLIAVOLA
018067	PAVIA	GAMBARANA
018068	PAVIA	GAMBOLO'
018069	PAVIA	GARLASCO
018078	PAVIA	LANDRIANO
018079	PAVIA	LANGOSCO
018081	PAVIA	LINAROLO
018083	PAVIA	LOMELLO
018085	PAVIA	MAGHERNO
018087	PAVIA	MARZANO
018090	PAVIA	MEZZANA BIGLI
018091	PAVIA	MEZZANA RABATTONE
018092	PAVIA	MEZZANINO
018099	PAVIA	MONTICELLI PAVESE
018103	PAVIA	NICORVO
018104	PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA
018107	PAVIA	PALESTRO
018108	PAVIA	PANCARANA
018110	PAVIA	PAVIA
018112	PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA
018113	PAVIA	PIEVE DEL CAIRO
018114	PAVIA	PIEVE PORTO MORONE
018118	PAVIA	PORTALBERA
018119	PAVIA	REA
018123	PAVIA	ROBBIO
018130	PAVIA	ROSASCO

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
018133	PAVIA	SAN CIPRIANO PO
018136	PAVIA	SAN GIORGIO DI LOMELLINA
018137	PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO
018138	PAVIA	SANNAZZARO DE' BURGONDI
018146	PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA
018149	PAVIA	SILVANO PIETRA
018150	PAVIA	SIZIANO
018151	PAVIA	SOMMO
018153	PAVIA	STRADELLA
018154	PAVIA	SUARDI
018156	PAVIA	TORRE BERETTI E CASTELLARO
018157	PAVIA	TORRE D'ARESE
018159	PAVIA	TORRE D'ISOLA
018158	PAVIA	TORRE DE' NEGRI
018160	PAVIA	TORREVECCHIA PIA
018162	PAVIA	TRAVACO' SICCOMARIO
018169	PAVIA	VALLE SALIMBENE
018172	PAVIA	VELEZZO LOMELLINA
018175	PAVIA	VERRUA PO
018176	PAVIA	VIDIGULFO
018177	PAVIA	VIGEVANO
018180	PAVIA	VILLANTERIO
018186	PAVIA	ZEME
018188	PAVIA	ZERBO
018189	PAVIA	ZERBOLO'
018190	PAVIA	ZINASCO
014002	SONDRIO	ALBOSAGGIA
014003	SONDRIO	ANDALO VALTELLINO
014005	SONDRIO	ARDENNO
014007	SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA
014008	SONDRIO	BIANZONE
014010	SONDRIO	BUGLIO IN MONTE
014011	SONDRIO	CAIOLO
014014	SONDRIO	CASTELLO DELL'ACQUA
014015	SONDRIO	CASTIONE ANDEVENNO
014016	SONDRIO	CEDRASCO
014017	SONDRIO	CERCINO
014018	SONDRIO	CHIAVENNA
014020	SONDRIO	CHIURO
014022	SONDRIO	CIVO
014023	SONDRIO	COLORINA
014024	SONDRIO	COSIO VALTELLINO
014025	SONDRIO	DAZIO
014026	SONDRIO	DELEBIO
014027	SONDRIO	DUBINO
014028	SONDRIO	FAEDO VALTELLINO
014029	SONDRIO	FORCOLA
014030	SONDRIO	FUSINE

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
014032	SONDRIO	GORDONA
014033	SONDRIO	GROSIO
014034	SONDRIO	GROSOTTO
014038	SONDRIO	LOVERO
014039	SONDRIO	MANTELLIO
014040	SONDRIO	MAZZO DI VALTELLINA
014043	SONDRIO	MESE
014044	SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA
014045	SONDRIO	MORBEGNO
014046	SONDRIO	NOVATE MEZZOLA
014048	SONDRIO	PIANTEDO
014049	SONDRIO	PIATEDA
014051	SONDRIO	POGGIRIDENTI
014052	SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA
014053	SONDRIO	POSTALESIO
014054	SONDRIO	PRATA CAMPORACCIO
014056	SONDRIO	ROGOLO
014057	SONDRIO	SAMOLACO
014059	SONDRIO	SERNIO
014060	SONDRIO	SONDALO
014061	SONDRIO	SONDRIO
014063	SONDRIO	TALAMONA
014065	SONDRIO	TEGLIO
014066	SONDRIO	TIRANO
014068	SONDRIO	TOVO DI SANT'AGATA
014069	SONDRIO	TRAONA
014072	SONDRIO	VALDISOTTO
014075	SONDRIO	VERCEIA
014076	SONDRIO	VERVIO
014078	SONDRIO	VILLA DI TIRANO
012002	VARESE	ALBIZZATE
012004	VARESE	ARCISATE
012023	VARESE	BRUNELLO
012029	VARESE	CAIRATE
012030	VARESE	CANTELLO
012032	VARESE	CARDANO AL CAMPO
012033	VARESE	CARNAGO
012035	VARESE	CARONNO VARESINO
012040	VARESE	CASSANO MAGNAGO
012044	VARESE	CASTELSEPRIO
012047	VARESE	CASTRONNO
012048	VARESE	CAVARIA CON PREMEZZO
012067	VARESE	FAGNANO OLONA
012070	VARESE	GALLARATE
012073	VARESE	GAZZADA SCHIANNO
012077	VARESE	GOLASECCA
012078	VARESE	GORLA MAGGIORE
012079	VARESE	GORLA MINORE

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CODICE ISTAT	PROVINCIA	COMUNI LOMBARDI PARZIALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI
012080	VARESE	GORNATE OLONA
012083	VARESE	INDUNO OLONA
012085	VARESE	JERAGO CON ORAGO
012089	VARESE	LONATE CEPPINO
012090	VARESE	LONATE POZZOLO
012091	VARESE	LOZZA
012107	VARESE	OGGIONA CON SANTO STEFANO
012120	VARESE	SESTO CALENDE
012121	VARESE	SOLBIATE ARNO
012122	VARESE	SOLBIATE OLONA
012123	VARESE	SOMMA LOMBARDO
012133	VARESE	VARESE
012134	VARESE	VEDANO OLONA
012140	VARESE	VIZZOLA TICINO

Il presente elenco è allegato ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 - la normativa di recepimento della Direttiva 91/676/CEE fa fede in caso di eventuali discrepanze.

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI DOVE È VIETATO LO SPANDIMENTO DEI FANGHI COME PREVISTO DA D.d.S. n. 15709 del 03/11/2022		
CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA
16010	ANTEGNATE	BERGAMO
16013	ARZAGO D`ADDA	BERGAMO
16019	BARBATA	BERGAMO
16040	BRIGNANO GERA D`ADDA	BERGAMO
16044	CALCIO	BERGAMO
16049	CANONICA D`ADDA	BERGAMO
16053	CARAVAGGIO	BERGAMO
16059	CASIRATE D`ADDA	BERGAMO
16063	CASTEL ROZZONE	BERGAMO
16072	CHIGNOLO D`ISOLA	BERGAMO
16076	CIVIDATE AL PIANO	BERGAMO
16079	COLOGNO AL SERIO	BERGAMO
16083	CORTENUOVA	BERGAMO
16087	COVO	BERGAMO
16101	FONTANELLA	BERGAMO
16105	FORNOVO SAN GIOVANNI	BERGAMO
16113	GHISALBA	BERGAMO
16122	ISSO	BERGAMO
16133	MARTINENGO	BERGAMO
16140	MORENGO	BERGAMO
16141	MORNICO AL SERIO	BERGAMO
16142	MOZZANICA	BERGAMO
16157	PALOSCO	BERGAMO
16177	PUMENENGO	BERGAMO
16183	ROMANO DI LOMBARDIA	BERGAMO
16212	TELGATE	BERGAMO
16217	TORRE PALLAVICINA	BERGAMO
16245	ZANICA	BERGAMO
17004	ALFIANELLO	BRESCIA
17009	BAGNOLO MELLA	BRESCIA
17011	BARBARIGA	BRESCIA
17014	BEDIZZOLE	BRESCIA
17015	BERLINGO	BRESCIA
17020	BORGO SAN GIACOMO	BRESCIA
17021	BORGOSATOLLO	BRESCIA
17032	CALCINATO	BRESCIA
17034	CALVISANO	BRESCIA
17037	CAPRIANO DEL COLLE	BRESCIA
17039	CARPENEDOLO	BRESCIA
17043	CASTENEDOLO	BRESCIA
17045	CASTREZZATO	BRESCIA
17052	CHIARI	BRESCIA
17053	CIGOLE	BRESCIA
17056	COCCAGLIO	BRESCIA
17060	COMEZZANO - CIZZAGO	BRESCIA
17064	CORZANO	BRESCIA

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI DOVE È VIETATO LO SPANDIMENTO DEI FANGHI COME PREVISTO DA D.d.S. n. 15709 del 03/11/2022		
CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA
17066	DELLO	BRESCIA
17072	FLERO	BRESCIA
17073	GAMBARA	BRESCIA
17078	GHEDI	BRESCIA
17080	GOTTOLENGO	BRESCIA
17086	ISORELLA	BRESCIA
17088	LENO	BRESCIA
17091	LOGRATO	BRESCIA
17092	LONATO DEL GARDA	BRESCIA
17103	MANERBIO	BRESCIA
17108	MILZANO	BRESCIA
17113	MONTICHIARI	BRESCIA
17114	MONTIRONE	BRESCIA
17119	NUVOLENTI	BRESCIA
17120	NUVOLERA	BRESCIA
17122	OFFLAGA	BRESCIA
17125	ORZINUOVI	BRESCIA
17126	ORZIVECCHI	BRESCIA
17127	OSPITALETTO	BRESCIA
17130	PADERNO FRANCIACORTA	BRESCIA
17137	PAVONE DEL MELLA	BRESCIA
17146	POMPIANO	BRESCIA
17147	PONCARALE	BRESCIA
17149	PONTEVICO	BRESCIA
17150	PONTOGLIO	BRESCIA
17152	PRALBOINO	BRESCIA
17159	QUINZANO D' OGLIO	BRESCIA
17160	REMEDELLO	BRESCIA
17162	ROCCAFRANCA	BRESCIA
17166	ROVATO	BRESCIA
17167	RUDIANO	BRESCIA
17172	SAN GERVASIO BRESCIANO	BRESCIA
17138	SAN PAOLO	BRESCIA
17173	SAN ZENO NAVIGLIO	BRESCIA
17177	SENIGA	BRESCIA
17192	URAGO D' OGLIO	BRESCIA
17195	VEROLANUOVA	BRESCIA
17196	VEROLAVECCHIA	BRESCIA
17200	VILLACHIARA	BRESCIA
17203	VISANO	BRESCIA
13163	NOVEDRATE	COMO
19002	AGNADELLO	CREMONA
19005	BAGNOLO CREMASCO	CREMONA
19010	CAMISANO	CREMONA
19012	CAPERGNANICA	CREMONA
19015	CAPRALBA	CREMONA

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI DOVE È VIETATO LO SPANDIMENTO DEI FANGHI COME PREVISTO DA D.d.S. n. 15709 del 03/11/2022		
CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA
19017	CASALE CREMASCO - VIDOLA	CREMONA
19018	CASALETTO CEREDANO	CREMONA
19019	CASALETTO DI SOPRA	CREMONA
19020	CASALETTO VAPRIO	CREMONA
19024	CASTEL GABBIANO	CREMONA
19025	CASTELLEONE	CREMONA
19029	CHIEVE	CREMONA
19037	CREMOSANO	CREMONA
19038	CROTTA D`ADDA	CREMONA
19039	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CREMONA
19041	DOVERA	CREMONA
19044	FORMIGARA	CREMONA
19049	GOMBITO	CREMONA
19054	IZANO	CREMONA
19060	MOSCAZZANO	CREMONA
19066	PALAZZO PIGNANO	CREMONA
19067	PANDINO	CREMONA
19070	PESSINA CREMONESE	CREMONA
19075	PIEVE SAN GIACOMO	CREMONA
19076	PIZZIGHETTONE	CREMONA
19079	RICENGO	CREMONA
19082	RIPALTA GUERINA	CREMONA
19084	RIVOLTA D`ADDA	CREMONA
19086	ROMANENGO	CREMONA
19088	SAN BASSANO	CREMONA
19094	SERGNANO	CREMONA
19097	SONCINO	CREMONA
19102	SPINO D`ADDA	CREMONA
19103	STAGNO LOMBARDO	CREMONA
19104	TICENGO	CREMONA
19109	TRESCORE CREMASCO	CREMONA
19110	TRIGOLO	CREMONA
19113	VESCOVATO	CREMONA
98001	ABBADIA CERRETO	LODI
98002	BERTONICO	LODI
98006	BREMBIO	LODI
98024	CORTE PALASIO	LODI
98029	GUARDAMIGLIO	LODI
98052	SECUGNAGO	LODI
98058	TURANO LODIGIANO	LODI
20003	BAGNOLO SAN VITO	MANTOVA
20071	BORGIO VIRGILIO	MANTOVA
20008	CANNETO SULL`OGLIO	MANTOVA
20011	CASALOLDO	MANTOVA
20017	CASTIGLIONE DELLE STIVIER	MANTOVA
20018	CAVRIANA	MANTOVA

ALLEGATO 5: ZONE VULNERABILI AI NITRATI

COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE COMPRESI IN AREE VULNERABILI DOVE È VIETATO LO SPANDIMENTO DEI FANGHI COME PREVISTO DA D.d.S. n. 15709 del 03/11/2022		
CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA
20024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MANTOVA
20026	GOITO	MANTOVA
20027	GONZAGA	MANTOVA
20028	GUIDIZZOLO	MANTOVA
20033	MARMIROLO	MANTOVA
20037	MOTTEGGIANA	MANTOVA
20039	PEGOGNAGA	MANTOVA
20041	PIUBEGA	MANTOVA
20051	RODIGO	MANTOVA
20053	ROVERBELLA	MANTOVA
20059	SAN MARTINO DALL`ARGINE	MANTOVA
15032	BRESSO	MILANO
15040	BUSSERO	MILANO
15204	SEDRIANO	MILANO
108026	LESMO	MONZA E DELLA BRIANZA
18058	COSTA DE` NOBILI	PAVIA
12012	BESNATE	VARESE
12108	OLGIATE OLONA	VARESE

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008060004011LO	Abbioccolo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAD3SEARCLO	Acqua Rossa (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001023011LO	Acqualina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080980011LO	Acquanegra (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3AACA1LO	Acque Alte (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3ACCA1LO	Adda (Collettore)	scarso	buono	5	5
IT03N00800110LO	Adda (Fiume)	buono	non buono	5	5
IT03N00800113LO	Adda (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080018LO	Adda (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080019LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080011LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080012LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080013LO	Adda (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080016LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080017LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080014BLO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080014ALO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080015LO	Adda (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800112ALO	Adda (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800112BLO	Adda (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800111LO	Adda (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N008001B1LO	Adda Vecchia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080440701LO	Addetta (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03N008060004041LO	Agna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060004042LO	Agna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080036LO	Agogna (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008290001011LO	Agognetta di Sannazzaro (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083581LO	Agognetta Ponteverde (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010012LO	Albano (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080010011LO	Albano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800102318021LO	Albina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
ITARW01FI04900010LO	Allegrezza (Cavo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600611LO	Allione (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03N0080600612LO	Allione (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008001006161LO	Ambriola (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00804400201101LO	Antiga (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N008001016012ULO	Antognasco (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N0080880011LO	Ardivestra (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POARCA1LO	Ariazzolo (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0082900011LO	Ariazzolo Vecchio	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010021LO	Armisa (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001A1LO	Arno (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080880051LO	Aronchio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0081020231LO	Avagnone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600201LO	Avio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600791LO	Bagnadore (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POOG3BACA1LO	Baioncello (Roggia)	buono	non buono	5	5
IT03POOG3MEBACA1LO	Bambinello (Vaso)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008056007401LO	Barbarano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080981151LO	Bardello (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT080101000000001IR	Bardonezza (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT080101000000002_3IR	Bardonezza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806101011LO	Barona (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N008056012LO	Begotta-Freddo (Rio)	non definito	non definito	5	5
IT03N0080010031LO	Belviso (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010032LO	Belviso (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAD3BECA1LO	Benzona (Roggia)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080440311LO	Bevera (Rio)	scarso	buono	5	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080440501LO	Bevera (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440511LO	Bevera (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N0080440512LO	Bevera (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N00804100201011LO	Bevera (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800100401A1LO	Bitto di Albaredo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001004012LO	Bitto di Gerola e di Morbegno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980350508011LO	Bizzo (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N0080011181LO	Bocco (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080980071LO	Boesio (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001018011LO	Boggia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3CE3BOCA1LO	Bolgare (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080980350513021LO	Bolletta (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001023021LO	Bondione (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010651LO	Bondone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT030013281IR	Bonifica Mantovana	scarso	buono	5	5
IT03N008060008041LO	Borgo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000804A1LO	Borgo (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03POAD3SEBOCA1LO	Borgogna (Roggia)	non definito	buono	3	5
IT03N008001006231LO	Borgogna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001006232LO	Borgogna (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00800100606011LO	Borleggia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600021LO	Borlezza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600022LO	Borlezza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000201031LO	Borzo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080440071LO	Bova (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N00804400201102LO	Bozzente (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440020110A1LO	Bozzente (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00809811501051LO	Brabbia (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010051LO	Braulio (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008001055011IN	Breggia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001055012IN	Breggia (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03POAD3BRBMLO	Brembilla (Roggia)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001006211LO	Brembilla (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0082500031LO	Brembiolo (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0082500032LO	Brembiolo (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010063LO	Brembo (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010064LO	Brembo (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010065LO	Brembo (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010061LO	Brembo di Carona (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080010062LO	Brembo di Carona (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001006012LO	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N008001006011LO	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N008001006041LO	Brembo di Valleve (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060004051LO	Caffaro (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N008060004052LO	Caffaro (Fiume)	buono	buono	3	5
ITIRN008060004053IR	Caffaro (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080011191LO	Caldenno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POMI3GOCA1LO	Caldone (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POMI3CACA1LO	Caldone (Scolo)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080011621LO	Caldone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011622LO	Caldone (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0083561LO	Canarolo di Torre de' Negri	scarso	buono	5	5
IT03N0080440101LO	Cantalupo (Rio)	non definito	buono	3	5
IT03N00800100601031LO	Caravino (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008098140021LO	Carminala (Roggia) - Moraschino (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080590011LO	Carona (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080982751LO	Carona (Roggia) - Vernavola (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011061LO	Caronella (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008001028021LO	Caronno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001028022LO	Caronno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800119113011LO	Cava (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3SVCA1LO	Cavata (Scolo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001017041LO	Cavrucco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001010061LO	Cedec (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POOG3NACRCA1LO	Ceriana (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080011201LO	Cervio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600032LO	Cherio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600033LO	Cherio (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N00806000412LO	Chiese (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000413LO	Chiese (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000416LO	Chiese (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N00806000414LO	Chiese (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00806000415ALO	Chiese (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00806000415BLO	Chiese (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POOG3CPCA1LO	Cidellara - Piave (Scolo)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MGCICA1LO	Ciria (Cavo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00809803505031LO	Civagno (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N0080600241LO	Clegna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080410020102A1IN	Clivio (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008001018121LO	Codera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080981061LO	Colmegno (Torrente) - Cortesello (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0083530011LO	Cona (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N0080222LO	Coppa (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010551LO	Cosia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010552LO	Cosia (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POAD3SECRLO	Cresmiero (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001018341LO	Crezza (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008098035051LO	Cuccio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008098035052LO	Cuccio (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008001006151LO	Cuccio di San Bartolomeo (Torrente) - Valle del Molino (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001191010101011LO	Curone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080264LO	Curone (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N008056007601LO	D'Avigo (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060A1LO	Davine (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0081220011LO	De Cardenas (Cavo) - Scaricatore in Po Morto	scarso	non buono	5	5
IT03N008060004062LO	Degnone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060004061LO	Degnone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080981401LO	Dei Frati (Canale) - Comuna (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3DEDVCA1LO	Delmona Vecchia (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3AADOCA1LO	Delmoncello (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3AADODACA1LO	Delmoncina (Canale)	sufficiente	buono	3	5
ITARW01FI05100010LO	Derbasco (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600051LO	Dezzo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600052LO	Dezzo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001137011LO	Di Bares (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03N0083610011LO	Di Frascarolo (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083571LO	Di Sommo (Roggiolo)	scarso	buono	5	5
IT03N0083531IR	Di Valle (Roggia) - Scaricatore della Roggia di Valle - Breme (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MACA1LO	Diversivo Magio (Cavo)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001006421LO	Dordo (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N008001006422LO	Dordo (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008060008121LO	Dorgola (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010060103041LO	D'Ornica (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N00805600739071LO	Draonello (Torrente)	buono	buono	3	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POOG3ASCA1LO	Dugale Aspice (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3NACA1LO	Dugale Casumenta (Canale)	scarso	non buono	5	5
IT03POSEPMCA1LO	Dugale Parmigiana Moglia (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POPOCA1LO	Dugale Pozzolo (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03POAD3BRMACA1LO	Enel (Canale) - Masnada (Roggia)	non definito	buono	3	5
IT03N008001006031LO	Enna (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008001006032LO	Enna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080030022LO	Erbognone (Scaricatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010571LO	Esino (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060008101LO	Faidana (Torrente) - Gobbia (Torrente)	cattivo	non buono	5	5
IT03N00800105501121IN	Faloppia (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT0300000100111LO	Federia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080011211LO	Finale (Torrente)	buono	buono	3	5
ITARW01FI00100050LV	Fissero (Canale) - Canalbiano (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MEFICA1LO	Fiume (Vaso)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600391LO	Fiumecolo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100604011LO	Foppolo (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03POOG3CHFMCA1LO	Fossa Magna (Canale)	buono	buono	3	5
ITARW01FI01600010LV	Fossa Ponte Molino - Maestra	sufficiente	buono	3	5
IT03N0083551LO	Fossadone	scarso	buono	5	5
IT03POFOCA1IR	Fossalta (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POFSCA1LO	Fossalta Superiore (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POMI4FOCA1LO	Fossamana (Fosso)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POFVCA1LO	Fossaviva (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080010101LO	Frodolfo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010102LO	Frodolfo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010621LO	Galavesa (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MEGACA1LO	Galbuggine (Scolo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060008071LO	Gambidolo (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POMOPBCA1LO	Gandiolo (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008044003021LO	Garbogera (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008060008351LO	Garza (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060008352LO	Garza (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060008353LO	Garza (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001010011LO	Gavia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POMI5GHCA1LO	Gherardo (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080221LO	Ghiaia di Borgoratto (Torrente) - Coppa (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080220011LO	Ghiaia di Montalto (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080980181IN	Giona (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060005081LO	Gleno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060008021LO	Gombiera (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N008060004081LO	Gorgone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080440020110021LO	Gradaluso (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0080010060201011LO	Grandone (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N008098035071ULO	Grantorella (Torrente) - Margorabbia (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600752LO	Gratacasolo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080981402LO	Gravellone (Colatore) - Morasca (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001162011LO	Grigna (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080600271LO	Grigna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600272LO	Grigna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POGNCA1LO	Gronda Nord (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POGSCA1LO	Gronda Sud (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600061LO	Guerna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600062LO	Guerna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080030121LO	Guida (Roggia) - Gattinera (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03N00804100201071LO	Guisa (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008098277011LO	Il Cerro (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083541LO	Il Riolo (Canale)	non definito	buono	3	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008001006431LO	Imagna (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008001006432LO	Imagna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG2ITCA1LO	Italsider (Canale)	buono	buono	3	5
IT03N00800100602011LO	La Buliga (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N008001191012LO	La Molgora (Torrente)	cattivo	non buono	5	5
IT03N008001191011LO	La Molgora (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001191013LO	La Molgora (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008044002011LO	La Valascia (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00809803505032LO	Lagadone (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3MACLCA1LO	Laghetto (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03N0080441LO	Lambro (Fiume)	buono	non buono	5	5
IT03N0080442LO	Lambro (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080443LO	Lambro (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080444LO	Lambro (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080445LO	Lambro (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080446LO	Lambro (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080447LO	Lambro (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440021LO	Lambro Meridionale (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440022LO	Lambro Meridionale (Colatore)	scarso	buono	5	5
IT03N0080982761LO	Lanca dei Gozzi o Piave	scarso	non buono	5	5
IT03N0083601LO	Lanca del Molino - Ravasino Vecchio (Roggia) - Ravasino (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080600711LO	Lanico (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001016022LO	Lanterna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001016021LO	Lanterna- Scerscen (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060008371LO	Laorna (Torrente) - Gandovere (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060008372LO	Laorna (Torrente) - Gandovere (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011910101011LO	Lavandaia (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N0080880081LO	Lella (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N00806000831011LO	Lembrio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000831012LO	Lembrio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010601LO	Lenasco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980191LO	Lenza (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800100623A1LO	Lesina (Torrente)	sufficiente	non definito	3	5
IT03N00800100623A2LO	Lesina (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0080010432LO	Lesina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010431LO	Lesina occidentale (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800101802A1LO	Liro (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001018021LO	Liro (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001018022LO	Liro (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001012021LO	Liro Caurga (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03N0080980350507011LO	Lirone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080440051LO	Lisone (Cavo)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440052LO	Lisone (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011371LO	Livo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010132ULO	Livrio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POROLOCA1LO	Lodolo	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00804100201081LO	Lombra (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001023161LO	Luio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00804400201011LO	Lura (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N00804400201012LO	Lura (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N00804400201013LO	Lura (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080471LO	Luria (Rio) - Brignolo (Rio)	scarso	buono	5	5
IT03N0080472LO	Luria (Rio) - Brignolo (Rio)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080470012LO	Lurione (Rio) - Luria (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080470011LO	Lurione (Rio) - Luria (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010141LO	Madrasco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011081LO	Malgina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080010161LO	Mallero (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010162LO	Mallero (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008060008302LO	Mandolossa (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N008060008301LO	Mandolossa (Roggia)	buono	non buono	5	5
IT03N0080981801LO	Mangialoca (Canale) - Venara (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03N008098035072LO	Margorabbia (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080011251LO	Maroggia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010171LO	Masino (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N0080010172LO	Masino (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010661LO	Massaniga (Torrente) - Val Campaccio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060006A2ULO	Medolo (Rio)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080011771LO	Melesa (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600083LO	Mella (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080600084LO	Mella (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080600085LO	Mella (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600081LO	Mella (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600082LO	Mella (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060008062ULO	Mella del Molinorso (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060008131LO	Mella di Sarle (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010181LO	Mera (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080010182LO	Mera (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080410020107012LO	Merlata (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080564LO	Mincio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080565LO	Mincio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080566LO	Mincio (Fiume)	cattivo	buono	5	5
IT03N0080567LO	Mincio (Fiume)	scarso	non buono	5	5
ITIRN0080561IR	Mincio (Fiume)	cattivo	buono	5	5
ITIRN0080563UIR	Mincio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060006B1LO	Miola (Rio)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008060006BU3LO	Miola (Rio)	scarso	buono	5	5
IT03N00800119101011LO	Molgoretta (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N00800119101012LO	Molgoretta (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N008098035051302011LO	Molinara (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3SEMOCLLO	Molinara (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
ITARW01FI04800010LO	Molinella (Fossa)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080981142ULO	Monvallina (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0081221IR	Morabiano (Canale) - Po Morto Lomellino	scarso	non buono	5	5
IT03POMBCA1LO	Morbasco (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080990101LO	Morcione (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010232501011LO	Morla (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0080010232501012LO	Morla (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3SEMRCA1LO	Morlana (Roggia)	buono	non definito	3	5
IT03N0082501LO	Mortizza (Rio) - Ancona (Colatore)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080014501LO	Mozzanica (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060090011LO	Musia Seriola Roggia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAD3MUCA1LO	Muzza (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAG3NACA1LO	Navarolo (Canale)	scarso	buono	5	5
IT03N0080981411LO	Navigliaccio (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03POMBNCCA1LO	Naviglio Civico di Cremona (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POMI3NGCA1LO	Naviglio di Goito (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POMBNCNMCA1LO	Naviglio di Melotta (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POMBCENRCA1LO	Naviglio Dugale Robecco (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POTI3GRCA1LO	Naviglio Grande (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POOG3NBCA1LO	Naviglio Grande Bresciano (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POOG3CVNNCA1LO	Naviglio Grande Pallavicino (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03POLSSEMACA1LO	Naviglio Martesana (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POTI3NPCA1LO	Naviglio Pavese (Canale)	sufficiente	non buono	5	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POOG3NICA1LO	Naviglio S. Zeno (Canale) - Naviglio Inferiore di Isorella (Canale) - Naviglio di Canneto (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000501011LO	Nembo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023031LO	Nero (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0082822001LO	Nerone Gariga (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001023231LO	Nesa (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080410020107011LO	Nirone (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080880141LO	Nizza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060004521LO	Nozza (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060004522LO	Nozza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080601LO	Oglio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080602LO	Oglio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080603LO	Oglio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080604LO	Oglio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080605LO	Oglio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080607LO	Oglio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080608LO	Oglio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080609LO	Oglio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080606ALO	Oglio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080606BLO	Oglio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600091LO	Oglio Arcanello (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600101LO	Oglio Frigidolfo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600191LO	Oglio Narcanello (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600111LO	Ogliolo di Edolo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600112LO	Ogliolo di Edolo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600221LO	Ogliolo di Monno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023041LO	Ogna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008044002012LO	Olona (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N008044002013LO	Olona (Fiume)	scarso	non buono	5	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008044002014LO	Olona (Fiume)	cattivo	non buono	5	5
IT03N008041002011LO	Olona (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080611LO	Olona (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080612LO	Olona Meridionale (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083011IR	Olonetta di Zerbo (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N008060002022LO	Oneto (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03POMI3OSCA1LO	Osone Vecchio (Cavo)	scarso	buono	5	5
IT03N0080011751LO	Ovrena (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600121LO	Palobbia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600751LO	Palotto (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080440151LO	Pegorino (Torrente) - della Valle (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N008001055511LO	Perlo (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N0080010192LO	Pioverna (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080010193LO	Pioverna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001019031LO	Pioverna occidentale (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010191LO	Pioverna orientale (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00812LO	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN00813IR	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN00814IR	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN00815IR	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
ITIRN00816IR	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN00817IR	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00818LO	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
ITIRN00819IR	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT0106SS5T387PI	Po (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT0106SS5T388PI	Po (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0083560011LO	Po Morto - Morciscia (Scolo) - Fuga (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N0083590011LO	Poella (Roggia) - Fontana Isimbardi	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600131LO	Poja (Torrente)	buono	buono	3	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080600132LO	Poja (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600133LO	Poja (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060013011LO	Poja D'arno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060013021LO	Poja di Salarno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010201LO	Poschiavino (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806002710011LO	Prestello (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00804100201082LO	Pudica (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010553401011LO	Quaglio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POOG3QUVA1LO	Quinzanello (Vaso)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001006221LO	Quisa (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N008001006222LO	Quisa (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N00800101802021LO	Rabbiosa (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAGRACA1LO	Raina (Roggia) - Agognetta (Colatore) - Riale (Roggia)	scarso	non buono	5	5
IT03N00809803507A1LO	Rancina (Torrente) - Caprera (Rio)	buono	non buono	5	5
IT03N00804100201021LO	Ranza (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001018131LO	Ratti (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600731LO	Re (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080601411LO	Re (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0082821LO	Reale (Colatore) - Divisa (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03POLSRACA1LO	Redefossi (Cavo)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080560051LO	Redone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080560052LO	Redone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600151LO	Remulo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT030000021IN	Reno di Lei (Torrente)	non definito	non definito	5	5
IT03N0080010211LO	Rezzalasco (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00809803505021LO	Rezzo (Torrente) - Valle del Cagna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010371LO	Rhon (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0083591IR	Riadino (Canale)	scarso	non buono	5	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
ITIR00106000405141IR	Riccomassimo (Rio)	buono	buono	3	5
IT03N0083311LO	Riglio (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3RICA1LO	Riglio (Scolo)	scarso	buono	5	5
IT03POOG3AADZCA1LO	Riglio Delmonazza (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060003A1LO	Rillo (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010221LO	Rio di Avedo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011612ULO	Rio Torto (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001023091LO	Riso (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010221ALO	Roasco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010222LO	Roasco (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001022012ULO	Roasco Occidentale (Torrente)	elevato	buono	0	0
IT03N008061012LO	Roggione (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011111LO	Rogna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023131LO	Romna (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03POROCA1LO	Roncocorrente (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008098140011LO	Rotta (Canale) - Grande (Roggia)	scarso	buono	5	5
IT03N00806000463011LO	Rudone (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008056007481LO	S.Michele (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0081131LO	S.Zeno (Riale) - Nuovo (Fosso)	scarso	buono	5	5
IT03N0081132LO	S.Zeno (Riale) - Nuovo (Fosso)	scarso	non buono	5	5
IT03POSBICA1IR	Sabbioncello (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010731LO	Saiento (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03POOG3SACA1LO	Sale (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03N008056007451LO	San Giovanni (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0083611IR	San Michele (Canale)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011481LO	Sanagra (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011482LO	Sanagra (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800102307011LO	Sanguigno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000405011LO	Sanguinera (Torrente)	buono	buono	3	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POOG3MESGCA1LO	Santa Giovanna (Vaso)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800101802031LO	Scalcoggia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POMBCECA1LO	Scaricatore Cerca (Cavo)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080982771LO	Scavizzolo (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001018101LO	Schiesone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080220021LO	Schizzola (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POTI3SNCA1LO	Scolmatore Piene Nord - Ovest (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
ITIR06SS4F714PI	Scriveria (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080851LO	Scuropasso (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080852LO	Scuropasso (Torrente)	cattivo	buono	5	5
IT03N00808614LO	Secchia (Fiume)	scarso	non buono	5	5
IT03POROSGCA1LO	Senga (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800109101131LO	Serenza (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00800100616A1LO	Serina o Ambria (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001006162LO	Serina o Ambria (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010231LO	Serio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080010232LO	Serio (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080010233LO	Serio (Fiume)	sufficiente	non definito	3	5
IT03N0080010234LO	Serio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080010236LO	Serio (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010237LO	Serio (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080010238LO	Serio (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010235LO	Serio (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3SESECA1LO	Serio (Roggia)	buono	non definito	3	5
IT03N0080010331LO	Serio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010762LO	Serio Morto	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010761LO	Serio Morto (Colatore)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3MESECA1LO	Seriola Bassa (Vaso)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3CSCA1LO	Seriola Castrina (Canale)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03POOG3CH3LOCA1LO	Seriola Di Lonato - Arno (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POOG3FUCA1LO	Seriola Fusia (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600891LO	Seriola Gambara (Vaso)	scarso	non buono	5	5
IT03POMI3OSMACA1LO	Seriola Marchionale (Canale) - Osone Nuovo (Cavo)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3NUCA1LO	Seriola Nuova di Chiari (Canale)	buono	buono	3	5
ITIR06SS4D724PI	Sesia (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N008001091011LO	Seveso (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001091012LO	Seveso (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001091013LO	Seveso (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001091014LO	Seveso (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440451LO	Sillaro (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N008044045011LO	Sillaro Borghetto	scarso	non buono	5	5
IT03N0080440441LO	Sillaro Salerano	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00809803505081LO	Solda (Torrente)	scarso	non definito	5	5
IT03N0080030111LO	Solerone (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080011752LO	Sonna (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT030000012LO	Spol (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N00800100601032LO	Stabina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080882IR	Staffora (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080883LO	Staffora (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080884LO	Staffora (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080881IR	Staffora (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POAD3SMSTCLO	Stanga Marchesa (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008098028011LO	Strona (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080980281LO	Strona (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080600162LO	Strone (Fiume)	scarso	buono	5	5
IT03N0080600161LO	Strone (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060003011LO	Tadone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3TGCA1LO	Tagliata (Canale)	sufficiente	buono	3	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
ITARW01FI06100010LO	Tartagliona (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010251LO	Tartano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010252LO	Tartano (Torrente)	buono	buono	3	5
ITARW01FI03600010LV	Tartaro (Fiume)	scarso	buono	5	5
ITARW01FI03200010LV	Tartaro (Fiume) Ramo I	scarso	buono	5	5
ITARW01FI03200020LV	Tartaro (Fiume) Ramo I	scarso	buono	5	5
IT03POOG3TFZA1LO	Tartaro Fabbrezza (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POOG3TFCA1LO	Tartaro Fuga (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080011331LO	Tavani (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001055341LO	Telo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00809803505071LO	Telo di Osteno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080410020106011LO	Tenore (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N0080962LO	Terdoppio (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080961IR	Terdoppio (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N00800109101011LO	Terrò (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N00800109101012LO	Terrò (Torrente)	scarso	non buono	5	5
ITIRN0080982IR	Ticino (Fiume)	buono	buono	3	5
ITIRN0080983IR	Ticino (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
ITIRN0080984IR	Ticino (Fiume)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080985LO	Ticino (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
ITIRN0080981IR	Ticino (Fiume)	buono	buono	3	5
IT03N0080986LO	Ticino (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080991LO	Tidone (Torrente)	buono	buono	3	5
ITARW01FI03700030LV	Tione (Fiume)	scarso	buono	5	5
ITARW01FI03700020LV	Tione (Fiume)	scarso	buono	5	5
ITARW01FI03700010LV	Tione (Fiume)	non definito	non definito	5	5
IT03N008060003021LO	Tirma (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N0080011271LO	Toate (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03POOG3TFTOCA1LO	Tomba (Colatore)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N0080011931LO	Tormo (Roggia)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008001016031LO	Torreggio (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008056007391LO	Toscolano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008056007392LO	Toscolano (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000452061LO	Tovere (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POOG3TTCA1LO	Trenzana (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03N0080980351IN	Tresa (Fiume)	sufficiente	non buono	5	5
IT03PORMTRCA1LO	Trigolaro (Colatore)	scarso	non buono	5	5
IT03N008001191131LO	Trobbia (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600171LO	Trobiolo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001019021LO	Troggia (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03POAD3SEURCA1LO	Urgnana (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600352LO	Uria (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080600351LO	Uria (Torrente)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POOG3VACA1LO	Vacchelli (Canale)	buono	buono	3	5
IT03POAD3VACA1LO	Vailata (Roggia)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010060303031LO	Val Asinina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010931LO	Val Cadolena (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001010031LO	Val di Sobretta (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008060005061LO	Val di Vo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010061602011LO	Val D'Ola (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001029081LO	Val Foscagno (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806001301A1LO	Val Ghilarda (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001008A1LO	Val Grande (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001008B1LO	Val Grande (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001018361LO	Val Mengasca (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980350507A1LO	Val Mora (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980350507A2LO	Val Mora (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080980350507B1LO	Val Mora (Torrente)	buono	buono	3	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008001006A1LO	Val Nera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600421LO	Val Paghera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001006091LO	Val Parina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001006092LO	Val Parina (Torrente)	non definito	buono	3	5
IT03N008011421LO	Val Quadrella (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001009081LO	Val Rogna (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100615011LO	Val Salvarizza (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001029051LO	Val Verva (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010091LO	Valfontana (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010092LO	Valfontana (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03S002001001161LO	Vallaccia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800105534011LO	Vallaccia (Torrente) - Teglio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600742LO	Valle Artogne (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600741LO	Valle Artogne (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600040501031LO	Valle Bazenina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010553410011LO	Valle Bisurco (Torrente) - Valle Pissarotta (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806001101031LO	Valle Brandet (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001025021LO	Valle Budria Corta (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010184003021LO	Valle Casenda (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00809803505A1LO	Valle dei Corbatt (Torrente) o Valle Motter (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001005011LO	Valle dei Vitelli (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023071LO	Valle del Goglio (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060019011LO	Valle del Lares (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800101812091LO	Valle del Pericchio - Lobbia (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008056007471LO	Valle del Piles (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060072011LO	Valle del Resio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00805600739121LO	Valle del Rilo (Torrente) - Valle di Campiglio (Torrente)	buono	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N00800101802011LO	Valle del Truzzo (Torrente) - Valle del Drogo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008056007531LO	Valle della Gera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100603031LO	Valle della Madonna (Torrente) - Salzana (Rio) - Dibione (Rio)	buono	non definito	3	5
IT03N008001004091LO	Valle della Pietra (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008044A1LO	Valle della Roncaglia (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N008001018081LO	Valle dell'Acqua Fraggia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060027101LO	Valle delle Valli (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001028011LO	Valle di Ambria (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001003011LO	Valle di Aprica (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010751LO	Valle di Bianzone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010891LO	Valle di Boalzo (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001004051LO	Valle di Bomino (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010910101A1LO	Valle di Brenna (Torrente) - Vecchia (Roggia)	non definito	buono	3	5
IT03N00800101602011LO	Valle di Campo Moro (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806001101021LO	Valle di Campovecchio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010060103051LO	Valle di Cassiglio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060022011LO	Valle di Grom (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001017021LO	Valle di Mello (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000202A1LO	Valle Di Palate (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001004011LO	Valle di Pescegallo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001017031LO	Valle di Preda Rossa (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600811LO	Valle di Rino (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008060002021LO	Valle di Sopra (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800105526021LO	Valle di Toff (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806002201011LO	Valle di Varadega (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00806000201051LO	Valle di Vareso (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001055471LO	Valle Di Villa (Torrente)	buono	non buono	5	5

Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 21 aprile 2023

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N00800101802121LO	Valle Febbraro (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023111LO	Valle Flex (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0080010311LO	Valle Forcola (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080600561LO	Valle Gallinera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001043011LO	Valle Lesina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011561LO	Valle Meria (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001055261LO	Valle Nose` (Torrente) - Valle Marvia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023101LO	Valle Nossana (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800102201051LO	Valle Piana (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100601011LO	Valle Piazzatorre (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N00800101801011LO	Valle Pilotera (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000804011LO	Valle Pisseri (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008060002031LO	Valle Righenzola (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023321LO	Valle Rottosa (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010180213011LO	Valle Sancia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001023061LO	Valle Sedornia (Rio)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001016061LO	Valle Sissone (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N0080600761LO	Valle Trobiolo (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00806000405101LO	Valle Vaia (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N00800100609041LO	Valle Vedra (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N00800101606011LO	Valle Ventina (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03S002001001151LO	Valle Viera (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080011911303081LO	Vallone (Rio)	scarso	buono	5	5
IT03N0080010273LO	Varrone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010272LO	Varrone (Torrente)	buono	non buono	5	5
IT03N0080010271LO	Varrone (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03POAD3VDCA1LO	Vedescola (Colatore)	non definito	non definito	5	5
IT03N00804400201A1LO	Vellone (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N00804400201AA1LO	Vellone (Torrente)	sufficiente	buono	3	5

ALLEGATO 6: Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita

Codice Corpo Idrico	Nome Corpo Idrico	Stato Ecologico	Stato Chimico	Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1)	Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4)
				Ampiezza fascia inerbita (metri)	
IT03N008060004101LO	Vendra di Vallio (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010281LO	Venina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010282LO	Venina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0082451IR	Versa (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0082452LO	Versa (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N008001023121LO	Vertova (Torrente)	buono	non definito	3	5
IT03N008001023122LO	Vertova (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080850021LO	Verzate (Torrente)	scarso	buono	5	5
IT03N0080850022LO	Verzate (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03POOG3VECA1LO	Vescovada (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03POOG3VEADRO1LO	Vetra Adduttore (Roggia)	buono	buono	3	5
IT03N008044003071LO	Vettabbia (Cavo)	scarso	non buono	5	5
IT03POAD3BRVICLO	Vignola (Roggia)	sufficiente	non buono	5	5
IT03POTI3VICA1LO	Villoresi (Canale)	sufficiente	buono	3	5
IT03N0080010291LO	Viola Bormina (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0080010292LO	Viola Bormina (Torrente)	sufficiente	buono	3	5
IT030010560151IR	Virgilio (Canale)	sufficiente	non buono	5	5
IT03N008060004091LO	Vrenda (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N008001010081LO	Zebbru' (Torrente)	buono	buono	3	5
IT03N0083290010101011LO	Zerra (Torrente)	scarso	non buono	5	5
IT03N0083290010101012LO	Zerra (Torrente)	scarso	buono	5	5